REPUBBLICA ITALIANA

Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 50

Anno 45 **24 febbraio 2014** **N. 58**

PUBBLICAZIONE, A SEGUITO DI NUOVE ISTITUZIONI, MODIFICHE, INTEGRAZIONI ED ABROGAZIONI, DEGLI STATUTI DI

UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO (MODENA) *2*

UNIONE DI COMUNI MONTANI "VALMARECCHIA" (RIMINI) *54*

COMUNE DI NONANTOLA (MODENA) *83*

UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO (MODENA)

STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO

STATUTO

DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO

Approvato dai Comuni aderenti:

- Comune di Fanano - Deliberazione C.C. n. 33 del 30/09/2013
- Comune di Fiumalbo - Deliberazione C.C. n. 37 del 29/09/2013
- Comune di Lama Mocogno - Deliberazione C.C. n. 33 del 30/09/2013
- Comune di Montecreto - Deliberazione C.C. n. 26 del 25/09/2013
- Comune di Pavullo nel Frignano - Deliberazione C.C. n. 26 del 26/09/2013
- Comune di Pievepelago - Deliberazione C.C. n. 28 del 28/09/2013
- Comune di Polinago - Deliberazione C.C. n. 28 del 30/09/2013
- Comune di Riolunato - Deliberazione C.C. n. 22 del 28/09/2013
- Comune di Serramazzoni - Deliberazione C.C. n. 18 del 30/09/2013
- Comune di Sestola - Deliberazione C.C. n. 21 del 30/09/2013

Pubblicato all'Albo Pretorio dei Comuni aderenti:

- Comune di Fanano Dal 08/10/2013 al 07/11/2013
- Comune di Fiumalbo Dal 18/10/2013 al 16/11/2013
- Comune di Lama Mocogno Dal 14/10/2013 al 13/11/2013
- Comune di Montecreto Dal 14/10/2013 al 13/11/2013
- Comune di Pavullo n/F. Dal 11/10/2013 al 10/11/2013
- Comune di Pievepelago Dal 17/10/2013 al 16/11/2013
- Comune di Polinago Dal 18/10/2013 al 17/11/2013
- Comune di Riolunato Dal 11/10/2013 al 11/11/2013
- Comune di Serramazzoni Dal 17/10/2013 al 16/11/2013
- Comune di Sestola Dal 18/10/2013 al 17/11/2013

STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO

INDICE

TITOLO I° - PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1. Costituzione e scopo dell'Unione
Art. 2. Denominazione, territorio, sede, stemma, gonfalone
Art. 3. Statuto e regolamenti
Art. 4. Finalità, compiti e principi dell'azione amministrativa
Art. 5. Funzioni di programmazione

TITOLO II° - FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

Art. 6. Funzioni dei Comuni esercitate dall'Unione
Art. 7. Ulteriori funzioni e servizi affidati all'Unione dai Comuni partecipanti
Art. 8. Funzioni e servizi esercitati per comuni non partecipanti all'Unione
Art. 9. Modalità di conferimento delle competenze all'Unione
Art. 10. Modalità di gestione delle funzioni e servizi conferiti
Art. 11. Sub ambiti
Art. 12. Servizi di prossimità

TITOLO III° - ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Capo I - Norme Generali

Art. 13. Organi di governo dell'Unione

Capo II - Il Consiglio dell'Unione

Art. 14. Composizione ed elezione del Consiglio dell'Unione
Art. 15. Elezione, dimissioni, surrogazione e durata in carica dei Consiglieri
Art. 16. Competenze del Consiglio
Art. 17. Presidente del Consiglio dell'Unione
Art. 18. Diritti e doveri dei Consiglieri
Art. 19. Disposizioni sulla rappresentanza di genere
Art. 20. Garanzia delle minoranze e controllo consiliare
Art. 21. Gruppi consiliari
Art. 22. Convalida,incompatibilità a consigliere dell'Unione - cause di decadenza
Art. 23. Prima seduta del Consiglio
Art. 24. Modalità di convocazione del Consiglio
Art. 25. Convocazione del Consiglio a richiesta dei Consiglieri
Art. 26. Pubblicità delle sedute
Art. 27. Disciplina delle sedute
Art. 28. Votazioni

Art. 29. Astensione obbligatoria
Art. 30. Validità delle proposte
Art. 31. Commissioni consiliari
Art. 32. Regolamento per il funzionamento del Consiglio

Capo III – La Giunta dell'Unione
Art. 33. Composizione e nomina della Giunta
Art. 34. Indennità e rimborsi
Art. 35. Competenza
Art. 36. Funzionamento

Capo IV - Il Presidente dell'Unione
Art. 37. Elezione del Presidente dell'Unione
Art. 38. Funzioni e competenze del Presidente
Art. 39. Vicepresidente dell'Unione

TITOLO IV° - ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE

Art. 40. Principi generali
Art. 41. Principi generali di organizzazione
Art. 42. Principi generali in materia di personale
Art. 43. Organizzazione degli uffici e dei servizi
Art. 44. Controllo interno
Art. 45. Il Personale
Art. 46. Il Segretario
Art. 47. Il Vice Segretario

TITOLO V° - FINANZA E CONTABILITA'

Art. 48. Principi generali
Art. 49. Finanze dell'Unione
Art. 50. Modalità di determinazione e ripartizione delle spese
Art. 51. Responsabilità economico-patrimoniale di Comuni inadempienti
Art. 52. Bilancio e programmazione finanziaria
Art. 53. Risultati della gestione
Art. 54. Revisore dei conti
Art. 55. Affidamento del servizio di tesoreria
Art. 56. Patrimonio
Art. 57. Attività contrattuale

TITOLO VI° - DURATA SCIOGLIMENTO E RECESSO

Art. 58. Durata e scioglimento dell'Unione

Art. 59. Adesione di nuovi Comuni – recesso dall'Unione

TITOLO VII° - TRASPARENZA, ACCESSO E PARTECIPAZIONE

Art. 60. Principi generali
Art. 61. Albo Pretorio
Art. 62. Trasparenza e pubblicità degli atti e dell'azione dell'Unione
Art. 63. Accesso agli atti
Art. 64. Finalità dei processi di partecipazione diretta dei cittadini
Art. 65. Partecipazione e tutela degli utenti
Art. 66. Difensore civico

TITOLO VIII° - ATTIVITA' E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

Art. 67. Principi generali
Art. 68. Strumenti di programmazione
Art. 69. Accordo quadro per lo sviluppo della montagna
Art. 70. Programmi annuali operativi attuativi dell'Accordo quadro
Art. 71. Progetti speciali integrati
Art. 72. Statuto della Governance
Art. 73 Principi in materia di servizi pubblici locali – partecipazioni in società

TITOLO IX° - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 74. Atti regolamentari
Art. 75. Il Presidente temporaneo
Art. 76. Continuità amministrativa
Art. 77. Adesioni successive
Art. 78. Effetti dello Statuto e costituzione dell'Unione

ALLEGATI

Allegato A Elenco convenzioni in essere tra i Comuni facenti parte della soppressa Comunità Montana del Frignano

Allegato B Aree prioritarie delle funzioni e dei servizi che i Comuni possono conferire all'Unione

TITOLO I° - PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1. COSTITUZIONE E SCOPO DELL'UNIONE

1. In attuazione dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, della Legge Regionale 21/2012 di riordino territoriale, del Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 121 del 25/06/2013 relativo allo scioglimento della preesistente Comunità Montana del Frignano ed alla regolazione dei conseguenti aspetti successori, nonché dell'atto costitutivo sottoscritto in data 19/11/2013 dai Sindaci dei Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni e Sestola, è costituita tra i Comuni medesimi l'**Unione Montana dei Comuni** denominata **"Unione dei Comuni del Frignano"**, di seguito indicata sinteticamente "Unione".
2. L'Unione viene costituita allo scopo di esercitare funzioni e servizi in modo più efficiente ed efficace ed economico di quanto non consentirebbe la frammentazione dei Comuni membri, a beneficio dell'intera comunità dell'Unione, in conformità ai principi di autogoverno locale, sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione previsti dalla Costituzione; viene costituita inoltre ai fini della valorizzazione e salvaguardia dei territori di montagna ai sensi dell'art. 44 della Costituzione. In particolare, **l'Unione montana dei Comuni "Unione dei Comuni del Frignano"** subentra a titolo universale sia in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, sia nell'esercizio di tutte le funzioni amministrative conferite da Stato, Regione, Province e Comuni, intestati alla soppressa Comunità Montana del Frignano istituita ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 49 del 27/02/2009, al fine di garantire senza soluzione di continuità giuridica ed amministrativa lo svolgimento di tutte le funzioni ed attività da questa precedentemente esercitate.
3. L'Unione è Ente Locale, con autonomia statutaria e regolamentare, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, statali e regionali. L'Unione, in attuazione dell'art. 44 e del Titolo V della Costituzione, sostiene il processo di trasformazione dei poteri locali e, nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività, si conforma ai principi di autogoverno locale, sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione previsti dalla Costituzione, dalle Leggi e dal presente Statuto.
4. L'Unione è costituita da comuni montani (Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni e Sestola) e pertanto, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, assume la denominazione di Unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e dalle leggi in favore dei territori montani.

5. L'Unione costituisce strumento operativo dei Comuni che la compongono ed ha lo scopo di migliorare le condizioni di vita dei cittadini, di assicurare loro livelli adeguati dei servizi, di contribuire a realizzare lo sviluppo socio-economico, la tutela e la promozione del proprio territorio e dell'ambiente. Trattandosi di Comuni montani pone altresì particolare attenzione al superamento degli svantaggi causati dall'ambiente montano e dalla marginalità del territorio, proseguendo, nello spirito della naturale evoluzione istituzionale dell'esperienza maturata con le Comunità Montane, l'opera della disciolta Comunità Montana del Frignano.
6. L'Unione esercita le funzioni e i servizi affidati dai Comuni. Esercita altresì le funzioni delegate ed i compiti conferiti o assegnati dalla Regione Emilia Romagna nonché tutte le ulteriori funzioni ed i compiti affidati mediante convenzioni od accordi stipulati con altre Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 267/2000 e dell'articolo 15 della Legge 241/1999. Svolge gli altri compiti previsti dal presente Statuto.
7. L'Unione, sulla base di quanto previsto dalla legislazione regionale, rappresenta l'evoluzione istituzionale delle soppresse Comunità Montane delle quali eredita il ruolo, le funzioni e le strategie.

Art. 2. DENOMINAZIONE, TERRITORIO, SEDE, STEMMA, GONFALONE

1. L'Unione assume la denominazione di "**Unione dei Comuni del Frignano**". Il suo ambito territoriale coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
2. L'Unione ha sede legale e amministrativa pro-tempore a Pavullo nel Frignano (Mo) in via Giardini 15 e può averla anche in un altro dei Comuni dell'Unione.
3. Le adunanze dell'organo rappresentativo ed esecutivo di norma si svolgono presso la sede dell'Ente oppure presso la sede dei Comuni che lo compongono ed in casi eccezionali o per particolari esigenze possono tenersi in luoghi diversi.
4. Nell'ambito del territorio dell'Unione possono essere costituiti uffici distaccati e sedi secondarie, anche in via temporanea o provvisoria, la cui esatta ubicazione viene individuata dalla Giunta con propria deliberazione.
5. L'Unione negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Unione dei Comuni del Frignano". Lo stemma viene approvato con deliberazione assunta dal Consiglio.
6. L'Unione dei Comuni può dotarsi di un proprio gonfalone di rappresentanza, riportante lo stemma dell'Unione e quello dei Comuni componenti l'Unione stessa. La definizione puntuale del gonfalone è approvata con deliberazione del Consiglio.
7. L'utilizzo del gonfalone e dello stemma, compresa la loro riproduzione, sono disposti su autorizzazione del Presidente.
8. L'Unione può utilizzare lo stemma dei Comuni membri ai fini di una rappresentanza unitaria degli stessi.

Art. 3. STATUTO E REGOLAMENTI

1. Lo Statuto dell'Unione è approvato dai singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti all'Unione con le procedure previste dall'articolo 32 del D.Lgs. n. 267/2000. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla Legge, stabilisce le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione, alle quali devono conformarsi tutti gli atti normativi sotto ordinati.
2. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate, su proposta del Consiglio dell'Unione, dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti all'Unione con le medesime modalità previste per l'approvazione dello Statuto stesso.
3. L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate, per i rapporti anche finanziari con i Comuni e nelle materie di propria competenza.

Art. 4. FINALITÀ, COMPITI E PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

1. L'Unione è costituita per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi:
   a) Funzioni "proprie" espressamente assegnate da disposizioni normative;
   b) Funzioni e servizi conferiti dai Comuni aderenti;
   c) Funzioni e servizi conferiti da Unione Europea, Stato, Regione, Provincia o altri enti, in conformità a quanto previsto dall'ordinamento espressamente delegate o previste per legge;
   d) Funzioni e Servizi già di competenza della soppressa Comunità Montana,

   A tal fine, il territorio dell'Unione costituisce "ambito ottimale" per la gestione associata, ai sensi del Testo Unico e delle Leggi Regionali in materia.
2. Ferma restando la salvaguardia delle identità municipali, è compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali espressamente delegati dai comuni stessi o previsti obbligatoriamente per legge e l'armonizzazione degli atti normativi comunali (Statuto e Regolamenti).
3. L'Unione, nell'attuazione dei suoi compiti, persegue obiettivi di:
   - pari opportunità, garantendo a tutti i cittadini dell'area i medesimi diritti di accesso ai servizi, con particolare riguardo ai residenti nei piccoli comuni;
   - efficienza e contenimento dei costi, ottimizzando il rapporto tra i costi stessi e la qualità del servizio, attraverso le economie di scala derivanti dall'uso integrato dei fattori di produzione interni ed esterni all'ente, in direzione di una tendenziale riduzione dei costi;
   - efficacia, aumentando la specializzazione degli addetti per una maggiore qualità dei servizi;
   - semplificazione e trasparenza dell'attività amministrativa;

- sviluppo di politiche integrate unitarie, per impiegare al meglio le vocazioni e potenzialità di ciascun territorio;
- adeguatezza dimensionale per essere ente di riferimento per il decentramento delle funzioni amministrative della Regione e della Provincia e per affrontare e gestire risposte sempre più complesse ai difficili problemi di ordine ambientale, economico e sociale;
- valorizzazione e sviluppo professionale delle competenze, ampliando le possibilità di utilizzazione delle professionalità disponibili.

4. L'Unione costituisce l'evoluzione istituzionale delle soppresse comunità montane delle quali eredita il ruolo e le funzioni e rappresenta pertanto un presidio istituzionale indispensabile per la tenuta, lo sviluppo e la crescita del sistema della montagna e delle realtà montane.

5. L'Unione si pone altresì le seguenti finalità strategiche:
   - promuovere, favorire e coordinare le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale, turistica e culturale del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche culturali e sociali ed al fine di promuovere la loro integrazione e crescita socioeconomica, cercando di ridurre le differenze socioeconomiche esistenti all'interno del proprio territorio;
   - fornire alle popolazioni residenti nella zona, riconoscendo alle stesse funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari e idonei a superare le condizioni di disagio, comprese quelle derivanti dall'ambiente montano e dalle diverse peculiarità di tutto il territorio dei Comuni, dalla marginalità territoriale e dalle differenze socioeconomiche presenti nei diversi ambiti del proprio territorio;
   - cooperare con altre Amministrazioni locali, anche non appartenenti al proprio territorio ed altri Comuni non appartenenti al medesimo ambito, per la risoluzione di problemi di interesse comune e per individuare strategie condivise per l'interesse, lo sviluppo e la crescita delle proprie popolazioni;
   - valorizzare e tutelare tutte le risorse ambientali, naturali, forestali, agricole, commerciali, artigianali, storiche, archeologiche e culturali, nel rispetto delle proprie funzioni e competenze;
   - promuovere attività di programmazione e di tutela ambientale, attraverso la promozione o adesione ai manifesti ambientali ed ai procedimenti di programmazione di sviluppo sostenibile;
   - favorire la preparazione culturale e professionale della popolazione in relazione alle peculiari vocazioni territoriali;
   - promuovere la funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione. A tal fine l'Unione:
     a) elabora le politiche locali nell'ambito di una *governance* diffusa e condivisa, in grado di armonizzare le diverse istanze provenienti dalle forze politiche, economiche e sociali presenti sul territorio;

b) adotta metodologie di lavoro improntate alla programmazione strategica ed operativa delle attività, nonché ai controlli sulla qualità dei servizi e sui costi, a beneficio anche dei singoli Comuni aderenti, ferma restando la salvaguardia delle identità municipali e di un'adeguata gestione dei rapporti con i cittadini;
c) organizza e gestisce l'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni prevedendo anche l'organizzazione di uno o più sub ambiti omogenei;
d) organizza e gestisce l'esercizio associato di funzioni conferite dallo Stato, dalla Regione Emilia Romagna o dalla Provincia o da altri soggetti istituzionali;
e) organizza e gestisce le funzioni e i servizi conferiti in conformità al divieto generale di scomposizione previsto dall'ordinamento, in modo da non lasciare in capo ai Comuni competenze amministrative residuali;
f) promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche etniche, culturali e sociali proprie del territorio;
g) garantisce la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed all'attività amministrativa, anche tramite gruppi di riferimento;
h) promuove l'informazione dei cittadini residenti riguardante le decisioni e le iniziative di propria competenza ed i rapporti con gli Enti di governo comunitario, nazionale, regionale, provinciale e dei Comuni aderenti.

6. L'Unione è a tutti gli effetti anche Unione di Comuni montani e pertanto esercita le competenze di tutela e promozione della montagna, attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma secondo, della Carta Costituzionale e della normativa in favore dei territori montani.

7. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti, alla razionalizzazione ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza. E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione della propria azione amministrativa con quella di tutti i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi e generali.

8. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività l'Unione si conforma a obiettivi di qualità, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle Leggi e dal presente Statuto.

9. L'Unione può stipulare accordi o convenzioni, ai sensi del Testo Unico, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli conferiti e non vadano a scapito della loro funzionalità. In tali casi i corrispettivi devono essere quantificati tenendo conto di una congrua remunerazione dei costi diretti, indiretti e generali.

Art. 5. FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE

1. L'Unione rappresenta il luogo nel quale svolgere in modo coordinato la funzione di programmazione e di rappresentanza politica del territorio nella definizione, implementazione ed attuazione delle politiche regionali a proiezione a scala territoriale in materia di:
   a. assetto e governo del territorio;
   b. tutela e valorizzazione ambientale;
   c. sviluppo economico;
   d. tutela e valorizzazione dei beni culturali;
   e. servizi alla persona, alla famiglia ed alla comunità;
   f. servizi scolastici e formativi;
   g. trasporti locali.
2. L'Unione, per realizzare i propri scopi, adotta ed assume come riferimento i metodi e gli strumenti della programmazione, quali il Piano strategico dell'Unione che ha valenza di "Piano generale di sviluppo" (art. 165 comma 7 del TUEL) sia dell'Unione che dei singoli Comuni;
3. L'Unione, nella preparazione dei piani e dei programmi:
   - assicura la loro coerenza con le indicazioni dei programmi regionali e provinciali e le indicazioni urbanistiche dei Piani urbanistici e territoriali e del Piano territoriale di coordinamento di competenza dell'Amministrazione Provinciale;
   - adotta il metodo della consultazione e della partecipazione allargata a tutte le istanze locali, pubbliche e private e ai singoli cittadini.
4. L'Unione, tiene altresì conto:
   - dei dati conoscitivi della realtà economico-sociale della zona;
   - delle indicazioni degli enti operanti nel suo territorio, anche se non espresse in atti di piano, stabilendo con essi gli opportuni coordinamenti.

TITOLO II° - FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

Art. 6. FUNZIONI DEI COMUNI ESERCITATE DALL'UNIONE

1. I Comuni possono conferire all'Unione l'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi, sia propri che delegati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge nazionale e regionale.
2. I Comuni possono conferire all'Unione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la gestione dei servizi di competenza statale a loro affidati.
3. I Comuni possono altresì conferire all'Unione specifici compiti e funzioni di rappresentanza nell'interesse dei Comuni aderenti.
4. L'elenco delle funzioni e/o servizi conferiti in fase di prima costituzione dell'Unione, che corrisponde alle funzioni e/o servizi già delegati dai Comuni alla soppressa Comunità Montana del Frignano a cui l'Unione subentra a titolo universale, è indicato nell'allegato "***A***" del presente Statuto. Per le funzioni e i servizi riportate nell'allegato citato, già esercitati in forma associata dalla Comunità Montana del Frignano sulla base di convenzioni sottoscritte con i comuni, l'Unione subentra nella gestione senza soluzione di continuità e, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e la corretta gestione degli uffici, dei rapporti attivi e passivi e dei procedimenti, si attiene alle modalità di esercizio indicate negli atti convenzionali nei quali è subentrata. Tali convenzioni saranno progressivamente modificate e/o integrate per adeguarle alle modalità gestionali dell'Unione e per le eventuali nuove adesioni di altri Comuni.
5. Nuovi conferimenti di funzioni, servizi e/o attività istituzionali possono essere deliberati dai Consigli Comunali aderenti con le modalità di seguito indicate.
6. Le aree prioritarie delle funzioni e dei servizi che i Comuni possono conferire all'Unione con le modalità di cui all'articolo 9, sono elencate nell'allegato "***B***" del presente Statuto, ferma restando la possibilità di successivi ulteriori conferimenti.
7. L'Unione esercita altresì le funzioni statali e regionali di valorizzazione e di salvaguardia dei territori di montagna ai sensi dell'art. 44 della Costituzione, precedentemente attribuite alla soppressa Comunità Montana.
8. L'effettivo esercizio di ogni ambito di funzioni indicate ai commi precedenti, o di articolazioni interne dello stesso, ove non già in essere a seguito di convenzioni stipulate con la disciolta Comunità Montana del Frignano, è deciso sulla base di un progetto gestionale, approvato dall'organo esecutivo dell'Unione, che indica le risorse finanziarie, umane e strumentali che ogni Comune destina alla gestione associata. La data di avvio della gestione da parte dell'Unione è indicata con Decreto del Presidente dell'Unione, che individua anche il responsabile e dà atto della effettiva messa a disposizione dell'Unione delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste dal progetto di gestione.
9. Qualora le modalità di esercizio associato, individuate dal progetto gestionale di cui al comma 8, in relazione al contenuto delle funzioni trasferite dal Comune

all'Unione, richiedano il trasferimento in capo al Presidente dell'Unione di funzioni che la Legge attribuisce espressamente al Sindaco, in particolare per le funzioni indicate ai commi 3, 4, 5, e 6 dell'articolo 50 e all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quest'ultimo provvede, ove ricorra il caso previa intesa con il Ministero competente, a delegare con proprio atto le competenze relative alle funzioni in questione.

Art. 7. ULTERIORI FUNZIONI E SERVIZI AFFIDATI ALL'UNIONE DAI COMUNI PARTECIPANTI

1. Salvo diverse disposizioni di legge, tutti i Comuni partecipanti o parte di essi possono conferire all'Unione, con specifica convenzione approvata dai Consigli Comunali e dal Consiglio dell'Unione, l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali e attività istituzionali in genere. Di norma, la convenzione da approvare è accompagnata dal progetto gestionale, di cui all'articolo 6 e, a seguito della stipulazione, il Presidente dell'Unione le dà esecuzione con il decreto di cui al medesimo comma.
2. Con apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione possono delegare, ai sensi del comma 5 bis dell'art. 32 del D. Lgs. 267/2000, le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa, o dei singoli comuni associati.
3. L'esercizio associato delle funzioni comunali di cui al comma 1 è effettuato mediante delega all'Unione delle competenze decisionali e amministrative o mediante la costituzione presso la stessa di un ufficio comune competente per la gestione in luogo degli uffici comunali.
4. Nel caso di esercizio associato di funzioni mediante delega, totale o parziale, di competenze decisionali di indirizzo e di controllo, l'atto esplicita chiaramente la volontà di delegare al corrispondente organo dell'Unione tali competenze relative alla funzione associata.

Art. 8. FUNZIONI E SERVIZI ESERCITATI PER COMUNI NON PARTECIPANTI ALL'UNIONE

1. L'Unione può esercitare le funzioni ed i servizi indicati dagli articoli precedenti anche per conto di Comuni non partecipanti all'Unione, previa stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. n. 267/2000. La convenzione fra l'Unione e i Comuni non aderenti è sottoscritta dal Presidente previa approvazione del Consiglio dell'Unione ed indica le risorse necessarie al funzionamento della gestione associata.
2. L'Unione può accettare di esercitare le funzioni di cui al comma 1 quando già le sono state affidate da almeno due Comuni costituenti.

3. All'organo esecutivo dell'Unione è invitato a partecipare a titolo consultivo anche il Sindaco del Comune affidante, o un suo delegato, per le sole decisioni che riguardano la gestione associata convenzionata. L'organo esecutivo, ove del caso, dà conto del parere espresso dal rappresentate del Comune non facente parte dell'Unione.
4. La convenzione deve indicare:
   a) Il contenuto della funzione o del servizio trasferito e le finalità che gli enti si prefiggono;
   b) Il conferimento di deleghe all'Unione e/o la costituzione di un ufficio comune, le eventuali riserve di competenza residuale in capo agli organi comunali;
   c) Le modalità di utilizzazione delle risorse destinate dal Comune alla gestione, mediante trasferimento al bilancio dell'Unione o assegnazione da parte della Giunta comunale al responsabile gestionale con accertamento/impegno diretto sul bilancio comunale;
   d) Le risorse necessarie a coprire le spese di funzionamento e le modalità di regolazione dei rapporti finanziari tra gli enti;
   e) I trasferimenti di personale e di beni strumentali;
   f) La durata, le modalità di recesso anticipato e gli obblighi che permangono in ordine al personale ed ai beni eventualmente trasferiti ed ai rapporti instaurati nel corso della gestione associata;
   g) La competenza rispetto ai procedimenti pendenti alla data di avvio della gestione convenzionata e i rapporti in corso nei quali deve subentrare l'Unione;
   h) Il rinvio alle norme interne dell'Unione quale quadro sistematico di riferimento per l'interpretazione delle clausole del rapporto convenzionale e della relativa gestione.

Art. 9. MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLE COMPETENZE ALL'UNIONE

1. Il conferimento delle funzioni e dei servizi si perfeziona con l'approvazione, a maggioranza semplice, da parte dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti e subito dopo del Consiglio dell'Unione, di una convenzione da sottoscrivere formalmente che deve, in ogni caso, prevedere:
   - il contenuto della funzione o del servizio conferito, anche per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari;
   - il divieto del mantenimento in capo al Comune di residue attività e compiti attinenti alla funzione o al servizio trasferiti;
   - le condizioni organizzative del servizio, con possibilità di prevedere presso le singole realtà comunali sportelli decentrati territoriali;
   - le modalità di finanziamento del servizio ed il riparto tra gli Enti delle spese;
   - le modalità di gestione delle risorse umane e strumentali;
   - le condizioni nella successione della gestione del servizio;

- la durata, che non può essere inferiore a cinque (5) anni, salvo quanto previsto dalla L.R. 21/2012 e dalle altre leggi vigenti in materia;
- le modalità di recesso.

2. Il conferimento delle funzioni, deve essere preceduto da un'analisi che identifichi e valuti i costi e i benefici del conferimento medesimo, sia per i singoli Comuni che per l'Unione.
3. A seguito del trasferimento delle funzioni, l'Unione diviene titolare di tutte le risorse occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo nei limiti di quanto previsto dalla legge vigente. In via generale, le competenze prima riconducibili agli organi dei singoli Comuni sono ricondotte alla competenza esclusiva degli organi collegiali e monocratici dell'Unione.
4. All'atto dell'approvazione dello schema di convenzione, il Consiglio dell'Unione, sulla base del progetto gestionale di cui all'art. 6 comma 8, predisposto ed approvato dall'organo esecutivo, effettua una verifica in merito alle modalità e condizioni del conferimento, al fine di valutare l'accettazione o meno del conferimento stesso. La mancata accettazione dovrà essere adeguatamente motivata.
5. L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti conferiti.

Art. 10. MODALITA' DI GESTIONE DELLE FUNZIONI E SERVIZI CONFERITI

1. Per lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni all'Unione, la disciplina regolamentare è adottata dall'Unione medesima.
2. L'esercizio associato delle funzioni, competenze e servizi propri dei Comuni si attua attraverso le strutture organizzative, le risorse finanziarie ed umane dell'Unione e dei Comuni associati, sotto il coordinamento direzionale ed operativo dell'Unione.
3. Le funzioni e servizi conferiti sono gestiti dall'Unione:
   - in economia, con impiego di personale proprio, comandato o distaccato dai Comuni;
   - mediante affidamento a terzi con procedure di evidenza pubblica, in base alle procedure previste dal Codice degli appalti e dei regolamenti;
   - mediante affidamento diretto con apposita convenzione ad uno dei Comuni dell'Unione;
   - con le altre forme di gestione previste dalla normativa compatibile od applicabile agli enti locali;
4. Dalla data stabilita per l'esercizio effettivo delle funzioni e dei servizi comunali da parte dell'Unione, i Comuni non adottano atti in difformità. Salva diversa previsione, i procedimenti relativi a istanze presentate prima del termine da cui decorre

l'esercizio da parte dell'Unione sono conclusi dal Comune; il Sindaco può, previo accordo con gli altri Sindaci, incaricare il responsabile dell'Unione per l'adozione dei relativi atti gestionali.

5. L'affidamento di funzioni all'Unione comporta, di norma, il trasferimento del personale comunale impiegato nell'espletamento delle funzioni stesse, unitamente alle risorse economiche, o comunque mediante comando o distacco.

Art. 11. SUB AMBITI

1. Al fine di promuovere e organizzare l'esercizio associato di funzioni e di servizi, in base alla localizzazione del servizio sul territorio, possono essere attivate forme particolari di gestione per sub ambiti territoriali, ferma restando l'unicità della responsabilità del servizio e nel rispetto degli obiettivi generali di riduzione della spesa.
2. I sub ambiti perseguono le seguenti finalità:
   a. la possibilità di organizzare gli assetti interni e funzionali per sottoinsiemi autonomi nell'ambito di servizi svolti per tutti i comuni aderenti all'Unione, tenuto conto che, per alcuni settori operativi, la dimensione ottimale di esercizio può risultare inferiore rispetto al livello territoriale dell'Unione;
   b. la possibilità di fornire maggiore livello di servizio agli enti che lo richiedono e conferiscono maggiori risorse.
3. I sub ambiti territoriali individuati in fase di prima attivazione sono:
   a) Lama Mocogno, Pavullo nel Frignano, Polinago, Serramazzoni;
   b) Fiumalbo, Pievepelago,Riolunato;
   c) Fanano, Montecreto, Sestola.
4. Le modifiche della delimitazione territoriale o del numero dei Comuni aderenti a ciascun sub ambito sono approvate dal Consiglio dell'Unione su richiesta dei Comuni interessati o previa loro consultazione.
5. Il sub ambito rappresenta un livello organizzativo dei servizi dell'Unione finalizzato ad una migliore organizzazione degli stessi. Tutte le attività ricollegabili al sub ambito devono necessariamente essere ricomprese nella pianificazione gestionale e finanziaria dell'Unione.
6. Le funzioni ed i servizi conferiti all'Unione potranno essere esercitati per l'intero territorio o limitatamente ai sub ambiti territoriali di riferimento.
7. Le convenzioni di conferimento disciplinano le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi, in relazione alle specifiche esigenze correlate alla tipologia del servizio ed alla necessità di presidi e/o sportelli territoriali, nonché con riferimento ai principi di efficacia, economicità e semplificazione di gestione.
8. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, è comunque fatto salvo il principio della gestione unitaria della funzione o del servizio in capo all'Unione.

9. La Giunta dell'Unione, per ciascun sub ambito, istituisce conferenze settoriali, costituite da assessori comunali, con compiti istruttori, consultivi, di supporto, di approfondimento di questioni e di concertazione tra i Comuni inerenti funzioni e servizi esercitati in forma associata dagli stessi, riservandosi la decisione finale in merito.

Art. 12. SERVIZI DI PROSSIMITA'

1. L'Unione promuove iniziative volte a garantire il mantenimento e la diffusione dei servizi di prossimità con priorità per i territori dei comuni caratterizzati da maggior disagio. Per lo svolgimento di tali compiti sono predisposti strumenti di rilevazione delle situazioni emergenti di disagio delle comunità locali per carenza, rarefazione o inadeguato funzionamento dei servizi di prossimità al fine di alleviare il disagio delle persone anziane e disabili nell'accesso ai servizi.
2. L'Unione sviluppa forme innovative per lo svolgimento dei servizi di prossimità, caratterizzate da sportelli di accesso integrati e multifunzionali, collegati alla rete telematica dei comuni e della Regione, resi operativi anche con il contributo delle organizzazioni del terzo Settore.

TITOLO III° - ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Capo I - Norme Generali

Art. 13. ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE

1. Sono organi di governo dell'Unione:
   - il Consiglio,
   - la Giunta,
   - il Presidente.
2. Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione di cui esprimono la volontà politico-amministrativa esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.
3. L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti e per la loro costituzione sono regolate dalla legge e dalle norme del presente Statuto.
4. Gli organi dell'Unione sono formati, senza nuovi o maggiori oneri, da amministratori in carica dei comuni associati e ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Possono essere rimborsate eventuali spese purché adeguatamente documentate e comunque secondo le regole ed i principi inerenti il rimborso delle spese degli amministratori locali.
5. Gli organi dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi di governo dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo corrispondente a quello della maggioranza dei Comuni aderenti. In caso di tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati alle elezioni.
6. Può essere nominato Presidente dell'Unione esclusivamente chi ricopre la carica di Sindaco di uno dei Comuni dell'Unione.
7. Possono far parte della Giunta esclusivamente i Sindaci dei Comuni dell'Unione.
8. Il Consiglio è composto esclusivamente dai consiglieri eletti dai singoli Consigli dei Comuni dell'Unione tra i propri componenti.
9. La perdita della carica nel Comune di provenienza comporta la decadenza dalla carica ricoperta nell'Unione.
10. I Componenti degli Organi dell'Unione cessano dalla carica, oltre che nel caso previsto al comma precedente, per decadenza, dimissioni, morte, impedimento permanente e negli altri casi previsti dalla legge.

11. In tutti i casi di rinnovo, i Sindaci eletti entrano immediatamente in carica nella Giunta dell'Unione.
12. La rappresentanza degli organi collegiali limitatamente al periodo utile al rinnovo delle cariche è garantita mediante l'istituto della "prorogatio" dei rappresentanti uscenti.
13. Agli organi dell'Unione e ai loro componenti si applicano, ove compatibili, le norme di funzionamento, di proroga della durata in carica, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico, di incompatibilità e responsabilità stabilite dalla Legge per gli organi degli enti locali.

Capo II – Il Consiglio dell'Unione

Art. 14. COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

1. Il mandato amministrativo ordinario del Consiglio è il periodo che intercorre tra due rinnovi consecutivi (del Consiglio), successivi al rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni che costituiscono l'Unione.
2. Il Consiglio dell'Unione è composto da due rappresentanti per ciascun Comune: un consigliere di maggioranza, che può essere il Sindaco, e uno di minoranza.
3. I singoli Consigli Comunali dei Comuni partecipanti eleggono, entro quarantacinque giorni dalla seduta dell'insediamento, i loro rappresentanti con il sistema del voto limitato, in modo da garantire che uno (1) dei Consiglieri eletti rappresenti la minoranza consiliare; l'elezione, in particolare, viene svolta con voto separato dei consiglieri di maggioranza, compreso il Sindaco, e di minoranza; ciascun consigliere può pertanto esprimere un solo voto a favore di un consigliere rispettivamente, di maggioranza o di minoranza, considerando nulli i voti espressi in modo difforme. In caso di parità entrano a far parte del Consiglio dell'Unione i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco; in caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età.
4. Nel Consiglio così costituito il rappresentante consiliare della maggioranza dispone di due voti e quello della minoranza di un unico voto, così che, sul monte delle quote assegnate al Consiglio due terzi sono detenute dai Consiglieri di maggioranza (2 per ciascuno) e un terzo sono detenute dai Consiglieri di minoranza (1 per ciascuno).
5. In caso di rinnovo del Consiglio Comunale, i componenti del Consiglio dell'Unione durano in carica fino all'elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli Comunali.

6. I Consigli Comunali possono sostituire, in ogni tempo, i loro rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione.
7. Salvo il caso di cui al comma precedente, ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere del Comune membro – che costituisce titolo e condizione per l'appartenenza al Consiglio dell'Unione – decade per ciò stesso dalla carica ed è sostituito da un nuovo Consigliere eletto secondo le modalità previste dal successivo articolo del presente Statuto.

Art. 15. ELEZIONE, DIMISSIONI, SURROGAZIONE E DURATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI

1. I Consigli Comunali provvedono all'elezione ed alla surroga dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione in conformità al presente Statuto. I Consigli Comunali interessati provvedono all'elezione dei Consiglieri dell'Unione entro e non oltre quarantacinque giorni dalla seduta di insediamento. In caso di surrogazione dei Consiglieri dimissionari o dichiarati decaduti, il Consiglio Comunale interessato dovrà provvedere entro il termine sopra indicato, che decorrerà dalla data di presentazione delle dimissioni o della dichiarazione di decadenza.
2. Per i Comuni che non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti entro il termine di cui al comma uno, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, in analogia al comma 3 dell'Art. 14 che precede, entrano a far parte del Consiglio dell'Unione i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco; in caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età. Il Presidente è tenuto a segnalare il caso al Presidente della Giunta Regionale e al Prefetto.
3. Il Consiglio dell'Unione si intende legittimamente rinnovato con l'acquisizione agli atti delle attestazioni dell'avvenuta elezione con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni che costituiscono l'Unione.
4. I Comuni aderenti dovranno, pertanto, trasmettere al Segretario dell'Unione l'attestazione dell'avvenuta elezione, con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni stessi. Accertata la regolarità formale delle attestazioni pervenute dai Comuni, il Segretario dell'Unione ne dà immediata comunicazione scritta al Consigliere più anziano per età, Presidente temporaneo di cui al successivo art. 23, affinché questi provveda alla convocazione della prima seduta del Consiglio.
5. Il Consiglio dura in carica sino al suo rinnovo, che avviene a seguito del rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni che costituiscono l'Unione.
6. I componenti il Consiglio dell'Unione, rappresentanti i Comuni non interessati dalla tornata elettorale, restano in carica sino alla scadenza del loro mandato.

7. Le dimissioni da Consigliere dell'Unione sono indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione e al Sindaco del Comune di appartenenza, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto, devono essere presentate personalmente e sono immediatamente efficaci con la presentazione al protocollo dell'Unione.
8. Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni aderenti, a cui deve far seguito il rinnovo del Consiglio dell'Unione, il Consiglio della stessa può adottare solo gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 16. COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione. La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che il TUEL riserva ai Consigli Comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto. Il Consiglio esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici. Le singole convenzioni di conferimento delle funzioni e dei servizi disciplinano in maniera compiuta ed esaustiva i rapporti tra la competenza del Consiglio dell'Unione e la competenza dei singoli Consigli nelle materie conferite.

Art. 17. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

1. Nella prima adunanza il Consiglio, subito dopo la convalida dei propri componenti, elegge nel proprio seno il Presidente del Consiglio, con votazione palese a maggioranza delle quote assegnate. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta, con le medesime modalità. Nel caso di esito negativo si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto Presidente del Consiglio colui che raccoglie il maggior numero di voti o il più anziano di età nel caso di parità.
2. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio verso l'esterno e ne dirige i lavori secondo il Regolamento, tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni. In particolare:
   a. convoca e presiede il Consiglio nei modi e nelle forme stabilite dallo Statuto e dal Regolamento;
   b. vigila sul regolare funzionamento delle Commissioni Consiliari qualora istituite;
   c. notifica agli Enti interessati le nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge, Statuti, Regolamenti, convenzioni e patti in genere.
3. In caso di assenza o impedimento il Presidente del Consiglio è sostituito dal Vicepresidente eletto nella stessa seduta e con le stesse modalità del Presidente. In caso di assenza o impedimento anche del Vicepresidente, le funzioni sono svolte dal Consigliere in ordine di anzianità anagrafica.

4. In caso di dimissioni del Presidente o di cessazione di questi dalla carica per altro motivo, il Consiglio procede ad una nuova elezione con le modalità previste dal presente articolo. Il Presidente del Consiglio dell'Unione, in caso di trattazione di tematiche che coinvolgano anche la competenza programmatoria e di indirizzo consiliare, può essere invitato a presenziare alle sedute della Giunta dell'Unione. In tal caso questi non concorre a determinare il numero legale per la validità della seduta.

Art. 18. DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri agiscono nell'interesse dell'intera Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato, hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del proprio mandato. Hanno diritto altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende, enti ed istituzioni dipendenti o partecipate dall'Unione dei Comuni.
2. I Consiglieri esercitano, in particolare, le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità disciplinate dal Regolamento del Consiglio di cui all'art. 32 del presente Statuto.
3. I Consiglieri possono proporre interrogazioni e mozioni nei modi previsti dal Regolamento citato. Possono svolgere incarichi a termine su diretta attribuzione del Presidente, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimentale esterna.

Art. 19. DISPOSIZIONI SULLA RAPPRESENTANZA DI GENERE

1. L'Unione, per quanto possibile alla luce delle particolari modalità di composizione dei propri organi, riconosce e assicura condizioni di pari opportunità tra uomini e donne ai sensi della Legge 23.11.2012 n. 215.

Art. 20. GARANZIA DELLE MINORANZE E CONTROLLO CONSILIARE

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di controllo e di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio e dalla delibera di nomina delle Commissioni.
2. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia, se costituite, è attribuita alle minoranze consiliari.

Art. 21. GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri dell'Unione si possono costituire in gruppi consiliari.
2. La costituzione dei gruppi consiliari e l'adesione ad un determinato gruppo sono riservate alla libera scelta di ciascun Consigliere. I gruppi consiliari esprimono i rispettivi capigruppo per i fini indicati dalla Legge e dallo Statuto.
3. Ciascun gruppo consiliare deve essere composto almeno da due Consiglieri. I Consiglieri che non aderiscono ad alcun gruppo consiliare entrano a far parte del gruppo misto indipendentemente dal numero dei Consiglieri che vi confluiscono.
4. Ai capigruppo consiliari viene data tempestiva notizia per posta elettronica o, in mancanza, per posta ordinaria della pubblicazione all'Albo delle deliberazioni adottate dall'organo esecutivo, con il relativo elenco o con l'indicazione del sito informatico nel quale sono reperibili.
5. La costituzione dei Gruppi e la nomina dei Capigruppo è comunicata al Presidente del Consiglio dell'Unione e al Segretario prima dell'adunanza d'insediamento, con lettera sottoscritta da tutti i componenti del Gruppo. In mancanza della comunicazione è considerato Capogruppo il Consigliere più anziano di età.
6. Il Presidente, nella prima seduta utile, informa l'assemblea della avvenuta costituzione dei Gruppi Consiliari e di ogni successiva variazione.
7. E' istituita la Conferenza dei Capigruppo per la valutazione di fatti ed avvenimenti che per la loro rilevanza comportino un esame preventivo da parte delle forze politiche presenti in Consiglio. Essa è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione dei Comuni. Il Regolamento Consiliare ne stabilisce le modalità di funzionamento.

Art. 22. CONVALIDA, INCOMPATIBILITÀ A CONSIGLIERE DELL'UNIONE – CAUSE DI DECADENZA

1. Nella sua prima seduta di insediamento il Consiglio procede alla convalida dell'elezione dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.
2. Il Consigliere eletto dal rispettivo Consiglio comunale a ricoprire la carica di Consigliere dell'Unione, in un momento successivo rispetto all'ipotesi di cui al comma precedente, in relazione alla diversa durata del mandato amministrativo del Comune interessato, prima di poter legittimamente ricoprire la carica di Consigliere dell'Unione deve essere convalidato dal Consiglio con la stessa procedura. In caso di surrogazione dei Consiglieri dimissionari o dichiarati decaduti, si provvede come previsto dall'art. 45 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Si applicano ai Consiglieri dell'Unione le norme previste nel Capo II "Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità", del D.Lgs. n. 267/2000 sopra citato, in quanto compatibili, e successive norme integrative.
4. Il Consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificare il motivo in forma scritta, da spedirsi all'Unione entro tre giorni dalla

seduta del Consiglio in cui si è verificata l'assenza e, salvo il caso di motivato impedimento, può essere dichiarato decaduto con apposita pronuncia da parte del Consiglio stesso.

5. Le modalità saranno stabilite dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio.
6. Le altre cause di decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione sono quelle previste dalla legge.

Art. 23. PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO

1. La convocazione della prima seduta del Consiglio è disposta dal Consigliere più anziano secondo l'età, Presidente temporaneo, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del Segretario dell'Unione di cui al comma 4 dell'art. 15.
2. La seduta di cui al comma precedente e le eventuali sedute successive fino all'avvenuta elezione del nuovo Presidente sono convocate e presiedute dal Consigliere più anziano di età, Presidente temporaneo.

Art. 24. MODALITÀ' DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Presidente convoca il Consiglio su iniziativa propria o a richiesta di almeno un quinto, arrotondato per eccesso all'unità superiore, delle quote assegnate all'Unione, su richiesta dell'Organo di revisione quando siano riscontrate gravi irregolarità nella gestione, formula l'ordine del giorno e presiede i lavori secondo le norme dettate dal regolamento. In caso di dimissioni a tali adempimenti provvede il Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento anche del Vicepresidente, le funzioni sono svolte dal Consigliere in ordine di anzianità anagrafica.
2. L'avviso di convocazione, contenente il luogo, la data e l'ora di inizio della seduta, con gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, deve essere spedito a mezzo raccomandata almeno quattro giorni prima di quello fissato per la seduta o a mezzo notifica a mano del messo notificatore al domicilio indicato da ciascun Consigliere, almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. In caso d'urgenza, i termini sono ridotti a ventiquattro ore e su convocazione a mezzo di telegramma o posta elettronica certificata.
3. Ogni Consigliere può chiedere per iscritto che gli avvisi di convocazione, in deroga all'utilizzo della raccomandata, gli vengano recapitati mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato.
4. Entro gli stessi termini e con le medesime procedure previsti per la convocazione in caso d'urgenza, possono essere aggiunti altri oggetti oltre a quelli iscritti all'ordine del giorno.

5. Nell'avviso di convocazione a mezzo telegramma l'ordine del giorno può essere riportato in forma sintetica.
6. L'avviso di convocazione può contenere la previsione della prosecuzione della seduta del Consiglio in giorni successivi, anche non consecutivi, per l'esaurimento degli argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente, prima della conclusione della seduta del Consiglio, può disporre l'aggiornamento dei lavori ad altro giorno già fissato nell'avviso di convocazione per l'esaurimento degli argomenti all'ordine del giorno. In questo caso la convocazione del Presidente vale come avviso di convocazione per i Consiglieri a quel momento presenti, mentre l'avviso scritto dovrà essere inviato ai soli Consiglieri assenti.

Art. 25. CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO A RICHIESTA DEI CONSIGLIERI

1. La richiesta di convocazione del Consiglio da parte di almeno un quinto delle quote assegnate all'Unione deve contenere l'indicazione dell'oggetto degli argomenti di cui si chiede l'iscrizione all'ordine del giorno, che debbono essere ricompresi tra le materie elencate all'art. 4 del presente Statuto.
2. Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio inserendo all'ordine del giorno gli oggetti richiesti ritenuti ammissibili a norma del comma precedente e la seduta deve svolgersi entro venti giorni dalla data del deposito della richiesta dei Consiglieri presso la segreteria dell'Unione.

Art. 26. PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

1. Contemporaneamente alla spedizione ai Consiglieri, l'avviso di convocazione del Consiglio con allegato l'ordine del giorno deve essere pubblicato all'Albo Pretorio per rimanervi fino al giorno di riunione del Consiglio.
2. Il regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio può prevedere ulteriori forme di pubblicità dell'avviso, soprattutto con riferimento all'utilizzo del sito Internet dell'Ente e dei Comuni partecipanti e delle nuove tecnologie informatiche.
3. Il Presidente, per casi particolari, può disporre ulteriori forme di pubblicizzazione delle sedute del Consiglio.

Art. 27. DISCIPLINA DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà (1/2) più uno delle quote assegnate all'Unione ivi compreso il Presidente. Le sedute di seconda convocazione, da tenersi almeno dodici (12) ore dopo la seduta di prima convocazione, sono valide con la presenza di almeno un terzo (1/3) delle quote assegnate all'Unione ivi compreso il Presidente.

2. Le sedute sono pubbliche. In presenza di eccezionali circostanze il Consiglio può deliberare, salvo i casi già previsti per legge, a maggioranza assoluta delle quote dei Consiglieri assegnati, che una seduta o parte di essa non sia pubblica.
3. Salvo i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio dell'Unione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente del Consiglio dell'Unione o, in mancanza di questo, dal Consigliere in ordine di anzianità anagrafica.
4. Il Consiglio delibera o tratta solo su argomenti inseriti all'ordine del giorno dei lavori.

Art. 28. VOTAZIONI

1. Le votazioni avvengono a scrutinio palese, salvo i casi previsti dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio.
2. Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote rappresentate dai consiglieri votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa dalla legge o dallo Statuto. In ogni caso le quote dei consiglieri astenuti si computano nel numero delle quote necessarie a rendere valida la votazione. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare la validità della votazione. Le quote degli astenuti si sommano al numero delle schede per la determinazione del quorum dei Consiglieri necessari a rendere valida la deliberazione.
3. Qualora nelle nomine di competenza del Consiglio debba essere garantita la rappresentanza delle minoranze e non sia già predeterminata una forma particolare di votazione, risultano eletti coloro che, entro la quota spettante alle minoranze stesse e nell'ambito delle designazioni preventivamente espresse dai rispettivi capigruppo, abbiano riportato il maggior numero di voti anche se inferiore alla maggioranza assoluta dei votanti.
4. Per le nomine in cui sia prevista l'elezione con voto limitato risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nei limiti dei posti conferibili.
   In caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età.

Art. 29. ASTENSIONE OBBLIGATORIA

1. I Consiglieri devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti ed affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dalla sala della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al Segretario. In caso di astensione del Segretario, ove lo stesso non possa essere sostituito nei modi previsti dal presente Statuto, il Consiglio elegge un proprio componente a svolgere le funzioni di verbalizzazione.

Art. 30. VALIDITÀ DELLE PROPOSTE

1. Le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio debbono essere accompagnate dai pareri espressi dal responsabile del servizio interessato, previsti dal D.Lgs. n. 267/2000.
2. I pareri non sono richiesti per gli atti che siano di mero indirizzo politico.

Art. 31. COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni permanenti o temporanee con funzioni istruttorie, consultive e propositive di supporto all'attività degli organi deliberanti. Nella deliberazione consiliare costitutiva della commissione temporanea deve essere indicato il termine entro il quale la commissione deve concludere i propri lavori.
2. Ciascuna commissione può essere composta da tre membri di cui uno di minoranza o da cinque membri di cui due di minoranza in funzione dell'oggetto. Non possono far parte di commissioni il Presidente del Consiglio dell'Unione, il Presidente dell'Unione e gli Assessori, che hanno diritto comunque a partecipare senza diritto di voto.

Art. 32. REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio adotta il regolamento per disciplinare in dettaglio il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto.

Capo III – La Giunta dell'Unione

Art. 33. COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA GIUNTA

1. L'organo esecutivo di governo dell'Unione è la Giunta esecutiva, composta dal Presidente dell'Unione e da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione. Nei casi di incompatibilità del sindaco previsti dalla normativa vigente, fa parte della giunta un assessore con delega all'Unione stessa.
2. La Giunta, come già previsto per il Consiglio dell'Unione, ai sensi del comma 5 dell'art. 13, ha durata corrispondente a quella degli organi di governo dei Comuni partecipanti e, pertanto, è soggetta al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo corrispondente a quello della maggioranza dei Comuni aderenti.

3. Il Presidente dell'Unione presenta gli Assessori al Consiglio nella prima seduta successiva alla sua elezione.
4. I Sindaci possono essere sostituiti in caso di assenza o impedimento dal rispettivo Vicesindaco o da un assessore appositamente delegato, con gli stessi poteri.
5. Nel caso di scioglimento, ai sensi dell'articolo 141 del TUEL, del Consiglio del Comune cui appartiene uno dei componenti della Giunta esecutiva dell'Unione, quest'ultima è integrata dal Commissario governativo.
6. La cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di Presidente dell'Unione non determina la decadenza della Giunta. Sino all'elezione del nuovo Presidente, la Giunta rimane in carica e le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 34. INDENNITA' E RIMBORSI

1. Agli Assessori e al Presidente dell'Unione non è riconosciuta alcuna indennità, ferma restando quella ad essi spettante in quanto Sindaci dei rispettivi Comuni. Permane il diritto a fruire dei permessi, licenze, rimborsi spese e di ogni altra tutela spettante ai componenti degli organi delle Unioni in base alla vigente normativa statale in materia di "status degli amministratori".

Art. 35. COMPETENZA

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni.
2. La Giunta compie tutti gli atti che il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 prevede per le Giunte comunali e quelli espressamente previsti dal presente Statuto.
3. In particolare, la Giunta:
   a. attua gli indirizzi del Consiglio;
   b. svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio;
   c. riferisce al Consiglio sulla propria attività;
   d. adotta il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, in conformità agli indirizzi deliberati dal Consiglio;
   e. adotta, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio;
   f. competono in particolare alla Giunta:
      - l'adozione del Piano Esecutivo della Gestione, nel quale sono fissati gli obiettivi generali e settoriali della gestione, in rapporto con le programmazioni;
      - l'approvazione del progetto gestionale per l'effettivo esercizio dei servizi e delle funzioni conferite all'Unione;
   g. interpreta le convenzioni e risolve le relative controversie;

4. La Giunta istituisce conferenze settoriali, costituite da assessori comunali, con compiti istruttori, consultivi, di supporto, di approfondimento di questioni e di concertazione tra i Comuni inerenti funzioni e servizi degli stessi, in particolare per quelli gestiti in forma associata ed al fine di un corretto funzionamento dei sub ambiti di cui all'art. 11, riservandosi la decisione finale in merito.
5. Le singole convenzioni disciplinano in maniera compiuta ed esaustiva i rapporti tra la competenza della Giunta dell'Unione e la competenza delle singole Giunte comunali nelle materie conferite.

Art. 36. FUNZIONAMENTO

1. La Giunta è convocata dal Presidente dell'Unione che ne determina l'ordine del giorno.
2. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.
3. Alle sedute della Giunta partecipa, con le funzioni previste dalla legge per i segretari comunali, il Segretario dell'Unione.
4. Le deliberazioni, salve le diverse disposizioni di legge e del presente Statuto, sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto e sono sottoscritte dal Presidente dell'Unione e dal Segretario. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Possono essere invitati a partecipare gli assessori comunali competenti per materia, rappresentanti di enti pubblici, dirigenti ed esperti per l'esame di particolari argomenti all'ordine del giorno.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, per le adunanze e le deliberazioni della Giunta si applicano le disposizioni dettate dalla normativa in materia di enti locali e dall'apposito regolamento di funzionamento di cui la Giunta può dotarsi.
7. Salvo quanto diversamente previsto, le votazioni sono di norma palesi e rese per alzata di mano. Vengono svolte a scrutinio segreto le sole votazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e/o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.
8. Le deliberazioni della Giunta vengono pubblicate all'albo pretorio dell'Unione e sono raccolte in modo da garantirne la piena accessibilità.

Capo IV – Il Presidente dell'Unione

Art. 37. ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELL'UNIONE

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, a maggioranza assoluta delle quote assegnate, il Presidente dell'Unione tra i Sindaci dei Comuni che la costituiscono. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione viene ripetuta con le stesse

modalità. In caso di ulteriore esito negativo si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio. In caso di parità, è eletto Presidente dell'Unione il Sindaco più anziano d'età fra coloro che hanno riportato la parità dei voti.

2. Il Presidente dell'Unione dura in carica per l'intero mandato amministrativo. Nelle more dell'elezione funge da Presidente il Sindaco più anziano di età.
3. Il Presidente è eletto sulla base di un documento programmatico sottoscritto da consiglieri rappresentanti almeno 1/3 delle quote assegnate.
4. La cessazione per qualsiasi causa della carica di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza dall'ufficio di Presidente dell'Unione. In tale caso si provvede ad una nuova elezione.
5. Le dimissioni volontarie da Presidente dell'Unione, indirizzate alla Giunta e al Presidente del Consiglio dell'Unione, devono essere presentate personalmente. Esse sono assunte immediatamente al protocollo dell'Unione. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. La cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica di Presidente, non determina lo scioglimento degli altri organi politici.
6. Il Presidente può essere revocato dal Consiglio mediante l'approvazione, a maggioranza assoluta dei componenti, di una mozione sottoscritta da almeno 1/3 dei Consiglieri, che contenga il nominativo del nuovo Presidente, che si intende eletto con l'approvazione della mozione medesima.

Art. 38. FUNZIONI E COMPETENZE DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione dei Comuni. Esso esercita le funzioni a lui attribuite dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. In particolare, il Presidente:
   a. rappresenta l'Unione e presiede la Giunta;
   b. sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e svolge gli altri compiti attribuiti ai Sindaci dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Unione, relativamente alle funzioni e servizi conferiti non incompatibili con la natura delle Unioni comunali;
   c. sovrintende all'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;
   d. provvede a inizio legislatura e ordinariamente per la durata della stessa, sentita la Giunta, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
   e. provvede, previa deliberazione della Giunta, alla nomina e alla revoca del segretario dell'Unione;
   f. può attribuire specifiche deleghe a singoli componenti della Giunta o incarichi per oggetti determinati a singoli componenti del Consiglio. Entro 90 giorni dalla sua

elezione, il Presidente dà comunicazione al Consiglio della proposta degli indirizzi generali di governo dell'Ente che formano il proprio programma amministrativo, che il Consiglio approva in apposito documento.

Art. 39. VICEPRESIDENTE DELL'UNIONE

1. Il Vicepresidente viene nominato dal Presidente tra i Sindaci membri della Giunta e sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
2. Nelle stesse ipotesi, in caso di assenza od impedimento del Vicepresidente, le relative funzioni sono esercitate dal componente la Giunta dell'Unione più anziano di età.

TITOLO IV° - ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE

Art. 40. PRINCIPI GENERALI

1. L'attività amministrativa dell'Unione si svolge nell'osservanza del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo dell'Amministrazione, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati all'apparato gestionale, ai sensi della vigente disciplina di legge.
2. Agli organi elettivi compete, in particolare, di definire gli obiettivi ed i programmi da attuare e di verificare la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
3. Ai Responsabili dei servizi dell'Unione spetta in modo autonomo e con responsabilità di risultato la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
4. L'assetto organizzativo dell'Unione è improntato a criteri di autonomia operativa, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo e per il conseguimento di standard erogativi di qualità, in termini di efficacia, speditezza, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.
5. A tale fine l'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare:
   a. il costante monitoraggio delle azioni intraprese anche attraverso la periodica verifica dell'articolazione strutturale dell'ente;
   b. la flessibilità e interfunzionalità degli uffici dell'Unione attraverso l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva e necessaria integrazione anche tra gli uffici dei Comuni facenti parte dell'Unione.
6. L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali che lo rappresentano la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti i dipendenti medesimi, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali.

Art. 41. PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi si articola in strutture operative organizzate in modo da assicurare l'esercizio più efficace delle funzioni loro attribuite e secondo il principio che esse hanno carattere strumentale rispetto al conseguimento degli obiettivi determinati dall'Amministrazione.
2. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile costantemente adattabile sia in rapporto ai programmi dell'Amministrazione e al

progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti o assegnati dalla Regione o dalla Provincia, sia al perseguimento di migliori livelli di efficienza e funzionalità. A tale fine le dotazioni di personale previste per ciascuna struttura sono suscettibili di adeguamento e ridistribuzione, anche per periodi prefissati, nell'ambito della dotazione organica complessiva, in attuazione del principio della piena mobilità all'interno dell'ente, solo nel rispetto dei criteri generali normativamente stabiliti.

3. L'organizzazione è articolata, per quanto possibile, mediante sportelli collocati presso i Comuni, per non allontanare i servizi dai cittadini e dalle imprese.
4. L'Unione ricerca con i Comuni aderenti ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica. In tale contesto i Responsabili dell'Unione possono esprimere pareri e compiere attività previste dalla legislazione nazionale statale o regionale , anche per i singoli comuni, quando la legislazione stabilisce anche implicitamente che determinati atti, attinenti a funzioni che sono esercitate in forma associata, debbano comunque essere adottati dagli organi di governo dei singoli comuni.
5. Nei limiti della legge viene assunto, come principio generale di organizzazione, la massima semplificazione delle procedure, ferma l'esigenza inderogabile della trasparenza e della legalità formale e sostanziale dei singoli atti e dell'azione amministrativa nel suo insieme.

Art. 42. PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PERSONALE

1. La gestione del personale si ispira ai principi dell'efficienza, dell'efficacia e della responsabilizzazione individuale e di gruppo definita a tutti i livelli in termini di attività svolte e di risultati conseguiti.
2. L'Unione riconosce determinante, per il razionale perseguimento degli obiettivi prefissati, il costante aggiornamento professionale dei propri dipendenti.

Art. 43. ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. L'Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle Leggi, dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati.
2. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le regole di organizzazione dell'Ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio.

3. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato con deliberazione della Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e di quelli desumibili dal presente Statuto.

Art. 44. CONTROLLO INTERNO

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni all'ente, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi individua, oltre ai soggetti che devono effettuare i controlli più avanti indicati, metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti. A tal fine il bilancio di previsione annuale e pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, il rendiconto e tutti gli altri documenti contabili e programmatici devono consentire una lettura per programmi e obiettivi che permetta altresì l'attuazione di tutte le forme di valutazione e controllo prescritte in materia dalla specifica normativa di settore.

Art. 45. IL PERSONALE

1.Il personale dell'Unione è composto da:

a. dipendenti della soppressa Comunità Montana del Frignano;
b. dipendenti trasferiti dai Comuni partecipanti;
c. dipendenti reclutati direttamente dall'Ente in base alle normative vigenti.

2. L'Unione può altresì avvalersi di personale distaccato o comandato e di collaboratori esterni. Il personale dell'Unione è ripartito in una dotazione organica suddivisa in aree di attività. Per ogni area di attività, che può ricomprendere uno o più uffici, il Presidente provvede a nominare un Responsabile del Servizio. La Giunta, al fine di far fronte al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali, può deliberare la richiesta di trasferimento, distacco e/o comando di personale ai Comuni partecipanti
3. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali e gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regioni-enti locali.

Art. 46. IL SEGRETARIO

1. L'Unione si avvale di norma di un Segretario scelto dal Presidente tra i Segretari Comunali in servizio nei comuni aderenti all'Unione, che mantiene, fatte salve diverse disposizioni legislative, entrambe le funzioni.
2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità

dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di Servizio e ne coordina l'attività.

3. Il Segretario inoltre:
   a. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione avvalendosi dei necessari supporti tecnici ed ausili;
   b. può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
   c. esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente.
4. Il Segretario dell'Unione può delegare le funzioni di verbalizzazione ad un dipendente dell'Unione, anche in caso di sua assenza o impedimento.
5. Il regolamento di organizzazione dell'ente disciplina i rapporti tra il Segretario dell'Unione e i Segretari dei Comuni aderenti, da improntare a principi di collaborazione, semplificazione e trasparenza.

Art. 47. IL VICE SEGRETARIO

1. Il Presidente può nominare il Vice Segretario scegliendolo tra i funzionari ovvero tra il personale in possesso dei requisiti professionali necessari per l'accesso alla carriera iniziale di Segretario Comunale, fatta eccezione per il requisito dell'iscrizione al relativo Albo.
2. Il Vice Segretario sostituisce il Segretario in caso di assenza, impedimento o vacanza.

TITOLO V° - FINANZA E CONTABILITA'

Art. 48. PRINCIPI GENERALI

1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi.
2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 49. FINANZE DELL'UNIONE

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. In particolare all'Unione competono, anche secondo i termini definiti negli atti convenzionali stipulati tra i Comuni e la stessa Unione, le entrate derivanti da:
   a. tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;
   b. trasferimenti e contributi dello Stato, della Regione e degli Enti Locali;
   c. trasferimenti di risorse dai Comuni partecipanti in conformità di quanto stabilito dalle singole convenzioni che regolano il conferimento dei servizi;
   d. contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
   e. contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;
   f. trasferimenti della Regione e della Provincia per l'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti o delegati;
   g. trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;
   h. rendite patrimoniali;
   i. accensione di prestiti;
   j. prestazioni per conto di terzi;
   k. altri proventi o erogazioni.
3. I contributi regionali per l'incentivazione delle gestione associate eventualmente ricevuti possono essere destinati, dietro decisione della Giunta dell'Unione:
   a. alla copertura delle spese generali di funzionamento relative alla gestione associata e quindi in diminuzione delle quote di finanziamento;
   b. al finanziamento di settori specifici della gestione associata, per il loro consolidamento e/o rafforzamento;
   c. alla copertura di spesa per altri interventi riguardanti comunque tutti gli enti aderenti alla gestione associata.

4. L'Unione per ciascun esercizio finanziario provvede, con deliberazione della Giunta, a quantificare le risorse finanziarie che ogni Comune partecipante dovrà iscrivere nel proprio bilancio di previsione a titolo di finanziamento ordinario.
5. I comuni partecipanti all'Unione si obbligano a trasferire le risorse necessarie per il funzionamento dell'Ente nei termini e nelle misure stabilite con la deliberazione di approvazione del bilancio dell'Unione.

Art. 50. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DELLE SPESE

1. Ogni comune aderente all'Unione partecipa:
   a. alle spese direttamente imputabili allo svolgimento delle funzioni associate a cui il comune partecipa;
   b. alla quota di spese generali dell'Unione attribuibili alle stesse funzioni.
2. Le ulteriori spese generali dell'Unione sono ripartite tra i comuni in rapporto a parametri oggettivi approvati con specifico provvedimento della Giunta dell'Unione.
3. E' sempre possibile per ciascun comune aderente trasferire risorse aggiuntive all'Unione, rispetto a standard comuni determinati, in cambio di maggiori prestazioni per il Comune stesso o per i cittadini residenti nel proprio territorio.

Art. 51. RESPONSABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE DI COMUNI INADEMPIENTI

1. Ogni comune rimane responsabile per la diminuzione di entrata che dovesse originarsi per effetto di uno specifico comportamento omissivo, elusivo o contrario agli indirizzi già deliberati dall'Unione. La responsabilità può essere attribuita solo se la diminuzione di entrata sia effettiva rispetto alle previsioni di bilancio, risulti da documentazione certa e sia causata in via esclusiva dal comune interessato.

Art. 52. BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale dei rispettivi strumenti finanziari, il bilancio di previsione ed il rendiconto di gestione.
2. Il bilancio annuale di previsione è redatto secondo i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico – finanziario.
3. Il bilancio annuale è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Emilia Romagna.
4. I documenti di cui ai precedenti commi sono accompagnati da un programma di mandato, predisposto dal Presidente e di validità pari alla durata del suo mandato, che riporta gli obiettivi di carattere generale da perseguire nel periodo, anche in

rapporto a documenti esistenti di pianificazione strategica di cui all'art. 5 comma 2 dello statuto. Il programma di mandato viene aggiornato annualmente

5. Le proposte degli atti di bilancio sono trasmesse ai Consigli Comunali.
   I Comuni sono tenuti a considerare nella propria programmazione finanziaria tutti i costi strutturali iscritti nel bilancio dell'unione. Eventuali contribuzioni a favore dell'Unione potranno essere considerate contabilmente nei rispettivi bilanci al mero fine di ridurre le quote di contribuzione annua a carico dei comuni senza compromettere l'assetto strutturale della sostenibilità dei costi nelle programmazioni degli anni successivi.

Art. 53. RISULTATI DELLA GESTIONE

1. Il rendiconto della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, con la relazione illustrativa e tutti gli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati, viene predisposto dalla Giunta con l'apporto tecnico del Responsabile del Servizio Finanziario, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e quindi approvato dal Consiglio, entro il termine previsto dalla legge, con obbligo di riferimento espresso ai contenuti della relazione dell'organo di revisione.
2. Il rendiconto è impostato secondo i principi del bilancio e rendiconto sociale, orientato in modo esplicito verso i diversi portatori di interesse dell'Unione, con analisi degli effetti prodotti nell'ambito territoriale considerato.

Art. 54. REVISORE DEI CONTI

1. Il Revisore viene designato secondo la legislazione vigente.
2. Competono al Revisore dei conti le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.
3. Il Revisore non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di Revisore dei conti è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Unione.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'Unione connessi alla sfera delle sue competenze.
5. La cancellazione o la sospensione dall'albo dei revisori contabili è causa di decadenza.
6. Il compenso annuale del revisore è determinato dal Consiglio all'atto della nomina o della riconferma per tutta la durata del triennio ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.
7. Per quanto attiene la composizione dell'organo di revisione economico – finanziario viene fatto salvo quanto disposto all'art. 234 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 55. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

Art. 56. PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:
   a. da beni mobili e immobili derivanti da acquisti, permute, donazioni e lasciti;
   b. da attività finanziarie immobilizzate;
   c. da crediti, debiti, titoli ed altri rapporti giuridici attivi e passivi suscettibili di valutazione.
   d. dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi residuali facenti capo alla soppressa Comunità Montana del Frignano cui l'Unione subentra in attuazione delle disposizioni contenute nel relativo decreto di estinzione del Presidente della Giunta Regionale.
2. I beni dell'Unione sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.
3. L'Unione, inoltre, può essere consegnataria di beni di proprietà degli enti aderenti o di altri enti per lo svolgimento dei servizi e funzioni di competenza. Rimangono a carico degli enti proprietari gli oneri di manutenzione straordinaria, mentre per la manutenzione ordinaria si rimanda alla pianificazione finanziaria concordata tra gli enti.
4. In presenza di particolari interessi di carattere pubblico, sociale od economico, l'Unione può affidare i beni patrimoniali o comunque gestiti in comodato, uso gratuito, concessione o locazione, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge.

Art. 57. ATTIVITÀ CONTRATTUALE

1. Un apposito regolamento disciplina l'attività contrattuale, in conformità ai principi e alle disposizioni della normativa di settore applicabile agli enti locali.
2. Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Unione può stipulare convenzioni, accordi, protocolli e ogni altro negozio di diritto privato.

TITOLO VI° - DURATA SCIOGLIMENTO E RECESSO

Art. 58. DURATA E SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato con effetti giuridici decorrenti dalla data della sua costituzione.
2. Lo scioglimento dell'Unione – nei casi e nei limiti consentiti dalla legislazione nazionale e regionale - è disposto, su proposta del Consiglio dell'Unione, con conformi deliberazioni di tutti i Consigli Comunali dei Comuni aderenti recepite dal Consiglio dell'Unione, adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:
   a) la decorrenza dello scioglimento, che non potrà avere efficacia che a partire dal secondo anno successivo all'adozione delle deliberazioni consiliari di scioglimento;
   b) le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
   c) la destinazione delle risorse strumentali ed umane dell'Unione nel rispetto di quanto stabilito in materia dalla legge nazionale e regionale.
3. A seguito della delibera di scioglimento i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, si accollano le quote residue di competenza dei prestiti non ancora estinti e succedono all'Unione in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio.
4. Contestualmente a quanto disposto dal comma 3 le funzioni e servizi già di competenza dell'Unione sono riallocate ai sensi della normativa vigente.

Art. 59. ADESIONE DI NUOVI COMUNI - RECESSO DALL'UNIONE

1. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni di norma contermini, deliberata dai rispettivi Consigli Comunali con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvata dai Consigli Comunali dei Comuni già aderenti, su proposta del Consiglio dell'Unione.
2. L'adesione ha in ogni caso effetto a partire dall'anno solare successivo a quello di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto dell'Unione.
3. E' fatta salva l'integrità dell'Unione per l'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione e per quelle da gestire obbligatoriamente in forma associata; conseguentemente la possibilità di recedere dall'Unione è prevista solo in caso di passaggio ad altra Unione o in altre ipotesi consentite dalla legge. In tal caso, ogni Comune può recedere unilateralmente dall'Unione, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie; il

Consiglio dell'Unione e gli altri Consigli comunali prendono atto di tale deliberazione, assumendo gli atti conseguenti.

4. Fatto salvo il caso di cui all'art. 58 il recesso deve essere deliberato entro il mese di aprile ed ha effetto di norma a partire dal primo anno dall'adozione della deliberazione di recesso salvo cause adeguatamente motivate che lo rendano impossibile. Dal medesimo termine ha luogo la caducazione dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto.
5. Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente.
6. In caso di recesso di uno o più Comuni aderenti, ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità dei servizi conferiti all'Unione perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione con decorrenza dal termine di cui al precedente comma 4. Tali Comuni si dovranno accollare le quote residue di competenza dei prestiti eventualmente accesi oltre alle risorse umane e/o strumentali nonché attività e/o passività che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto, da valutarsi per ciascun servizio e funzione, in base alla valutazione del Consiglio dell'Unione.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 58 per i casi di scioglimento dell'Unione, il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinunzia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributi statali o regionali; rinunzia inoltre alla quota parte del patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributo dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabilee non possano essere effettuate compensazioni.
8. Se valutato necessario e/o su richiesta del Comune che recede, il Consiglio dell'Unione delibera la nomina di un Commissario liquidatore. La proposta di piano di liquidazione formulata dal Commissario deve essere approvata dal Consiglio dell'Unione. Le spese del Commissario sono poste a carico del Comune che recede se è lo stesso che ne ha fatto richiesta di nomina .

TITOLO VII° - TRASPARENZA, ACCESSO E PARTECIPAZIONE

Art. 60. PRINCIPI GENERALI

1. L'Unione valorizza ogni libera forma associativa fra i cittadini e promuove la loro partecipazione alla propria attività in particolare attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri Enti pubblici e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio per una migliore individuazione degli obiettivi da perseguire e per un più efficace svolgimento della sua attività di programmazione.
2. Allo scopo di realizzare i principi di cui al precedente comma, l'Unione:
   - assicura la più ampia informazione sulle attività svolte e programmate;
   - garantisce piena e concreta attuazione ai principi sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;
   - individua forme e momenti di coordinamento costanti con i Comuni membri, gli altri Enti pubblici operanti sul suo territorio, nell'ambito delle competenze sue proprie e con le altre forme associative;
   - favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli e associati e in particolare delle associazioni del volontariato, ai servizi di interesse collettivo.

Art. 61. ALBO PRETORIO

1. L'Unione ha un suo Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Il Segretario o un dipendente da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.

Art. 62. TRASPARENZA E PUBBLICITÀ DEGLI ATTI E DELL'AZIONE DELL'UNIONE

1. L'Unione informa la propria attività al principio di trasparenza; a tal fine tutti gli atti degli organi dell'ente sono pubblici ed accessibili ai cittadini sul sito internet dell'Unione, per favorirne la diffusione e la conoscenza e per garantire l'imparzialità della gestione.
2. Il flusso di informazioni da pubblicare e rendere accessibili, nel rispetto dei principi di finalità e proporzionalità, verrà vagliato sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali e dalle deliberazioni assunte dal relativo Garante.
3. L'Unione, per favorire la più ampia diffusione di notizie sulla propria attività, utilizza tutti i mezzi ritenuti idonei, facendo ricorso anche alle moderne tecniche di

comunicazione, ma considerando attentamente il problema della divisione digitale (digital divide) cui sono sottoposte le fasce più deboli di popolazione.

Art. 63. ACCESSO AGLI ATTI

1. I cittadini e i portatori di interesse possono accedere agli atti e ai documenti amministrativi dell'Unione e, in generale, alle informazioni e ai dati in possesso dell'ente, secondo le norme di legge e del presente statuto.
2. I consiglieri comunali dell'Unione hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia dei documenti nonché di ottenere tutte le altre notizie ed informazioni in possesso dell'Unione utili all'esercizio del mandato.
3. I consiglieri devono rispettare il segreto d'ufficio, il divieto di divulgazione di dati personali sensibili, di quelli relativi allo stato di salute e in generale di ogni notizia avente carattere di riservatezza.
4. Apposito regolamento sull'accesso stabilisce le modalità generali di informazione e di accesso ai documenti amministrativi dell'Unione e di intervento nei procedimenti amministrativi, nel rispetto dei diritti di tutela della privacy individuale.
5. Il regolamento di cui al comma 4 ed i conseguenti provvedimenti attuativi determinano, inoltre, il responsabile e il termine di ciascun tipo di procedimento, le modalità di intervento endoprocedimentale, i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e quelli entro cui l'ente deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.
6. L'Unione può concludere accordi con soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi, ai sensi della normativa vigente.

Art. 64. FINALITÀ DEI PROCESSI DI PARTECIPAZIONE DIRETTA DEI CITTADINI

1. Attraverso la partecipazione diretta dei cittadini alle decisioni che riguardano il sistema locale, l'Unione persegue i seguenti obiettivi:
   a. contribuire a rinnovare la democrazia e le sue istituzioni, integrandola con pratiche, processi e strumenti di democrazia partecipativa;
   b. promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di governo dell'Unione in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi;
   c. rafforzare, attraverso la partecipazione degli abitanti, la capacità di costruzione, definizione ed elaborazione delle politiche pubbliche;
   d. creare e favorire nuove forme di scambio e di comunicazione tra le istituzioni e la società;
   e. contribuire ad una più elevata coesione sociale, attraverso la diffusione della cultura della partecipazione e la valorizzazione di tutte le forme di impegno civico;

f. favorire l'inclusione dei soggetti deboli e l'emersione di interessi diffusi o scarsamente rappresentati;
g. sollecitare e attivare l'impegno e la partecipazione di tutti alle scelte e alla vita delle comunità locali;
h. promuovere la diffusione delle migliori pratiche di partecipazione e dei relativi modelli;
i. ricevere informazioni inerenti la soddisfazione degli utenti rispetto ai servizi erogati, anche mediante rilevazioni dirette.

Art. 65. PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI UTENTI

1. Nei diversi settori di competenza l'Unione favorisce e valorizza la partecipazione e il coinvolgimento dei diversi portatori di interessi, promuovendo la costituzione di organismi di partecipazione che sono attivamente coinvolti nei processi di formazione delle decisioni. Tali organismi potranno anche essere integrati o incorporati in analoghi organismi già esistenti a livello di zona.
2. L'Unione attiva strumenti per la comunicazione pubblica con lo scopo di:
   a. mantenere costantemente aggiornato il sito dell'Unione;
   b. promuovere la conoscenza e la pubblicizzazione dei servizi erogati in modo diretto e indiretto fra tutti gli interessati, anche attraverso campagne di comunicazione pubblica mirate e diversificate per target di utenza;
   c. assicurare la conoscenza dei diritti e dei doveri degli utenti, riceverne i reclami e fornire, ove possibile e sentite le parti coinvolte, le necessarie indicazioni per il superamento delle inefficienze riscontrate;
   d. fornire chiarimenti sull'iter dei singoli procedimenti, individuando e comunicando il nominativo del responsabile e quanto possa essere utile al cittadino per l'esercizio dei propri diritti. Tale servizio è effettuato in stretta connessione con gli uffici degli enti aderenti.

Art. 66. DIFENSORE CIVICO

1. L'Unione può istituire l'ufficio del Difensore Civico, nelle forme previste per legge, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa dell'Unione, la cui attività sarà disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio dell'Unione.
2. Il Difensore Civico ha il compito di tutela e di garanzia del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione secondo i principi di legalità, trasparenza, efficienza, efficacia ed equità.
3. Spettano al Difensore Civico le iniziative di mediazione e di conciliazione dei conflitti con la finalità di rafforzare la tutela dei diritti delle persone e, in particolare, per la protezione delle categorie dei soggetti socialmente deboli.
4. E' facoltà dell'Unione stipulare apposita convenzione per l'avvalimento del Difensore Civico di altri Enti, qualora sia ritenuta la soluzione più funzionale ed economica.

TITOLO VIII° - ATTIVITA' E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

Art. 67. PRINCIPI GENERALI

1. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Unione assume come criteri ordinari di lavoro il metodo della programmazione e quello della cooperazione con gli altri Enti Pubblici operanti sul territorio e in primo luogo con i Comuni membri.
2. L'Unione favorisce e promuove intese e accordi con i Comuni membri, con le Unioni limitrofe, con gli altri Enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di paesi appartenenti alla Unione Europea.

Art. 68. STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

1. Oltre ai documenti contabili previsionali espressamente previsti dalla legge, sono strumento di programmazione:
   - l'Accordo Quadro per lo sviluppo delle zone montane;
   - i Programmi Annuali Operativi attuativi dell'Accordo Quadro;
   - i Progetti speciali integrati.

Art. 69. ACCORDO QUADRO PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA

1. L'Unione promuove l'Accordo Quadro per lo sviluppo della montagna di cui alla L.R. 2/2004. Il contenuto dell'Accordo Quadro ed il procedimento per la sua sottoscrizione sono disciplinati dagli artt. 4 e 5 della L.R. 2/2004.

Art. 70. PROGRAMMI ANNUALI OPERATIVI ATTUATIVI DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'Accordo Quadro è attuato mediante Programmi Annuali Operativi.
2. I soggetti partecipanti all'Accordo Quadro e le azioni di competenza dei medesimi sono specificati nella L.R. 2/2004.
3. Il regolamento di contabilità prevede gli opportuni raccordi tra il bilancio di previsione annuale e il Programma Annuale Operativo e tra il bilancio pluriennale e l'Accordo Quadro.

Art. 71. PROGETTI SPECIALI INTEGRATI

1. Oltre che per le finalità specifiche previste dalla legge, l'Unione può attuare i propri fini istituzionali anche mediante la predisposizione e l'adozione di progetti speciali

integrati, assunti anche d'intesa e con il concorso di altri Enti pubblici e privati interessati alla promozione economico-sociale del territorio.

2. I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento e alla loro attuazione, sono regolati da appositi accordi e convenzioni stipulati tra le parti nei modi di legge.
3. Il regolamento di contabilità prevede gli opportuni raccordi tra il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il programma annuale operativo e i progetti speciali integrati.

Art. 72. STATUTO DELLA GOVERNANCE

1. Tutte le amministrazioni comunali aderenti all'Unione sono rappresentate all'interno del Consiglio e della Giunta.
2. Sono assegnati agli organi politici comunali rilevanti poteri di indirizzo e di controllo, con riferimento alle funzioni conferite, al fine di valorizzare il ruolo degli amministratori locali nel nuovo contesto dell'Unione di Comuni e per rafforzare l'azione politica complessiva dell'Unione. In tale ottica, le principali delibere dell'Unione vengono preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni - fermo restando l'assetto formale delle competenze illustrato nel presente Statuto.
3. Sono istituiti inoltre gli organismi di coordinamento e di raccordo tra Unione e Comuni, di seguito indicati, in modo da contemperare le esigenze di funzionalità e di speditezza dell'azione amministrativa con quelle a difesa dell'autonomia e dell'identità dei singoli Comuni. In particolare, è possibile istituire forme di consultazione dei consigli comunali al fine di esaminare annualmente le linee di andamento dei programmi dell'Unione e individuare i principali correttivi da apportare.
4. Possono essere convocate periodicamente le giunte comunali per esaminare il bilancio dell'Unione, il consuntivo e le altre questioni individuate dalla Giunta dell'Unione.
5. Possono essere istituiti i Coordinamenti tematici degli assessori comunali, con compiti di impulso e di verifica, da convocare in base alle esigenze a cura dei rispettivi settori dell'Unione.
6. Tutti i consiglieri comunali possono accedere ai documenti dell'Unione, secondo le modalità previste dal Testo unico.

Art. 73. PRINCIPI IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI. PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'

1. L'Unione gestisce i servizi pubblici locali ad essa conferiti nelle forme previste dalla legge.

2. L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui ha ricevuto conferimento da parte dei Comuni senza il loro preventivo consenso.
3. L'Unione, per l'esercizio delle funzioni conferite e nel rispetto delle convenzioni stipulate e se previsto nella delega conferita può assumere partecipazioni in enti, aziende o istituzioni e promuovere la costituzione di società di capitali per la gestione di servizi pubblici locali ovvero per la gestione di servizi strumentali, nel rispetto dei vincoli determinati dalla legge.
4. I rapporti tra l'Unione e i soggetti indicati nel comma 3 sono regolati da contratti di servizio tesi a disciplinare la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, gli aspetti economici del rapporto, le modalità di determinazione delle tariffe, i diritti degli utenti, i poteri di verifica, le conseguenze degli inadempimenti, le condizioni di recesso anticipato.
5. Il Consiglio dell'Unione definisce specifiche linee di indirizzo rivolte ai propri rappresentanti nei consigli di amministrazione delle società di capitali partecipate, affinché nelle stesse siano adottati codici etici e di comportamento nella prospettiva di una diffusione di strumenti di garanzia anche nei confronti degli utenti.
6. Ricorrendo i presupposti di fatto e di diritto, per lo svolgimento di determinate attività o funzioni amministrative, l'Unione può stipulare convenzioni con altri Enti in coerenza con le competenze conferite all'Unione stessa.

TITOLO IX° - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 74. ATTI REGOLAMENTARI

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, la Giunta presenta al Consiglio gli schemi dei regolamenti previsti dallo Statuto stesso e le proposte per l'adeguamento alle norme statutarie dei regolamenti in vigore.
2. Fino all'approvazione di propri atti regolamentari l'Unione adotta, per quanto compatibili con le norme del presente Statuto, i Regolamenti vigenti presso la soppressa Comunità Montana del Frignano.

Art. 75. IL PRESIDENTE TEMPORANEO

1. A garanzia della continuità amministrativa, in sede di costituzione dell'Unione, fino all'elezione del Presidente di cui all'art. 37, il Sindaco più anziano di età esercita in via temporanea e transitoria i relativi poteri e facoltà.

Art. 76. CONTINUITÀ AMMINISTRATIVA

1. In considerazione che l'Unione nasce per trasformazione della preesistente Comunità Montana del Frignano, l'Unione subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi pendenti in capo alla Comunità Montana del Frignano.
2. Restano in vigore tutti gli atti di organizzazione della Comunità Montana del Frignano sino alla modifica degli stessi.
3. Le convenzioni (di cui all'elenco allegato A) in essere tra i Comuni facenti parte della soppressa Comunità Montana del Frignano ed i rapporti finanziari conseguenti, continuano a rimanere in vigore fino all'approvazione delle delibere di conferimento all'Unione delle relative funzioni o servizi che ridefiniscono le modalità di gestione di ciascuna funzione o servizio gestito in forma associata.
4. Fino alla eventuale approvazione di un nuovo stemma e gonfalone di rappresentanza, rimangono in uso lo stemma e il gonfalone della Comunità Montana del Frignano, sostituendo la denominazione "Comunità Montana del Frignano" con "Unione dei Comuni del Frignano".

Art. 77. ADESIONI SUCCESSIVE DI COMUNI FACENTI PARTE DELL'AMBITO OTTIMALE

1. L'adesione successiva, entro il 1° gennaio 2014, dei Comuni facenti parte dell'ambito ottimale che non abbiano originariamente partecipato alla costituzione dell'Unione ai sensi dal comma 3 dell'art.32 della L.R. 25.7.2013 n. 9, è deliberata

dai Consigli Comunali dei nuovi Comuni aderenti e dal Consiglio dell'Unione con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

Art. 78. EFFETTI DELLO STATUTO E COSTITUZIONE DELL'UNIONE

1. La costituzione dell'Unione decorre dalla data di insediamento del suo Consiglio come eletto dai Consigli Comunali e produce l'effetto di estinzione della Comunità Montana del Frignano.
2. I termini di cui all'articolo 14 sono derogati in fase di prima costituzione da quelli previsti nel decreto del Presidente della Regione n. 121 del 25/06/2013.
3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio dei Comuni membri . Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria.
4. Copia del presente Statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono pubblicati all'Albo Pretorio dei Comuni aderenti all'Unione.
5. Lo Statuto viene altresì pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna ed inserito nella rete telematica regionale.
6. Lo Statuto viene inoltre inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
7. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di ordinamento degli Enti Locali.

Allegato "A" Statuto Unione dei Comuni del Frignano - CONVENZIONI	COMUNI ADERENTI	SCADENZA
Esercizio in forma associata del servizio di Sportello Unico per le Attivita' Produttive (S.U.A.P.).	Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Montese, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni e Sestola	31/12/2016
Esercizio e sviluppo in forma associata dei servizi informatici e del sistema informativo territoriale	Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni e Sestola	04/05/2017
Esercizio in forma associata di funzioni in materia di protezione civile	Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni e Sestola	31/12/2016
Gestione in forma associata delle funzioni catastali di cui all'art. 3, comma 2, lett. B, del DPCM 14 giugno 2007 (opzione di 2° livello)	Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni e Sestola	
Gestione in forma associata delle funzioni di polizia amministrativa locale e del servizio di polizia municipale tramite il Corpo intercomunale unico del Frignano	Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Pavullo nel frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato e Serramazzoni	31/12/2017
Gestione in forma associata delle funzioni in materia di riduzione del rischio sismico in attuazione dell'art. 3 della L.R. 30/10/08 n.19.	Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Montese, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni e Sestola	31/12/2014
Gestione in forma associata delle funzioni in materia di servizi sociali e di programmazione sociale, sanitaria e socio sanitaria.	Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni e Sestola	01/05/2018
Attribuzione delle funzioni del difensore civico comunale e della Comunità Montana al difensore civico della Provincia di Modena	Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Montese, Pavullo nel Frignano, Polinago, Riolunato e Serramazzoni	31/12/2014

Allegato "A" Statuto Unione dei Comuni del Frignano - CONVENZIONI	COMUNI ADERENTI	SCADENZA
Gestione in forma associata dell'Organismo Indipendente per la Valutazione previsto dall'art. 14 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150	Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montese, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni e Sestola	31/12/2013
Gestione in forma associata del canile comprensoriale ubicato in loc. "Corla" di Pavullo n/F.	Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni e Sestola	31/03/2016
Gestione in forma associata delle funzioni di centrale unica di committenza	Fanano, Lama Mocogno, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago e Riolunato	31/03/2018
Esercizio in forma associata delle funzioni in materia di vincolo idrogeologico di cui alla L.R. 21/04/1999 n. 3	Fiorano Modenese, Maranello, Prignano Sulla Secchia e Sassuolo	31/12/2018

Allegato B Statuto Unione dei Comuni del Frignano

Funzioni e servizi per i Comuni e le Unioni di Comuni				Funzioni fondamentali
01	**Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo**	a	*Organi istituzionali, partecipazione e decentramento*	a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale
		b	*Segreteria generale, personale e organizzazione*	
		c	*Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione*	
		d	*Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali*	
		e	*Gestione dei beni demaniali e patrimoniali*	
		f	*Ufficio tecnico*	
		g	*Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico*	
		h	*Altri servizi generali*	
02	**Funzioni relative alla giustizia**	a	*Uffici giudiziari*	
		b	*Casa circondariale e altri servizi*	
03	**Funzioni di polizia locale**	a	*Polizia municipale*	i) polizia municipale e polizia amministrativa locale
		b	*Polizia commerciale*	
		c	*Polizia amministrativa*	
04	**Funzioni di istruzione pubblica**	a	*Scuola materna*	h) edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici
		b	*Istruzione elementare*	
		c	*Istruzione media*	
		d	*Istruzione secondaria superiore*	
		e	*Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi*	
05	**Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali**	a	*Biblioteche, musei e pinacoteche*	
		b	*Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale*	
06	**Funzioni nel settore sportivo e ricreativo**	a	*Piscine comunali*	
		b	*Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti*	
		c	*Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo*	
07	**Funzioni nel campo turistico**	a	*Servizi turistici*	
		b	*Manifestazioni turistiche*	
08	**Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti**	a	*Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi*	b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico
		b	*Illuminazione pubblica e servizi connessi*	
		c	*Trasporti pubblici locali e servizi connessi*	
09	**Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente**	a	*Urbanistica e gestione del territorio*	c) catasto, ad eccezione delle funzioni manutenute allo Stato dalla normativa vigente d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale
		b	*Edilizia residenziale pubblica locale e peep*	
		c	*Servizi di protezione civile*	e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi
		d	*Servizio idrico integrato*	
				f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e

Funzioni e servizi per i Comuni e le Unioni di Comuni				Funzioni fondamentali
			Servizio smaltimento rifiuti	smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi
		f	*Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi (territorio e ambiente)*	
10	**Funzioni nel settore sociale**	a	*Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori*	g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini
		b	*Servizi di prevenzione e riabilitazione*	
		c	*Strutture residenziali e di ricovero degli anziani*	
		d	*Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona*	
		e	*Servizio necroscopico e cimiteriale*	
11	**Funzioni nel campo dello sviluppo economico**	a	*Affissioni e pubblicità*	
		b	*Fiere, mercati e servizi connessi*	
		c	*Mattatoio e servizi connessi*	
		d	*Servizi relativi all'industria*	
		e	*Servizi relativi al commercio*	
		f	*Servizi relativi all'artigianato*	
		g	*Servizi relativi all'agricoltura*	
12	**Funzioni relative a servizi produttivi**	a	*Distribuzione gas*	
		b	*Centrale del latte*	
		c	*Distribuzione energia elettrica*	
		d	*Teleriscaldamento*	
		e	*Farmacie*	
		f	*Altri servizi produttivi*	

UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA (RIMINI)

Statuto Unione di Comuni Montani "Valmarecchia"

UNIONE DI COMUNI MONTANI
"VALMARECCHIA"

S T A T U T O
APPROVATO DAI COMUNI ADERENTI:

- - Comune di NOVAFELTRIA – atto di Consiglio Comunale n. 65 del 13.11.2013
- - Comune di SAN LEO – atto di Consiglio Comunale n. 37 del 12.11.2013
- - Comune di PENNABILLI – atto di Consiglio Comunale n. 57 del 15.11.2013
- - Comune di SANT'AGATA FELTRIA – atto di Consiglio Comunale n. 19 del 18.11.2013
- - Comune di TALAMELLO – atto di Consiglio Comunale n. 42 del 12.11.2013
- - Comune di MAIOLO – atto di Consiglio Comunale n. 23 del 21.11.2013
- - Comune di CASTELDELCI (Commissario Prefettizio) – atto di Consiglio Comunale n. 6 del 19.11.2013
- - Comune di SANTARCANGELO (Commissario Prefettizio) - atto di Consiglio Comunale n. 61 del 13.11.2013
- - Comune di VERUCCHIO – atto di Consiglio Comunale n. 58 del 12.11.2013
- - Comune di POGGIO BERNI – atto di Consiglio Comunale n. 36 del 12.11.2013
- - Comune di TORRIANA – atto di Consiglio Comunale n. 31 del 12.11.2013

TITOLO I
FONTI NORMATIVE E FINALITA'

ART. 1
DENOMINAZIONE – SEDE – STEMMA

1. In attuazione del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, di seguito brevemente indicato "Testo Unico" e delle Leggi Regionali concernenti le discipline delle forme associative in materia di Enti Locali, di seguito brevemente indicate "Leggi Regionali" è costituita l'Unione di Comuni Montani denominata "Unione di Comuni VALMARECCHIA", tra i Comuni di CASTELDELCI, MAIOLO, NOVAFELTRIA, PENNABILLI, POGGIO BERNI E TORRIANA (Comune unico a completamento del processo di fusione in atto), SAN LEO, SANT'AGATA FELTRIA, SANTARCANGELO DI ROMAGNA, TALAMELLO, VERUCCHIO.
2. L'Unione di Comuni "Valmarecchia" – Unione Montana deriva dalla fusione della Comunità Montana Alta Valmarecchia con l'Unione di Comuni Valle del Marecchia e pertanto costituisce sviluppo di quest'ultima forma associativa preesistente. Subentra alla Comunità Montana Alta Valmarecchia a titolo universale ai sensi dell'art. 32 comma 2 della legge regionale 25 luglio 2013, n. 9, "Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione della legge di Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione". L'Unione eserciterà le funzioni ed i compiti delegati dalla legge regionale alla preesistente Comunità montana per tutti i Comuni precedentemente aderenti, ricevendo le relative risorse, oltre a subentrare, altresì, nel rapporto di lavoro con il personale assegnato all'esercizio di tali funzioni, in aggiunta alle funzioni già delegate all'Unione di Comuni Valle del Marecchia.

3. L'Unione dei Comuni Montani è Ente Locale, Unione dei Comuni, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi nazionali e regionali.
4. L'Unione ha sede legale ed amministrativa nel territorio del Comune di Novafeltria e altra sede amministrativa nel Comune di Poggio Torriana. I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio che la delimita. Possono essere previste sedi amministrative tenuto conto della centralità dei sub-ambiti organizzativi definiti dall'amministrazione e della peculiarità territoriale connessa alle funzioni delegate all'Unione.
5. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
6. L'Unione negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Unione di Comuni Montani "VALMARECCHIA".
7. L'Unione può dotarsi, con deliberazione del Consiglio, di un proprio stemma (e di un eventuale gonfalone) la cui riproduzione ed uso sono disciplinati da apposito regolamento.

ART. 2
STATUTO E REGOLAMENTI

1. Lo statuto dell'Unione è approvato o modificato dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze fissate dalla legge statale o regionale in materia di Unioni per le modifiche statutarie dei Comuni.
2. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione, alle quali devono conformarsi tutti gli atti normativi sotto ordinati.
3. L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate, per i rapporti anche finanziari con i Comuni e nelle materie di propria competenza.

ART. 3
FINALITA' E RUOLO

1. L'Unione è a tutti gli effetti Unione di Comuni montani ed esercita le competenze di legge per la tutela e promozione della montagna, attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, 2° comma, della Carta Costituzionale e della normativa in favore dei territori montani.
2. L'Unione, primariamente, si costituisce per promuovere il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle funzioni e dei servizi obbligatori per legge statale o regionale attraverso l'ottimizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali. Inoltre, per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti, in conformità alle vigenti leggi in materia. A tal fine, essa costituisce ente di riferimento dell'ambito ottimale per la gestione associata, ai sensi del Testo Unico e delle Leggi Regionali.
3. E' compito dell'Unione promuovere, altresì, l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali.
4. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività l'Unione si conforma ai principi di sussidiarietà, adeguatezza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.
5. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza, alla razionalizzazione dei costi, ferma restando la salvaguardia delle identità municipali e di un'adeguata gestione dei rapporti con i cittadini.
6. In particolare, l'Unione rappresenta l'ente di secondo livello scelto per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali che dovrà garantire l'informazione ai Comuni aderenti in merito alle politiche, indirizzi ed azioni rivolte al perseguimento delle predette finalità istituzionali.

ART. 4
DURATA E SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE

1. L'Unione è costituita con durata a tempo indeterminato.
2. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con conformi deliberazioni dei Consigli dei Comuni

aderenti e del Consiglio dell'Unione adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:

a. la decorrenza dello scioglimento, coincidente, ove possibile, con la scadenza dell'esercizio finanziario;
b. le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
c. la riallocazione delle funzioni di promozione e valorizzazione della montagna;
d. la destinazione dei beni mobili ed immobili, delle risorse finanziarie, strumentali ed umane dell'Unione.

3. A seguito della delibera di scioglimento, anche in forza a quanto stabilito nell'atto costitutivo, i Comuni aderenti all'Unione:
   a. ritornano nella piena titolarità:
      - dei beni mobili ed immobili conferiti;
      - delle funzioni e dei compiti conferiti;
   b. si accollano le quote residue di competenza dei prestiti non ancora estinti;
   c. succedono all'Unione in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio;
   d. se appartenuti alla Comunità Montana, succedono all'Unione disciolta nel diritto di proprietà dei beni mobili ed immobili originariamente costituenti il patrimonio della Comunità Montana stessa, per quanto di rispettiva competenza.
4. I beni mobili ed immobili di cui alle lettere a) e d) vengono suddivisi tra i Comuni aventi diritto al netto degli incrementi apportati ai medesimi beni che si restituiscono, previo riconoscimento al patrimonio dell'Unione disciolta del maggior valore aggiunto.
5. Contestualmente a quanto disposto dal 3° comma e 4° comma le funzioni e servizi dell'Unione sono riallocate ai sensi della normativa vigente ed il personale viene assegnato ai singoli Enti.

ART. 5
ADESIONE DI NUOVI COMUNI E RECESSO DALL'UNIONE

1. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni, deliberata dal Consiglio comunale con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvata dai Consigli dei Comuni già aderenti, su proposta del Consiglio dell'Unione approvata a maggioranza assoluta delle quote di voto assegnate.
2. L'adesione dovrà prevedere una congrua remunerazione dei costi iniziali affrontati dall'Unione per l'avvio dei servizi ed ha in ogni caso effetto a decorrere dal successivo esercizio finanziario.
3. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
4. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo. Dal medesimo termine ha luogo la caducazione dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto.
5. Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di Regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente.
6. Il Consiglio dell'Unione, nel prendere atto del recesso, sulla scorta di una opportuna valutazione organizzativa dei servizi da prestarsi a seguito del recesso, può prevedere che l'eventuale personale conferito all'Unione dal Comune recedente, sia mantenuto nell'organico dell'Unione stessa; diversamente viene riassegnato al Comune recedente.
7. Il recesso deve comunque garantire la continuità delle funzioni e dei rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'Unione.
8. Fatto salvo quanto previsto per i casi di scioglimento dell'Unione, il Comune che delibera di recedere dall'Unione:
   - si fa carico delle quote residue dei prestiti eventualmente accesi, oltre che delle risorse umane e/o strumentali nonché attività e/o passività che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto, da valutarsi per ciascun servizio e funzione, in base alla valutazione del Consiglio dell'Unione.
   - rinunzia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributi comunitari, statali o regionali;
   - rinunzia inoltre alla quota parte del patrimonio e demanio dell'Unione costituito con

contributo dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile. In tale ipotesi, il Consiglio dell'Unione potrà prevedere specifiche compensazioni.

ART. 6
FUNZIONI DELL'UNIONE

1. L'Unione è titolare di funzioni proprie, espressamente assegnate da disposizioni di legge statali e/o regionali e di funzioni specificatamente delegate dai Comuni e svolte in convenzione dall'Unione e di funzioni nella titolarità dei Comuni aderenti che gli stessi conferiscono in gestione all'Unione. In generale l'Unione:
    a. promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche culturali e sociali proprie del territorio montano;
    b. promuove lo sviluppo ed il progresso civile dei suoi cittadini e garantisce la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed all'attività amministrativa;
    c. promuove l'informazione dei cittadini residenti riguardante le decisioni e le iniziative di propria competenza ed i rapporti con gli Enti di governo comunitario, nazionale, regionale, provinciale e dei Comuni aderenti.
    d. organizza e gestisce l'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni prevedendo anche l'organizzazione di uno o più sub-ambiti omogenei;
    e. organizza e gestisce l'esercizio associato di funzioni conferite dallo Stato, dalla Regione Emilia Romagna o dalla Provincia o da altri soggetti istituzionali;
    f. favorisce l'introduzione di modalità organizzative e tecnico-gestionali atte a garantire livelli quantitativi e qualitativi di servizi omogenei nei Comuni membri, nonché forme associative di gestione di servizi di competenza comunale con valenza unitaria o per una o più sub-ambiti omogenei.
2. I Comuni aderenti possono conferire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali e attività istituzionali in genere.
3. All'Unione spettano, inoltre, tutte le competenze precedentemente attribuite alla Comunità Montana Alta Valmarecchia, in aggiunta alle competenze già conferite all'Unione Valle del Marecchia nell'ambito della programmazione ed attuazione delle politiche per la montagna, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 97/94, degli interventi speciali per la montagna e per la tutela delle zone svantaggiate e marginali, stabiliti dall'Unione Europea o dalle leggi statali e regionali.
4. L'elenco delle funzioni e/o servizi conferiti all'Unione Valmarecchia che corrisponde alle funzioni e servizi già delegati dai Comuni di Casteldelci, Maiolo, Talamello, Sant'Agata Feltria, Pennabilli, San Leo, Novafeltria alla Comunità Montana Altavalmarecchia a cui l'Unione subentra a titolo universale, è indicato nell'allegato "A" del presente Statuto, immediatamente prima l'elenco delle funzioni e servizi già delegati alla medesima Unione dai Comuni di Torriana, Poggio Berni, Verucchio e Santarcangelo di Romagna.
5. L'Unione svolge, inoltre, le attribuzioni di centrale unica di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture dalla data in cui tale gestione associata diviene obbligatoria per i Comuni tenutisi ex lege e per quelli che vi aderiscano. Con apposito accordo tra l'Unione ed i Comuni aderenti saranno definite le misure organizzative e le risorse necessarie per un adeguato svolgimento di tali compiti, le modalità di relazione con ciascun Comune per consentire una snella e razionale attuazione dei procedimenti amministrativi e le modalità di risoluzione dei conflitti in caso di contenzioso promosso da soggetti terzi.
6. Nuovi conferimenti di funzioni e/o servizi e/o attività istituzionali possono essere successivamente deliberati dai Comuni interessati, con le modalità specificate nel presente Statuto.

ART. 7
MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLE COMPETENZE ALL'UNIONE

1. Il conferimento delle funzioni e dei servizi all'Unione, che deve essere integrale, viene

effettuato previo accordo di un numero di enti pari almeno alla maggioranza dei Comuni dell'Unione o appartenenti ai sub-ambiti di cui all'art. 29, se costituiti e se circoscritto ad essi, fermo restando l'indirizzo della ricerca di un'adesione unitaria da parte degli enti aderenti all'Unione.

2. Il conferimento di funzioni e dei servizi è in linea di principio a tempo indeterminato. Conferimenti di durata minore non potranno comunque essere inferiori a cinque anni.
3. Il conferimento, delle funzioni e servizi si perfeziona con l'approvazione, a maggioranza semplice, da parte dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti e subito dopo del Consiglio dell'Unione, di una convenzione, previa analisi che identifichi e valuti i costi e i benefici del conferimento medesimo, sia per i singoli Comuni che per l'Unione.
4. La convenzione da sottoscrivere formalmente deve, in ogni caso, prevedere:
    a. il contenuto della funzione o del servizio conferito;
    b. criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli enti;
    c. gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
    d. la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni;
    e. l'eventuale durata, nel caso in cui la durata medesima non coincida con quella dell'Unione e che non potrà, comunque, essere inferiore a cinque anni;
    f. le modalità del recesso ed i relativi effetti risarcitori e sanzionatori.
5. Contestualmente all'approvazione dello schema di convenzione, il Consiglio dell'Unione effettua una verifica in merito alle modalità e condizioni del conferimento, al fine di valutare l'accettazione o meno del conferimento stesso. La mancata accettazione dovrà essere adeguatamente motivata.
6. L'individuazione delle competenze oggetto di conferimento è operata in base al principio della ricomposizione unitaria ed integrale delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, tale da evitare di lasciare in capo al Comune attività e compiti residuali.
7. L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti conferiti all'atto dell'approvazione della delibera con la quale si perfeziona tale conferimento.
8. La revoca all'Unione di funzioni e compiti già conferiti, è deliberata dai Consigli Comunali interessati, entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto i Comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successori. Nel caso di revoca anticipata rispetto alla durata minima di cinque anni, la stessa è priva di ogni effetto, salvo che non sia disposta di comune accordo tra tutti gli enti aderenti.

ART. 8
MODALITÀ DI GESTIONE DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI CONFERITI

1. Le funzioni e servizi conferiti sono gestiti nelle forme di gestione previste dalla normativa di riferimento od applicabile agli enti locali. A titolo puramente esemplificativo tale esercizio potrà avvenire: di norma con impiego di personale proprio, distaccato comandato o trasferito dai Comuni; mediante affidamento a terzi sulla base delle procedure normativamente disciplinate; ovvero mediante affidamento diretto ad un Comune dell'Unione, con apposita convenzione.
2. L'Unione può stipulare convenzioni, ai sensi del Testo Unico degli enti locali, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché ente capofila dell'esercizio associato sia l'Unione o una delle Unioni. In tali casi i corrispettivi devono essere quantificati tenendo conto di una congrua remunerazione dei costi diretti, indiretti e generali.

ART. 9
MODALITÀ DI RIPARTIZIONE SPESE ED ENTRATE

1. Le spese generali dell'Unione sono ripartite tra tutti i Comuni aderenti, in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Le spese relative a singole funzioni e servizi vengono ripartite in base ai criteri previsti dalle rispettive convenzioni, in ragione anche della natura e dei bacini di utenza di ciascun servizio.
2. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte di tutti i Comuni, le spese vengono ripartite secondo le modalità fissate nelle relative convenzioni; i relativi introiti e spese confluiscono nel bilancio dell'Unione e contribuiscono a determinare il risultato della gestione.

3. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi che interessi soltanto alcuni dei Comuni aderenti all'Unione, il riparto delle entrate e delle spese riguarderà, esclusivamente, i Comuni interessati attraverso il Piano Esecutivo di Gestione predisposto per ciascun servizio o funzione trasferita, mediante istituzione di centro di costo nell'ambito del bilancio dell'Unione, allo scopo di potere rilevare la gestione contabile del servizio. In questo caso, il risultato della gestione, sia per l'impiego dell'avanzo che per il ripiano del disavanzo, coinvolgerà esclusivamente i Comuni che hanno stipulato la convenzione.

TITOLO II
GLI ORGANI

CAPO I
GLI ORGANI DELL'UNIONE

ART. 10
GLI ORGANI DELL'UNIONE

1. Sono organi di governo:
   - il Consiglio.
   - la Giunta.
   - il Presidente dell'Unione.
2. Sono organi a rilevanza istituzionale: la Conferenza di sub-ambito, laddove istituita, le eventuali Commissioni Consiliari, e l'Organo di Revisione dei Conti.
3. Sono organi gestionali: il Segretario, i Dirigenti e i Responsabili di servizio secondo l'organizzazione adottata.
4. Gli organi di cui ai precedenti commi esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente.
5. L'elezione, la nomina e la composizione degli organi dell'Ente, si uniforma a principi di pari opportunità, garantendo, laddove possibile, la presenza di entrambi i sessi nelle giunte, negli organi collegiali dell'Unione, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essa dipendenti.

ART. 11
GLI ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE

1. Gli organi di governo costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.
2. L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti e per la loro costituzione sono regolate dalla legge e dalle norme del presente Statuto.
3. Gli organi di governo dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo. In caso di consultazioni amministrative a scadenza temporalmente differenziata, si provvede al rinnovo dei rappresentati dei soli Comuni interessati alle elezioni.
4. In tutti casi di rinnovo, i Sindaci eletti entrano immediatamente in carica anche negli organi dell'Unione, salvo nei casi di loro incompatibilità per disposizione di legge nei quali attivare il procedimento di delega e sostituzione già prevista dalla legge regionale.
5. La rappresentanza degli organi collegiali limitatamente al periodo utile al rinnovo delle cariche è garantita mediante l'istituto della "prorogatio" dei rappresentanti uscenti.
6. Gli organi di governo dell'Unione sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati. Ad essi si applicano le disposizioni in materia di "status di amministratori" dal t.u. enti locali nonché le specifiche disposizioni previste dal presente Statuto.
7. Gli organi di governo dell'Unione, nel caso in cui debbano deliberare su materie di esclusivo interesse dei comuni montani, si riuniscono con composizione ristretta riservata ai soli

rappresentanti dei Comuni montani o parzialmente montani. In tal caso, i rappresentanti dei Comuni non montani non sono conteggiati ai fini della determinazione del quorum strutturale.

CAPO II
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

ART. 12
COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione.
2. Spettano al Consiglio tutte le attribuzioni dei Consigli Comunali di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 (TUEL). In particolare ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
    a. lo Statuto dell'Ente, per quanto di competenza, i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, i regolamenti, ad esclusione di quelli previsti all'art. 38 del presente Statuto;
    b. gli accordi quadro, il programma annuale operativo, i programmi di settore;
    c. programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconti;
    d. convenzioni con i Comuni, con la Provincia ed altri Enti Pubblici, la costituzione e la modificazione di forme associative;
    e. l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
    f. assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione della Unione dei Comuni a società di capitali, affidamento di attività o di servizi mediante convenzione;
    g. la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;
    h. indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
    i. contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio ed emissione di prestiti obbligazionari;
    j. spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
    k. acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previste espressamente da atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza dell'Esecutivo, del Segretario o di altri funzionari;
    l. definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Unione di Comuni presso enti, aziende e istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge o da Statuti e regolamenti degli Enti interessati;
    m. approvazione degli accordi quadro in forza alla legge regionale sulla "Montagna".
3. Nell'ipotesi di istituzione delle Conferenze di sub-ambito, di cui al successivo art. 30, la funzione di programmazione propria del Consiglio dell'Unione è finalizzata a favorire le interrelazioni e collaborazioni fra più ambiti di intervento ed a coordinare l'azione degli organi di decentramento nell'ambito dell'azione unitaria dell'Unione, identificando gli obiettivi minimi, sia in termini quantitativi che qualitativi, nonché il tetto massimo entro il quale contenere i singoli interventi.
4. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi, nemmeno in via d'urgenza, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

ART. 13
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dal Presidente dell'Unione e da due consiglieri per ciascun Comune, uno dei quali per la minoranza, mentre, per il Comune di Santarcangelo di Romagna, da quattro consiglieri di cui due di minoranza. Nel Consiglio dell'Unione così costituito, il presidente dell'Unione dispone di due voti, il rappresentante consiliare della maggioranza del Comune di appartenenza dispone del doppio delle quote di voto spettanti al rappresentante di minoranza; inoltre ciascun consigliere dispone di un numero di quote di voto in misura differenziata come determinate nella seguente tabella

N. COMPONENTI DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE					
N.	COMUNE	N. CONSIGLIERI		N. QUOTE VOTO/CONSIGLIERE	
		di maggioranza	di minoranza	di maggioranza	di minoranza
1	CASTELDELCI	1	1	2	1
2	MAIOLO	1	1	2	1
3	TALAMELLO	1	1	2	1
4	SANT'AGATA FELTRIA	1	1	2	1
5	PENNABILLI	1	1	2	1
6	SAN LEO	1	1	2	1
7	POGGIO TORRIANA	1	1	4	2
8	NOVAFELTRIA	1	1	4	2
9	VERUCCHIO	1	1	4	2
10	SANTARCANGELO DI R.	2	2	10	5
	Totale	23 (= 22 + 1 presidente)		53 (= 34 + 17 + 2 presidente)	

2. Il Consiglio dell'Unione è validamente riunito, in prima convocazione, alla presenza di 12 componenti che rappresentino anche 28 quote di voto come da tabella sopra riportata. In seconda convocazione sono sufficienti 8 componenti che rappresentino anche 18 quote di voto. Il Consiglio adotterà validamente le proprie deliberazioni con il voto favorevole della metà più uno delle quote voto dei votanti, purchè non inferiori a ventidue o diciotto in seconda convocazione, fatte salve le maggioranze qualificate stabilite dalla legge, dal presente Statuto o dal Regolamento di funzionamento del Consiglio.
3. In caso di procedimento legislativo di fusione tra due o più Comuni aderenti all'Unione, le quote di voto dei rappresentanti del nuovo ente saranno determinate dal Consiglio dell'Unione in base alla fascia demografica di appartenenza del nuovo Ente calcolata in conformità a quando dispone l'art. 156 c. 2 del D.Lgs. 267/2000, secondo i seguenti criteri: fino a 5.000 abitanti, 3 voti; tra 5.001 e 15.000, 6 voti; oltre i 15.000 15 voti.
4. Il Consiglio è composto esclusivamente dai consiglieri eletti dai Consigli comunali tra i propri componenti. I componenti della Giunta dell'Unione partecipano ai lavori del Consiglio con diritto di intervento ma senza diritto di voto.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, il Sindaco può essere eletto come rappresentante consiliare di maggioranza.

ART. 14
ELEZIONE, DIMISSIONI, SOSTITUZIONE E DURATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI

1. I Consigli Comunali provvedono all'elezione dei propri rappresentanti nel Consiglio dell'Unione con il sistema del voto separato e limitato in modo che i consiglieri eletti garantiscano la rappresentanza della maggioranza e della minoranza consiliare. In caso di parità di voto verrà eletto il consigliere che abbia riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale. In caso di ulteriore parità prevarrà il consigliere più giovane per età.
2. I Consigli Comunali interessati provvedono all'elezione dei Consiglieri dell'Unione entro e non oltre quarantacinque giorni dalla seduta di insediamento. In caso di surrogazione dei Consiglieri dimissionari o dichiarati decaduti, il Consiglio Comunale interessato dovrà provvedere entro il

termine di trenta giorni, che decorrerà dalla data di presentazione delle dimissioni o della dichiarazione di decadenza.

3. La prima elezione dei membri del Consiglio dell'Unione da parte dei Consigli Comunali, dovrà tenersi entro trenta giorni dall'entrata in vigore dello Statuto dell'Unione.
4. In caso di mancata elezione dei propri rappresentanti da parte dei Comuni entro i termini di cui sopra, in via suppletiva e fino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell'Unione i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente, tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco. In caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più giovane. Il Presidente dell'Unione è tenuto a segnalare il caso al Presidente della Giunta Regionale e al Prefetto.
5. Allo scioglimento di un Consiglio comunale, i rappresentanti del Comune restano in carica sino alla loro sostituzione da parte del nuovo Consiglio comunale o da parte del commissario nel caso di gestione commissariale. Nel caso in cui lo scioglimento del Consiglio comunale avvenga prima dell'elezione dei rappresentanti del Comune, il Commissario partecipa ai lavori del Consiglio dell'Unione con tutte le quote di voto spettanti al Comune commissariato.
6. Salvo il caso di cui al comma precedente, ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere comunale – che costituisce titolo e condizione per l'appartenenza al Consiglio della Unione – decade per ciò stesso dalla carica ed è sostituito da un nuovo Consigliere eletto secondo le modalità previste dal presente articolo.
7. I nuovi componenti entrano a far parte del Consiglio dell'Unione nella prima seduta successiva alla loro elezione, previa convalida.
8. Le dimissioni da Consigliere della Unione sono comunicate per iscritto al Sindaco del Comune di appartenenza e al Consiglio dell'Unione. Sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci con la presentazione al protocollo dell'Unione.
9. La sostituzione del consigliere dell'Unione, che può essere deliberata in ogni tempo dal Consiglio Comunale di cui è espressione, avviene secondo le modalità previste dal presente articolo.
10. Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo dei Consigli dei Comuni membri, a cui deve far seguito il rinnovo del Consiglio della Unione, il Consiglio della stessa può adottare solo gli atti urgenti e improrogabili.

ART. 15
PRIMA SEDUTA, DURATA E RINNOVO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

1. Il Consiglio dura in carica sino al suo rinnovo, che avviene a seguito del rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni che costituiscono l'Unione.
2. I componenti il Consiglio dell'Unione, rappresentanti i Comuni non interessati dalla tornata elettorale, restano in carica sino alla scadenza del loro mandato.
3. Il Consiglio dell'Unione si intende legittimamente rinnovato con l'acquisizione agli atti delle attestazioni dell'avvenuta elezione con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni che costituiscono l'Unione. Dal ricevimento di tali attestazione decorrono i termini per la convocazione della prima seduta del rinnovato Consiglio.
4. La prima seduta del Consiglio dell'Unione viene convocata dal Sindaco più anziano di età entro dieci giorni dalla comunicazione dall'avvenuto rinnovo, a seguito della elezione dei consiglieri da parte dei Consigli Comunali.
5. In prima seduta si provvede alla convalida dell'elezione dei propri componenti, alla nomina del Presidente del Consiglio dell'Unione.

ART. 16
DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIERE

1. Il Consigliere rappresenta l'intera Unione ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato, ha diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, ed ha libero accesso a tutti gli uffici, con diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie, ivi comprese le copie degli atti dell'ente e delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'Unione.

2. Può proporre interrogazioni e mozioni nei modi previsti dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio. Può svolgere incarichi a termine su diretta attribuzione del Presidente dell'Unione, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimentale esterna.
3. Il Consigliere ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari di cui fa parte.
4. Il Consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificare il motivo in forma scritta, da spedirsi alla Unione prima dello svolgimento e comunque non oltre tre giorni dalla seduta del Consiglio in cui si è verificata l'assenza e, salvo il caso di motivato impedimento, deve essere dichiarato decaduto. Le modalità saranno stabilite dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio.
5. Ai consiglieri si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statali normativamente vigenti in materia di "status degli amministratori", con riferimento a permessi, licenze, gettoni di presenza e rimborsi spesa. Tuttavia ad essi non è riconosciuta alcuna indennità aggiuntiva rispetto a quella ad essi spettante in qualità di Sindaci/Consiglieri dei rispettivi Comuni.

ART. 17
GARANZIA DELLE MINORANZE E CONTROLLO CONSILIARE

1. Il Consiglio, per garantire la partecipazione e l'esercizio del controllo da parte di tutti i Consiglieri può prevedere la istituzione di Commissioni Consiliari con compiti e nel numero definite nel Regolamento di Funzionamento del Consiglio.
2. La presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia, se costituite, è attribuita alle minoranze consiliari.
3. Il Consiglio, a maggioranza assoluta di voti, può istituire al proprio interno Commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento del Consiglio e dalla delibera di nomina delle Commissioni. Con il medesimo Regolamento si disciplineranno forme di raccordo fra il Consiglio dell'Unione ed i Consigli comunali dei comuni aderenti.
4. In relazione all'articolazione dei servizi e delle funzioni per specifici ambiti, è prevista la facoltà di istituire Commissioni consiliari per ciascun sub-ambito formalmente previsto, con i compiti di trattare questioni specifiche riferite all'ambito territoriale di riferimento.

ART. 18
INCOMPATIBILITÀ A CONSIGLIERE DELL'UNIONE E CAUSE DI DECADENZA

1. Nella sua prima seduta di insediamento, il Consiglio procede alla convalida dell'elezione dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.
2. Il Consigliere eletto a ricoprire la carica di Consigliere della Unione dei Comuni Montani, in un momento successivo rispetto all'ipotesi di cui al comma precedente, prima di poter legittimamente ricoprire la carica di Consigliere, deve essere convalidato dal Consiglio.
3. Si applicano ai Consiglieri dell'Unione le norme previste in materia di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità degli amministratori locali dei Comuni.
4. Le cause di decadenza dalla carica di Consigliere sono quelle previste dalla legge e dal presente Statuto.

ART. 19
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

1. Nella prima adunanza il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente del Consiglio, con votazione palese a maggioranza qualificata dei 2/3 delle quote di voto assegnate. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta, con le medesime modalità, nella successiva seduta da tenersi entro 10 gg. Nel caso di esito negativo si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto Presidente del Consiglio colui che raccoglie il maggior numero di voti o il più giovane di età nel caso di parità.
2. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio verso l'esterno e ne dirige i lavori secondo il Regolamento, tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni. In particolare:
    a. convoca e presiede il Consiglio nei modi e nelle forme stabilite dal Regolamento;
    b. vigila sul regolare funzionamento delle Commissioni Consiliari;

c. notifica agli Enti interessati le nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge, Statuti, Regolamenti convenzioni e patti in genere.

3. In caso di assenza o impedimento il Presidente del Consiglio è sostituito dal Vice Presidente eletto con le stesse modalità del Presidente. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio devono essere di espressione politica diversa (maggioranza e minoranze consiliari).
4. In caso di dimissioni del Presidente o di cessazione di questi dalla carica per altro motivo, il Consiglio procede ad una nuova elezione con le modalità previste dal presente articolo.
5. Il Presidente del Consiglio dell'Unione, in caso di trattazione di tematiche che coinvolgano anche la competenza programmatoria e di indirizzo consiliare, può essere invitato a presenziare alle sedute della Giunta dell'Unione. Non concorre a determinare il numero legale per la validità della seduta suddetta.
6. Il Presidente del Consiglio convoca le sedute successive a quella di insediamento con apposita comunicazione indicante l'ordine del giorno.
7. La seduta può avere carattere ordinario, straordinario, urgente secondo le previsioni del regolamento per il funzionamento del Consiglio
8. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedono, un quinto dei consiglieri assegnati o il Presidente dell'Unione, inserendo all'ordine del giorno gli oggetti dagli stessi richiesti. Il Presidente assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

ART. 20
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta delle quote di voto assegnate, il regolamento per disciplinare in dettaglio il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modificazioni di tale regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.
2. Il regolamento disciplina:
   a. le modalità di convocazione del Consiglio e i soggetti abilitati a richiederla;
   b. le modalità di svolgimento delle sedute e dei relativi lavori;
   c. i casi in cui le sedute si svolgono in seduta segreta, fermo restando il principio generale della pubblicità delle sedute stesse;
   d. le modalità di votazione e i casi in cui si vota a scrutinio segreto, fermo restando il principio generale del voto palese;
   e. il diritto di iniziativa dei consiglieri;
   f. l'eventuale istituzione delle Commissioni Consiliari permanenti, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, con le relative norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori, fermo restando il principio che alle Commissioni Consiliari non possono essere attribuiti poteri deliberativi, ma solo referenti e istruttori;
   g. la costituzione dei gruppi consiliari;
   h. le modalità di trattazione degli argomenti sottoposti al Consiglio e le modalità di discussione e di approvazione degli atti deliberativi.

ART. 21
ASTENSIONE OBBLIGATORIA

1. I Consiglieri devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti ed affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dalla sala della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al Segretario. In caso di astensione del Segretario, ove lo stesso non possa essere sostituito nei modi previsti dal presente Statuto, il Consiglio elegge un proprio componente a svolgere le funzioni di verbalizzazione.
3. Nelle ipotesi in cui il Consiglio è chiamato a decidere su funzioni conferite dalla non totalità dei Comuni, in particolare con riferimento alle gestioni associate obbligatorie ai sensi dell'art. 14 del d.l. 78/2010, devono obbligatoriamente astenersi i rappresentanti dei Comuni di volta in volta non assoggettati all'obbligo normativo anzidetto e non interessati dal conferimento. In tali ipotesi gli astenuti vengono computati ai soli fini della determinazione del quorum strutturale. Il

Consiglio dell'Unione, su proposta della Conferenza dei capigruppo, con votazione preliminare da rendersi secondo le maggioranze ordinarie, valuta i casi in cui, viceversa, alla votazione partecipano comunque tutti i consiglieri, trattandosi di decisione con valenza generale.

ART. 22
GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri si possono costituire in gruppi consiliari.
2. La costituzione dei gruppi consiliari e l'adesione ad un determinato gruppo sono riservate alla libera scelta di ciascun Consigliere. I gruppi consiliari nominano i rispettivi capigruppo e ne danno comunicazione al Presidente del Consiglio.
3. Ciascun gruppo consiliare deve essere composto almeno da due consiglieri, salvo il caso di unico rappresentante di partito o gruppo politico costituito in gruppo parlamentare in uno dei rami delle Camere o in gruppo consiliare nel Consiglio Regionale dell'Emilia Romagna all'inizio della legislatura in corso al momento dell'elezione. I Consiglieri che non aderiscono a nessun gruppo consiliare entrano a far parte del gruppo misto.
4. il regolamento del consiglio dell'Unione può disciplinare le modalità di costituzione dei gruppi consiliari con le relative attribuzioni.
5. E' istituita la Conferenza dei capigruppo per supportare il Presidente del Consiglio nella programmazione dei lavori dell'organo consiliare e per la valutazione di argomenti che per la loro rilevanza comportino un esame preventivo da parte delle forze politiche presenti in Consiglio. E' convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio. Il Regolamento Consiliare ne stabilisce le modalità di funzionamento.

CAPO III
IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

ART. 23
IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Unione dei Comuni, ed esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. In particolare, il Presidente:
    a. rappresenta l'Unione e presiede la Giunta;
    b. è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione dei Comuni;
    c. sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e svolge gli altri compiti attribuiti ai Sindaci dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Unione, relativamente alle funzioni e servizi conferiti non incompatibili con la natura delle Unioni comunali;
    d. sovrintende l'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;
    e. provvede a inizio legislatura e ordinariamente per la durata della stessa, sentita la Giunta, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
    f. provvede, sentita la Giunta, alla nomina e alla revoca del Segretario dell'Unione;
    g. può attribuire specifiche deleghe a singoli componenti della Giunta o incarichi per oggetti determinati a singoli componenti del Consiglio, sentito, in quest'ultimo caso, il relativo Presidente. Entro 60 giorni dalla sua elezione, il Presidente dà comunicazione al Consiglio della proposta degli indirizzi generali di governo dell'Ente che costituiscono il proprio programma amministrativo, che sono approvati in apposito documento, in seduta consiliare
    h. sovrintende la gestione delle funzioni associate garantendo un raccordo istituzionale tra l'Unione dei Comuni ed i Comuni.
    i. può stare in giudizio personalmente avendo piena legittimità processuale attiva o passiva dell'ente
3. Il Presidente, sentita la Giunta, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e

definisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti

ART. 24
ELEZIONE DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Unione è eletto dalla Giunta dell'Unione con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati, tra i Sindaci dei comuni aderenti all'Unione. Il Commissario non può ricoprire l'incarico di Presidente dell'Unione; tuttavia ha diritto di voto.
2. Il Presidente dell'Unione dura in carica per l'intero mandato amministrativo.
3. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco comporta l'automatica e corrispondente cessazione della carica di Presidente dell'Unione; le dimissioni dalla carica di Presidente seguono le stesse modalità e procedure di quelle previste per la carica di consigliere; la cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di Presidente, non determina lo scioglimento degli altri organi politici. Nelle more dell'elezione, funge da Presidente il Vice Presidente.
4. Il Presidente può essere revocato dalla Giunta con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati; può essere altresì sfiduciato dal Consiglio mediante l'approvazione, a maggioranza assoluta delle quote di voto, di una mozione, sottoscritta dai consiglieri in rappresentanza di almeno 1/3 delle quote di voto assegnate; in caso di approvazione della mozione, la Giunta elegge un nuovo Presidente entro 30 giorni.

ART. 25
VICE PRESIDENTE

1. Il Vicepresidente, scelto dal Presidente fra i componenti della Giunta, coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. In caso di assenza o impedimento contemporanei del Presidente e del Vice Presidente, i componenti dell'Esecutivo esercitano le funzioni sostitutive del Presidente secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.

CAPO IV
GIUNTA DELL'UNIONE

ART. 26
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta è composta di diritto da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione. Nei casi di incompatibilità fa parte della Giunta l'assessore scelto dal Sindaco con delega all'Unione stessa.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Sindaco può essere sostituito dal Vice Sindaco; ovvero, se individuato, da un assessore (o consigliere comunale nei Comuni fino a 1.000 abitanti), con delega permanente all'Unione.
3. La cessazione per qualsiasi causa della carica di Sindaco nel Comune di provenienza determina la contestuale decadenza dall'ufficio di componente della Giunta dell'Unione.

ART. 27
COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali, in particolare provvede:
    a. ad adottare collegialmente tutti gli atti di amministrazione ordinaria o comunque gli atti aventi rilevanza esterna che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge e dallo Statuto, del Presidente, del Segretario o, eventualmente, dei dirigenti o dei responsabili di servizio
    b. ad adottare, eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
    c. a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio formulando, tra l'altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto;
    d. a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
    e. a riferire annualmente al Consiglio sulla propria attività;

f. ad adottare, sulla base dei principi stabiliti dal Consiglio e delle norme introdotte dall'ordinamento locale, il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi;
g. a formulare indirizzi per il corretto svolgimento delle relazioni sindacali.

2. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti. L'Esecutivo può prevedere ipotesi per le quali sono previsti meccanismi di astensione obbligatoria a carico dei Comuni non interessati alla decisione, fatto comunque salvo il caso in cui le decisioni abbiano valenza sull'intero territorio dell'Unione.
3. Qualora l'Unione coincida con il distretto sanitario di cui all'art. 9 della Legge Regionale nr. 19/1994, la Giunta svolge anche le funzioni di Comitato di Distretto. In tale ipotesi la composizione è integrata con la partecipazione del direttore del distretto e di tutti gli altri soggetti che per legge devono essere sentiti.

ART. 28
INDENNITA' E RIMBORSI

1. Agli Assessori e al Presidente si applicano le disposizioni statali normativamente vigenti in materia di "status degli amministratori", con riferimento a permessi, licenze, gettoni di presenza e rimborsi spesa. Tuttavia ad essi non è riconosciuta alcuna indennità aggiuntiva rispetto a quella ad essi spettante in qualità di Sindaci/Assessori dei rispettivi Comuni, salvo diversa disposizioni di legge statale o regionale.
2. Ai componenti della Giunta si applicano i medesimi obblighi di astensione di partecipazione alle deliberazioni dell'organo collegiale previsti per i componenti il Consiglio.

TITOLO III
DECENTRAMENTO

ART. 29
DECENTRAMENTO

1. Il territorio dell'Unione può essere articolato in diversi sub-ambiti organizzativi, in funzione delle diverse caratteristiche delle aree territoriali di appartenenza di ciascun comune.
2. La delimitazione territoriale del sub-ambito e il numero dei Comuni aderenti a ciascuno di questi, nonché le successive modifiche sono approvati dal Consiglio dell'Unione su proposta dei Comuni interessati o previa loro consultazione.
3. In fase di prima attivazione, i sub-ambiti si formano a supporto dei Comuni che devono esercitare obbligatoriamente in forma associata tutte le funzioni ovvero tutte le funzioni fondamentali proprie o delegate e possono aderirvi anche Comuni sopra soglia, che facoltativamente, intendono conferire funzioni all'Unione, in quanto limitrofi ai Comuni sottosoglia o interessati a compiere percorsi di razionalizzazione delle risorse a loro disposizione.
4. All'interno di ciascun sub-ambito può essere prevista la costituzione dei seguenti organi:
   a. Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti al sub-ambito (Conferenza di sub-ambito);
   b. Presidente di sub-ambito eletto dalla Conferenza dei Sindaci.

ART. 30
CONFERENZA DI SUB-AMBITO

1. La Conferenza di sub-ambito è composta dai Sindaci dei Comuni facenti parte del sub-ambito o loro delegati.
2. È organo rappresentativo delle esigenze della comunità nell'ambito territoriale di riferimento.
3. La sede sarà decisa dai Comuni aderenti al sub-ambito.
4. Dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio dell'Unione.
5. Le decisioni delle "Conferenze degli Amministratori di sub-ambito" sono adottate con la presenza e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri assegnati, salvo quanto previsto dall'art. 21.

6. I verbali delle decisioni adottate dalla "Conferenza degli Amministratori di sub-ambito" sono sottoscritti dal Presidente della Conferenza e dal Segretario dell'Unione o suo delegato.

ART. 31
COMPITI DELLA CONFERENZA DI SUB-AMBITO

1. Alle Conferenze di sub-ambito, in quanto organi di rappresentanza diretta dei cittadini, è garantito l'esercizio di un ruolo politico, propositivo e consultivo nella formazione degli indirizzi e delle scelte della Unione, con riferimento allo specifico ambito territoriale di riferimento. Gli organi dell'Unione sono tenuti a motivare l'eventuale reiezione di proposte e pareri espressi dalle Conferenze di sub-ambito su provvedimenti che riguardino interessi specificamente attinenti alla collettività o al territorio del sub-ambito medesimo.
2. Le Conferenze di sub-ambito, nell'ambito del proprio territorio, promuovono forme di partecipazione della popolazione a carattere consultivo, preparatorie alla formazione di atti o per l'esame di speciali problemi della popolazione e dei servizi del territorio.
3. Le Conferenze di sub-ambito esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio dell'Unione e della Giunta dell'Unione.
4. In relazione a quanto previsto dall'art. 21 e dall'art. 27 comma 2, la Conferenza di sub-ambito ha la facoltà di sottoporre agli organi dell'Unione proposte di deliberazione da approvare con modalità di astensione obbligatoria.

ART. 32
PRESIDENTE DELLA CONFERENZA DI SUB-AMBITO

1. Il Presidente della Conferenza di sub-ambito è eletto dalla Conferenza nel proprio seno per appello nominale e con la maggioranza dei Sindaci dei Comuni aderenti al sub-ambito. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale con la maggioranza dei Sindaci dei Comuni aderenti al sub-ambito.
2. Il Presidente:
    a. rappresenta il sub-ambito nei rapporti con gli organi dell'Unione;
    b. convoca e presiede la Conferenza di sub-ambito secondo le modalità previste dal regolamento sul decentramento;
    c. propone al Consiglio ed alla Giunta dell'Unione, per l'approvazione, le deliberazioni;
    d. nel rispetto del generale potere di sovraintendenza del Presidente dell'Unione e delle competenze del Segretario sovraintende al funzionamento delle articolazioni organizzative (uffici e dei servizi) del sub-ambito, se previste, dando impulso all'azione dell'apparato burocratico preposto ai medesimi in ordine all'attuazione dei programmi adottati dalla Conferenza di sub-ambito e vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione;
    e. esercita le funzioni delegategli dal Presidente dell'Unione, in relazione al sub-ambito di riferimento;

ART. 33
ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Le Funzioni ed i servizi conferiti all'Unione potranno essere esercitati per l'intero territorio o limitatamente ai sub-ambiti territoriali di riferimento, fatta eccezione per quelli da esercitare in forma associata tra tutti i Comuni ai sensi dell'art. 7 della L.R. 21/2012 e s.m.i.
2. È comunque fatto salvo il principio della gestione unitaria della funzione o del servizio in capo all'Unione.
3. Le convenzioni di conferimento disciplinano le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi, in relazione alle specifiche esigenze correlate alla tipologia del servizio ed alla necessità di presidi e/o sportelli territoriali, nonché con riferimento ai principi di efficacia, economicità e semplificazione di gestione.
4. Per le funzioni ed i servizi aventi articolazione territoriale, potrà essere prevista l'assegnazione di risorse umane, strumentali e di controllo, attraverso la predisposizione di appositi centri di costo, nell'ambito del bilancio e del Piano Esecutivo di Gestione dell'Unione.
5. Alle articolazioni territoriali si applicano i principi organizzativi di cui al Titolo successivo.

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE

ART. 34
PRINCIPI GENERALI

1. L'assetto organizzativo è improntato a criteri di autonomia operativa, flessibilità funzionalità ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo.
2. Gli organi dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari dell'ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento.
3. L'azione amministrativa tende al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.
4. L'organizzazione è improntata al principio di separazione dei poteri, per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti o responsabili di servizio mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
5. In particolare gli organi politici dell'Unione, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la coerenza dei risultati della gestione amministrativa con le direttive generali impartite.
6. Ai Dirigenti e ai responsabili dei servizi spetta in modo autonomo e con responsabilità di risultato la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
7. I rapporti tra organi politici e responsabili di servizio sono improntati ai principi di separazione, di cooperazione e di leale collaborazione.

ART. 35
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi dovrà tendere al rispetto degli indirizzi di seguito definiti:
   - superamento del modello formalistico amministrativo;
   - responsabilizzare amministrazioni e dirigenti nella gestione del cambiamento e nella valorizzazione del personale, sulla base dei principi di efficacia, efficienza ed imparzialità dell'azione amministrativa;
   - passaggio dalla cultura del procedimento a quella del provvedimento, da quella dell'adempimento a quella del risultato, da quella della funzione a quella del processo, da quella dell'autotutela a quella della responsabilità;
   - revisione dei processi produttivi delle amministrazioni, con l'obiettivo di ottenere risparmi economici e una migliore soddisfazione dell'interesse del cittadino-cliente;
   - all'elaborazione di meccanismi di miglioramento continuo dell'efficacia funzionale e di costante recupero dell'efficienza dell'organizzazione pubblica, attraverso un'analisi sui fabbisogni e la gestione del personale;
   - previsione di un'organizzazione flessibile e dinamica, quindi modulata e rimodulabile in ragione degli obiettivi dichiarati e programmati, che consenta la gestione dei processi interfunzionali, evitando duplicazioni, e consentendo modifiche semplici in caso di cambiamento delle esigenze dell'ambiente o delle strategie dell'Unione, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, nonché la pianificazione degli interventi di gestione del cambiamento;
   - mobilità delle funzioni, attraverso l'adattamento dei moduli organizzativi, anche temporanei, capaci di adattarsi velocemente senza formalizzazioni alle nuove esigenze.
2. L'attuazione degli indirizzi sopra definiti dovrà essere realizzata attraverso

"un'amministrazione leggera, al servizio dei cittadini e delle imprese", orientata al miglioramento continuo della qualità dei servizi erogati, attraverso la valorizzazione e il riconoscimento del ruolo strategico dei grandi temi connessi alle innovazioni (nuove tecnologie, strumenti informatici e digitalizzazione della PA).

ART. 36
IL PERSONALE

1. L'Unione ha una sua dotazione organica.
2. L'Unione, si avvale dell'opera di personale proprio o trasferito dai Comuni per l'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti dai Comuni all'Unione. Può avvalersi di personale anche comandato o distaccato dai Comuni in caso di gestione associata e delegata di funzioni e/o servizi, in convenzione all'Unione, con le modalità stabilite dal Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. L'Unione può avvalersi dell'opera di personale esterno, o di collaborazioni, con le forme e nei limiti stabiliti stabilite dalle vigenti normative. Al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione delle spese di funzionamento, nel rispetto delle disposizioni concernenti i vincoli in materia di finanza pubblica e di revisione della spesa pubblica, l'Unione si avvale prioritariamente di risorse interne proprie o trasferite, comandate o distaccate dai Comuni realizzando processi di razionalizzazione e riorganizzazione amministrativa.
4. Nel caso di scioglimento dell'Unione o qualora cessi lo svolgimento da parte dell'Unione, di determinati servizi o funzioni già conferite, il personale comandato, distaccato o trasferito dai Comuni all'Unione rientra nella dotazione organica dei Comuni di provenienza. È fatta salva la possibilità, per l'Unione, previa verifica della disponibilità del personale interessato, di stipulare specifici accordi con l'ente di provenienza per mantenere presso di essa il personale trasferito, nel rispetto comunque delle normative vincolistiche in materia di personale ad essa applicabili e dei vincoli di bilancio conseguenti. Nel rispetto dei vincoli di legge, il personale proveniente dalle Comunità Montane estinte rientra con le stesse modalità nella dotazione organica degli Enti di rispettiva competenza territoriale.
5. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
6. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regioni-enti locali.

ART. 37
SEGRETARIO DELL'UNIONE

1. L'Unione ha un Segretario titolare della funzione apicale dell'Ente. L'incarico di Segretario è assegnato dal Presidente dell'Unione, su proposta della Giunta ad uno dei Segretari o dei Dirigenti di tutti gli enti da cui ha tratto origine l'Unione, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.
2. Il regolamento disciplina i compiti e le responsabilità del Segretario in conformità ai principi stabiliti dalla normativa vigente e li coordina con la presenza dei dirigenti. In particolare, il Segretario:
    a. partecipa con funzione consultiva, referente e di assistenza alle sedute degli organi collegiali di governo dell'Unione;
    b. coordina l'attività dei dirigenti e responsabili di servizio e sovrintende allo svolgimento delle funzioni.
    c. esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.
3. Il regolamento previsto al successivo art. 38 può prevedere la figura del vice segretario al fine di coadiuvare il Segretario nell'esercizio delle funzioni attribuite e per sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo.

ART. 38
REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le regole o caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione, i criteri ed i requisiti per la nomina dei responsabili di servizio

determinandone le relative responsabilità.

2. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato con deliberazione della Giunta nel rispetto dei criteri generali desumibili dal presente Statuto e dei principi approvati dal Consiglio dell'Unione.
3. Ciascuna articolazione funzionale e organizzativa individuata dal regolamento, è affidato dal Presidente, a un responsabile che svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal regolamento.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del responsabile l'incarico della sostituzione è attribuito con determinazione dal Segretario.
5. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di rapporti a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica, di alta specializzazione o di funzionariato dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, in carenza di analoghe professionalità presenti all'interno dell'Ente. Per il personale dirigenziale e direttivo, l'Unione si avvale prioritariamente di risorse interne o dei Comuni aderenti in attuazione di quanto previsto nel secondo periodo dell'art. 36 comma 3 del presente statuto

TITOLO V
ATTIVITA' E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

ART. 39
PRINCIPI GENERALI

1. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Unione assume come criteri ordinari di lavoro il metodo della programmazione e quello della cooperazione con gli altri Enti Pubblici operanti sul territorio e in primo luogo con i Comuni membri.

ART. 40
STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI CONTROLLO

1. Oltre agli strumenti previsionali-contabili espressamente previsti dalla legge, l'Unione si avvale degli strumenti di programmazione specificatamente disciplinate dalla singole norme di settore relativamente alle funzioni conferite, in particolare con riferimento alla normativa nazionale e regionale attuativa dell'art. 44, 2° comma, della Costituzione, in materia di tutela e promozione della montagna.
2. All'Unione si applicano le disposizioni in materia di controlli interni previsti dalle disposizioni in materia di enti locali.

ART. 41
RAPPORTI DI COOPERAZIONE

1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Unione, quale unico soggetto esponenziale dell'ambito territoriale ottimale, favorisce e promuove accordi intese e gemellaggi con i Comuni membri, con le Unioni limitrofe, con gli altri Enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati dei paesi comunitari ed extracomunitari.

ART. 42
PRINCIPI IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI. PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'

1. L'Unione gestisce i servizi pubblici locali ad essa conferiti nelle forme previste dalla legge.
2. L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui ha ricevuto conferimento da parte dei Comuni senza il loro preventivo consenso.
3. L'Unione, per l'esercizio delle funzioni conferite e nel rispetto delle convenzioni stipulate e se previsto nella delega conferita può assumere partecipazioni in enti, aziende o istituzioni e promuovere la costituzione di società di capitali per la gestione di servizi pubblici locali ovvero per la gestione di servizi strumentali, nel rispetto dei vincoli determinati dalla legge.
4. I rapporti tra l'Unione e i soggetti indicati nel comma 3 sono regolati da contratti di servizio

tesi a disciplinare la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, gli aspetti economici del rapporto, le modalità di determinazione delle tariffe, i diritti degli utenti, i poteri di verifica, le conseguenza degli inadempimenti, le condizioni di recesso anticipato.

5. Il Consiglio dell'Unione definisce specifiche linee di indirizzo rivolte ai propri rappresentanti nei consigli di amministrazione delle società di capitali partecipate, affinché nelle stesse siano adottati codici etici e di comportamento nella prospettiva di una diffusione di strumenti di garanzia anche nei confronti degli utenti.
6. Ricorrendo i presupposti di fatto e di diritto, per lo svolgimento di determinate attività o funzioni amministrative, l'Unione può stipulare convenzioni con altri Enti in coerenza con le competenze conferite all'Unione stessa.

TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITA'

ART. 43
AUTONOMIA FINANZIARIA

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati, in conformità di quanto stabilito dalle singole convenzioni che regolano il conferimento dei servizi.
3. Ogni deliberazione relativa al conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere la redazione di un progetto di fattibilità indicante le risorse umane, strumentali e finanziarie che saranno impegnate.

ART. 44
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1. Il Bilancio di previsione e il Rendiconto finanziario sono elementi del processo di programmazione e controllo.
2. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale dei rispettivi strumenti finanziari, il bilancio di previsione per l'anno successivo ed il rendiconto di gestione.
3. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Il bilancio è redatto secondo i principi e le norme, per quanto compatibili, degli enti locali.
4. L'Unione adotta principi di controllo di gestione, al fine di perseguire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi gestiti. I dati relativi al controllo di gestione vengono periodicamente comunicati ai Comuni partecipanti all'Unione secondo le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione.

ART. 45
MODALITA' DI FINANZIAMENTO DELLA SPESA

1. La quota annuale dovuta all'Unione da parte di ciascun Comune è versata mediante più trasferimenti disposti con le modalità di seguito riportate.
2. Per le spese di funzionamento, cioè le spese riferibili ai fattori di produzione rigidi, quali personale, beni e servizi, senza i quali i servizi ordinariamente erogati verrebbero ad interrompersi, i trasferimenti avvengono attraverso la liquidazione di acconti quadrimestrali nei mesi di gennaio, maggio, settembre e conguaglio nel mese di maggio dell'anno successivo unitamente alla liquidazione del secondo acconto per l'anno medesimo.
3. Per le spese di investimento o mutui finanziati da singoli Comuni o per la realizzazione di programmi, progetti e/o interventi specifici determinati d'intesa con tutti i Comuni o alcuni di essi, i trasferimenti sono liquidati entro 30 giorni dalla semplice richiesta da parte dell'Unione salvo diverso accordo.

4. I trasferimenti di cui al comma 2 sono disposti autonomamente dai singoli comuni sulla base degli atti di bilancio annuale da cui risultano le quote a carico di ogni ente partecipante alla gestione associata.
5. I trasferimenti di cui al comma 3 sono richiesti a mezzo e-mail dall'Unione inviata al momento in cui maturano i pagamenti per l'investimento, per l'ammortamento del mutuo o per il programma/intervento.
6. In caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti dovuti, decorsi 30 giorni viene segnalata al Comune l'irregolarità e decorsi 90 giorni dal termine fissato si applicano automaticamente gli interessi moratori pari all'interesse legale in base a quanto previsto dalla legge, fatto salvo in ogni caso l'addebito delle maggiori spese sostenute dall'Unione in conseguenza del ritardo. In caso di protrarsi del ritardo oltre 150 giorni dal termine fissato, viene sospesa l'erogazione del servizio per il Comune interessato, salvo la possibilità di una dilazione concessa dalla Giunta dell'Unione nel caso in cui il Comune dimostri una temporanea situazione di squilibrio e l'adozione delle misure di riequilibrio previste dalla legge.
7. In via transitoria, per l'anno 2014, la giunta dell'Unione può stabilire termini di pagamento in deroga al comma 2 purché il saldo dei trasferimenti avvenga entro la fine dell'esercizio.

ART. 46
RESPONSABILITA' DEI COMUNI INADEMPIENTI

1. Ogni Comune rimane responsabile per la diminuzione di entrata o l'aumento di spesa che dovesse originarsi per effetto di specifico comportamento omissivo, elusivo o contrario agli indirizzi già deliberati dall'Unione o alle norme del presente statuto. La responsabilità può essere attribuita solo se la diminuzione di entrata o l'aumento di spesa sia effettivo rispetto alle previsioni di bilancio, sia accertato dal responsabile del servizio finanziario e sia causato in via esclusiva dal Comune interessato.
2. L'azione di responsabilità può essere intrapresa solo se preceduta da una diffida del Presidente, a rimuovere entro il termine congruo il comportamento omissivo, elusivo o contrario agli indirizzi già deliberati.
3. Nel caso in cui tali comportamenti siano posti in essere da più comuni e comunque siano tali da determinare uno squilibrio finanziario o di cassa accertato dal sistema dei controlli interni o un grave pregiudizio per l'ente, salvo in ogni caso quanto previsto dalla legge, il Consiglio dell'Unione, anche su iniziativa di uno o più comuni adempienti, assume i provvedimenti di riequilibrio. Tra tali provvedimenti rientra la facoltà di recedere unilateralmente da convenzioni in essere e di cessare la gestione di servizi e funzioni in situazione in squilibrio con liquidazione di assests, partecipazioni ed eccedenza di personale, fatta salva la salvaguardia delle funzioni e dei servizi la cui gestione associata è obbligatoria per legge o per delega statale o regionale.

ART. 47
NORME PER IL COORDINAMENTO DEI BILANCI COMUNALI E DELL'UNIONE

1. Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre di ogni anno gli organi tecnici e politici dell'Unione e dei Comuni aderenti organizzano delle sessioni di approfondimento sulle ipotesi di bilancio di previsione dell'Unione per l'anno successivo.
2. Con apposito atto approvato dalla Giunta dell'Unione contestualmente all'adozione del bilancio di previsione è stabilito il piano operativo dell'Unione per l'anno successivo (peg contabile) in cui sono indicati i servizi e le attività svolte per i Comuni aderenti, le spese e le entrate relative da assegnare ai dirigenti e responsabili di servizio e le quote a carico di ciascun Comune determinate ai sensi del precedente art. 9.
3. L'atto suddetto viene trasmesso a tutti i Comuni aderenti all'Unione in maniera che ciascuno di essi possa conoscere, tendenzialmente prima dell'approvazione del proprio bilancio di previsione per l'esercizio successivo, la somma da destinare al finanziamento ordinario dell'Unione

4. Qualora sussistano difficoltà nella composizione dei bilanci comunali per l'anno successivo, in ragione di incertezze relative a variabili determinanti, l'Unione può adottare un piano operativo provvisorio per l'assegnazione delle risorse necessarie per il funzionamento e per le attività e servizi per cui vi sia garanzia di finanziamento da parte dei Comuni ovvero differirne l'approvazione in data successiva all'adozione del bilancio di previsione dell'Unione. Eventuali difformità del piano definitivamente approvato rispetto al bilancio di previsione saranno oggetto di successiva variazione di quest'ultimo.

ART. 48
ORDINAMENTO CONTABILE E SERVIZIO FINANZIARIO

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, è disciplinato dal Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione e in mancanza dalla normativa per gli enti locali.

ART. 49
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

1. Il Consiglio dell'Unione nomina ai sensi di legge, l'organo di revisione economico-finanziario che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi e contabili dell'Unione.
2. Funzioni e competenze dell'organo di revisione sono disciplinati dal Regolamento di contabilità di cui all'articolo 48.

ART. 50
SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 51
PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito da:
   a. Dai beni mobili ed immobili dell'estinta Comunità Montana Alta Valmarecchia cui l'Unione subentra a titolo universale ai sensi della vigente normativa regionale;
   b. Dai beni mobili ed immobili già dell'Unione di Comuni Valle del Marecchia
   c. Dai beni mobili ed immobili che saranno successivamente acquisiti dall'Unione.
2. I beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile entrano nel patrimonio dell'Unione con l'attuale vincolo di destinazione pubblica fino a diversa determinazione dell'ente;
3. I beni indisponibili strumentali allo svolgimento di funzioni e servizi non rientranti nelle competenze attribuite o delegate all'Unione possono essere trasferiti gratuitamente, previo accordo tra i Comuni dell'ente associativo di provenienza del bene, ad uno o a più di essi in comunione, in modo da garantire la continuità della destinazione pubblicistica.
4. I beni appartenenti al patrimonio disponibile o trasferiti ad esso, sono alienati dall'Unione devolvendone i proventi ai Comuni dell'ente associativo di provenienza del bene, previo accordo tra essi sui criteri di riparto.
5. Il trasferimento gratuito o la devoluzione dei proventi dell'alienazione di cui ai comma precedenti avvengono con riconoscimento al patrimonio dell'Unione del maggiore valore (ivi compreso manutenzione straordinaria) e sono in ogni caso subordinati ai provvedimenti previsti dal presente statuto per la salvaguardia degli equilibri delle gestioni e dei piani di rientro del debito pregresso.
6. In caso di scioglimento dell'Unione trova applicazione il comma 4 dell'art. 4.

ART. 52
SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

1. L'Unione prevede ed attiva le seguenti tipologie di controlli interni attraverso appositi regolamenti:
   a) di regolarità amministrativa e contabile, finalizzati a garantire la legittimità e regolarità dell'azione amministrativa

b) strategico, finalizzato alla verifica dell'attuazione degli indirizzi/obiettivi strategici contenuti negli strumenti di programmazione dell'Unione
c) di gestione, finalizzati alla verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa e gestionale
d) valutazioni dei risultati e prestazioni dei dirigenti, svolti dall'organo di valutazione dell'Unione
e) sugli organismi gestionali esterni all'Ente, diretto a verificare lo stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali e il monitoraggio sull'efficacia, efficienza ed economicità degli stessi

TITOLO VII
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 53
PRINCIPI GENERALI

1. L'Unione valorizza ogni libera forma associativa fra i cittadini e promuove la loro partecipazione alla formazione delle scelte politico-amministrative ed alla propria attività, in particolare attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri Enti pubblici e delle componenti economiche, sociali e del volontariato presenti sul territorio per una migliore individuazione degli obiettivi da perseguire e per un più efficace svolgimento della sua attività di programmazione.
2. Allo scopo di realizzare i principi di cui al precedente comma, l'Unione:
   - assicura la più ampia informazione sulle attività svolte e programmate;
   - garantisce piena e concreta attuazione dei principi di trasparenza dell'azione amministrativa;
   - individua forme e momenti di coordinamento costanti con i Comuni membri, gli altri Enti pubblici operanti sul suo territorio nell'ambito delle competenze sue proprie, con le altre forme associative e le parti sociali;
   - può istituire apposite consulte, provvedendo con la medesima deliberazione a definirne i compiti ed il funzionamento;
   - favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli e associati e in particolare delle associazioni del volontariato, ai servizi di interesse collettivo;
   - favorisce e promuove il principio della concertazione sociale a sostegno delle scelte politico-amministrative e di programmazione, assicurando il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza collettiva, nella prospettiva di garantire la massima efficacia alle azioni da attuare a favore della cittadinanza e delle diverse comunità presenti sul territorio.

ART. 54
TRASPARENZA

1. L'Unione impronta la propria attività al principio di trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, in adempimento ed osservanza a quanto disposto dalla legge, se applicabile alle unioni di comuni montani.
2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

ART. 55
DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI E PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. L'Unione riconosce che l'informazione sulla propria attività è condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini.
2. A tal fine, con proprio Regolamento, disciplina procedure e modalità per uniformarsi agli obblighi normativi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
3. Il Consiglio dell'Unione col medesimo Regolamento disciplina la partecipazione dei cittadini e degli interessati nei procedimenti amministrativi di sua competenza, nel rispetto della normativa dettata in materia per gli enti locali e promuovendo l'accesso informatico alla propria documentazione.
4. L'Unione provvede ad istituire un proprio ufficio per le relazioni con il pubblico ed un Albo Pretorio online per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni, delle ordinanze, e di ogni altro documento o atto amministrativo dell'Unione che deve essere portato a conoscenza del pubblico.
5. L'Unione promuove il diritto di informazione e di partecipazione al procedimento amministrativo anche attraverso l'attivazione di un proprio sito web istituzionale.

ART. 56
INIZIATIVA POPOLARE

1. I cittadini anche stranieri, purché residenti in uno dei comuni dell'Unione possono proporre agli organi dell'Unione, istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi; queste ultime devono essere sottoscritte da almeno cinquanta persone e depositate presso la segreteria generale dell'Unione per la relativa istruttoria.

TITOLO VIII
NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 57
ATTI REGOLAMENTARI

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, la Giunta presenta al Consiglio gli schemi dei regolamenti previsti dallo Statuto stesso e le proposte per l'adeguamento alle norme statutarie dei regolamenti in vigore.
2. Fino all'approvazione dei nuovi regolamenti rimangono in vigore, in via transitoria e per quanto compatibili con le norme del presente Statuto, i regolamenti vigenti presso l'Unione Valle del Marecchia, nonché, per i servizi non gestiti precedentemente dalla predetta Unione, i regolamenti previgenti.
3. Fino all'adozione del proprio regolamento interno, il Consiglio dell'Unione applica, in quanto compatibile, il Regolamento del Consiglio dell'Unione Valle del Marecchia .

ART. 58
NORME TRANSITORIE

1. A garanzia della continuità amministrativa, in sede di avvio dell'Unione, fino all'elezione del Presidente di cui all'art. 24, i relativi poteri e le relative facoltà sono esercitate dal Presidente dell'Unione Valle del Marecchia.
2. La prima adunanza del Consiglio, una volta entrato in vigore il presente Statuto, è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione Valle del Marecchia fino alla elezione del Presidente del Consiglio.
3. Per il primo anno finanziario il Consiglio dell'Unione delibera il bilancio di previsione non oltre 90 giorni dalla data di avvio dell'Unione o, qualora successivo, entro il termine fissato dall'ordinamento.

ART. 59
CONTINUITÀ AMMINISTRATIVA

1. L'estinzione della Comunità Montana Alta Valmarecchia ha effetto dal 1 gennaio 2014.
2. A decorrere da tale data l'Unione dei Comuni Valmarecchia subentra de jure in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi pendenti in capo alla Comunità Montana estinta, e nell'esercizio dei compiti e delle funzioni conferiti ad essa, sulla base della legge regionale vigente, e fino ad eventuale nuova disposizione di legge. In particolare, il personale in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato della Comunità Montana è trasferito all'Unione senza soluzione di continuità conservando i diritti inerenti il proprio rapporto di lavoro maturati presso la Comunità Montana estinta in forza al codice civile, all'articolo 31 del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165, con applicazione dei vigenti trattamenti economici e normativi previsti dai CCNL e dai contratti decentrati integrativi finora applicabili.
3. L'Unione dei Comuni Valmarecchia subentra alla Comunità Montana Alta Valmarecchia a titolo universale ai sensi dell'art. 32 comma 2 della legge regionale 25 luglio 2013, n. 9, "Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione della legge di Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione", fatte salve le disposizioni che Presidente della Giunta regionale detterà con proprio decreto in merito alla procedura successoria, applicando gli articoli da 11 a 18 della legge in quanto compatibili, indicando altresì le norme per la liquidazione dei Comuni della preesistente Comunità montana che non hanno aderito alle Unioni.
4. L'Unione esercita altresì le funzioni ed i compiti delegati dalla legge regionale alla preesistente Comunità montana per tutti i Comuni precedentemente aderenti, e riceve le relative risorse subentrando altresì nel rapporto di lavoro con il personale assegnato all'esercizio di tali funzioni.
5. La fusione della Comunità Montana Alta Valmarecchia e l'ampliamento dell'Unione Valle del Marecchia che assume la denominazione di "Unione dei Comuni Valmarecchia - Unione montana" decorre dalla data di insediamento del nuovo Consiglio come eletto dai Consigli dei comuni aderenti. Dal giorno di avvenuto insediamento del Consiglio perderà efficacia ed è estinta la Comunità Montana Alta Valmarecchia.
6. I Comuni già facenti parte della Comunità Montana estinta restano obbligati nei confronti dell'Unione Valmarecchia, e in particolare:
    a. per tutte le obbligazioni che, al momento dell'estinzione, non risultino adempiute verso la Comunità montana originaria, derivanti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti della Comunità montana, ovvero dalle convenzioni o da altri atti di affidamento di funzioni e compiti alla Comunità medesima;
    b. per tutte le obbligazioni che devono essere adempiute dall'Unione in qualità di ente subentrante per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che il Comune ha a qualsiasi titolo affidato alla Comunità montana, per tutta la durata di detti affidamenti;
    c. per tutte le altre obbligazioni derivanti dalla successione, nei casi ivi previsti;
    d. Per gli effetti prodotti dai risultati della gestione degli organismi partecipati ed esterni della Comunità Montana sul bilancio finanziario dell'Unione;
7. Ai Comuni dell'estinta Comunità Montana che abbiano verso la stessa obbligazioni non adempiute al 31.12.2013 si applicano le seguenti disposizioni: l'estinzione di tali obbligazioni dovrà avvenire attraverso piani pluriennali di rateizzazione, concordati con l'Unione entro 6 mesi dall'avvio, di durata non superiore a 10 anni; la rata annuale dovrà essere saldata in una o più soluzioni entro il mese di ottobre; il Comune dovrà tenere indenne l'Unione da ogni onere o spesa assunta dalla stessa per la gestione del debito in estinzione (es. interessi e spese per ricorso ad anticipazioni ed eventuali contenziosi); le risorse nette derivanti dall'alienazione di beni del patrimonio disponibile della Comunità Montana, spettanti al Comune debitore a norma del presente statuto, saranno destinate prioritariamente alla riduzione del debito dell'ente; il Comune debitore, oltre al pagamento della rata annuale del piano di rientro, dovrà garantire il regolare pagamento dei trasferimenti annuali di cui all'art. 45; in caso di ritardo dei versamenti, trovano applicazione il comma 6 dell'art. 45 e l'art. 46.
8. Entro sei mesi dall'avvio dell'Unione, il Consiglio della stessa effettua una ricognizione

straordinaria delle partecipazioni societarie valutando la sussistenza dei presupposti di legge per il mantenimento delle partecipazioni avendo riguardo anche al profilo della convenienza economica, dell'efficienza e dell'efficacia della gestione e alla pertinenza con le finalità e le competenze dell'Unione; adotta i conseguenti provvedimenti di legge.

9. Le convenzioni ed i rapporti in essere tra i Comuni aderenti all'Unione, la Comunità Montana Alta Valmarecchia e l'Unione Valle del Marecchia, ivi compresi i rapporti finanziari conseguenti, continuano a rimanere in vigore fino all'approvazione delle delibere di conferimento all'Unione delle relative funzioni o servizi che ridefiniscono le modalità di gestione di ciascuna funzione o servizio gestito in forma associata.

ART. 60
ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio dei Comuni membri. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria.
2. Copia del presente Statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi all'Albo Pretorio dei Comuni aderenti all'Unione.
3. Lo Statuto viene inoltre pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, inserito nella rete telematica regionale, ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si rinvia, in quanto compatibili, alla legge regionale 21/12/2012, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dei principi stabiliti dall'art. 32 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle disposizioni statali che alle Unione fanno riferimento.

STATUTO UNIONE VALMARECCHIA			
ALLEGATO A - PARTE PRIMA – COMUNITA' MONTANA ALTA VALMARECCHIA			
N.	***OGGETTO***	**COMUNI ADERENTI**	**SCADENZA**
1	Esercizio di funzioni/servizi di assistenza sociale che comprende i seguenti servizi: • Servizio Civile Volontario • Ufficio di Piano • Servizi Tutela Minori • Trasporto sociale a chiamata • Sportello Sociale • Sportello informativo e consulenziale Immigrati • Servizio Assistenza Anziani • Interventi sulla Povertà – Contributi famiglie bisognose • Politiche Giovanili • Interventi a favore della famiglia • Inserimento lavorativo disabili adulti • Dimissioni Protette • Centro diurno socio-educativo-riabilitativo per portatori di handicap "IL NODO" • Centri per l'infanzia 3- 5 anni • Centri estivi al mare • Centri di aggregazione giovanile • Ausili alunni portatori di handicap • Assistenza scolastica alunni portatori handicap • Assistenza linguistica alunni immigrati • Assistenza educativa domiciliare per minori con disagio • Assistenza domiciliare Socio-Assistenziale Anziani • Assistenza domiciliare Socio-Assistenziale Disabili • Assistenza domiciliare Socio-Educativa Disabili	Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, Sant'Agata Feltria, San Leo, Talamello	01.03.2016
2	Gestione associata delle funzioni per il rilascio dell'autorizzazione in materia paesaggistica e di beni culturali ed istituzione *Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio*.	Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, Sant'Agata Feltria, San Leo, Talamello	30.06.2015
3	Conferimento delega per l'istituzione di un Ufficio di Piano Associato per le funzioni relative alla redazione del PSC del RUE e dei POC	Casteldelci, Maiolo Novafeltria Pennabilli San Leo Sant'Agata Feltria Talamello	Durata quinquennale

4	Gestione associata sportello catastale: accesso al sistema telematico dell'agenzia del territorio.	Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, Sant'Agata Feltria, San Leo, Talamello	Durata indeterminata
5	Gestione associata dello Sportello Unico per le attività produttive	Maiolo Pennabilli Talamello Sant'Agata Feltria Casteldelci Novafeltria San Leo	Durata indeterminata
6	Organizzazione e gestione esternalizzata e controllo pubblico del complesso sportivo "Palestra piscina R.Molari", concesso in uso dalla Provincia di Rimini per finalità anche extra scolastiche	Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, Sant'Agata Feltria, San Leo, Talamello	31.12.2015
7	Istituzione, costituzione e organizzazione del servizio associato di polizia municipale per il conferimento della funzione di polizia amministrativa locale da parte dei Comuni	Maiolo Novafeltria Talamello	31.12.2013 Salvo proroga
8	Organizzazione e gestione dell'attività di macellazione delle carni da destinare all'alimentazione umana (Mattatoio di Vallata)	Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, Sant'Agata Feltria, San Leo, Talamello	Dato in concessione fino al 31.12.2016
9	Organizzazione e gestione esternalizzata e controllo pubblico del Rifugio cani di Vallata, per la custodia e il mantenimento dei cani, unitamente al servizio comunale per l'anagrafe canina (Rifugio cani di Vallata)	Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, Sant'Agata Feltria, San Leo, Talamello	31.12.2015
10	Organizzazione e gestione con affidamento in house a società partecipata del servizio di trasporto RSU dal luogo di stoccaggio provvisorio all'impianto di smaltimento o incenerimento dei rifiuti stessi	Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, Sant'Agata Feltria, San Leo, Talamello	Durata indeterminata

STATUTO UNIONE VALMARECCHIA				
ALLEGATO A - PARTE SECONDA – UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL MARECCHIA				
A.1) - Funzioni trasferite -				
N.	**REP.**	**CONVENZIONE**	**COMUNI ADERENTI**	**SCADENZA**
1	13/2009	**Polizia Municipale Valle del Marecchia**	Santarcangelo di Romagna; Verucchio; Poggio Berni; Torriana	ILLIMITATA
2	13/2009	**Protezione Civile**	Santarcangelo di Romagna; Verucchio; Poggio Berni; Torriana	ILLIMITATA
3	13/2009	**Attività Produttive** **Sportello Unico Attività Produttive**	Santarcangelo di Romagna; Verucchio; Poggio Berni; Torriana	ILLIMITATA
4	13/2009	**Gestione del Personale**	Santarcangelo di Romagna; Verucchio; Poggio Berni; Torriana	ILLIMITATA
5	13/2009	**Gestione delle reti e dei sistemi informatici**	Santarcangelo di Romagna; Verucchio; Poggio Berni; Torriana	ILLIMITATA
6	13/2009	**Difensore Civico**	Santarcangelo di Romagna; Verucchio; Poggio Berni; Torriana	ILLIMITATA
7	131/2011	**Servizi Sociali**	Santarcangelo di Romagna; Verucchio; Poggio Berni; Torriana	ILLIMITATA

*A.2) - Ulteriori convenzioni in essere collegate ai **servizi delegati** dai Comuni Associati*				
N.	**REP.**	**CONVENZIONE**	**COMUNI ADERENTI**	**SCADENZA**
1	177/2013	**Ufficio Relazioni con il Pubblico**.	Santarcangelo di Romagna; Verucchio; Poggio Berni; Torriana	31/12/2014
2	132/2011	**Comunità Educativa Territoriale (C.E.T.)**	Santarcangelo di Romagna; Verucchio; Poggio Berni; Torriana; Bellaria-Igea Marina	31/12/2014
3	133/2011	**Statistica**	Santarcangelo di Romagna; Verucchio; Poggio Berni; Torriana	31/12/2014
4	134/2011	**Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro**.	Santarcangelo di Romagna; Verucchio; Poggio Berni; Torriana	31/12/2014
5	186 e 189/2013	**Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)**	Santarcangelo di Romagna; Verucchio; Poggio Berni; Torriana	31/12/2014

COMUNE DI NONANTOLA (MODENA)

MODIFICA STATUTO DEL COMUNE DI NONANTOLA

C O M U N E D I N O N A N T O L A
PROVINCIA DI MODENA

COMUNE DI NONANTOLA (Modena)

STATUTO

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta dell'8/10/1991, con deliberazione n. 164
— Modificato ed integrato con deliberazioni n. 6 del 23/1/1992 e n. 96 dei 28/5/1992 —
Controllato dal CORECO nella seduta del 15/6/1992 con atto prot. n. 4190
— modificato con deliberazione n. 18 0del 26/02/2009 —
— modificato con deliberazione n. 103 del 30.12.2013
(Pubblicato dal 3.01.2014 al 18.01.2014)
(Ripubblicato dal 15.01.2014al 14.02.2014)

COMUNE DI NONANTOLA
PROVINCIA DI MODENA

INDICE

1 — Principi fondamentali
2 — Finalità
3 — Programmazione e cooperazione
4 — Forme di cooperazione particolari
5 — Territorio e sede comunale
6 — Albo pretorio
7 — Stemma e gonfalone

PARTE I- ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I - ORGANI ELETTIVI

8 — Organi
9 — Consiglio comunale
10 — Competenze e attribuzioni
11 — Funzionamento del Consiglio comunale
12 — Presidenza del Consiglio comunale
13 –- Elezione del Presidente e Vice Presidente del Consiglio comunale
14 – Revoca del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio comunale
15 - Sessioni e sede
16 – Attività di prima convocazione
17- Commissioni consigliari permanenti
18 —Commissioni temporanee o speciali
19 —Attribuzioni delle commissioni
20 — Consiglieri
21 — Gruppi consiliari
22— Giunta comunale
23 — Elezione e prerogative
24 — Composizione
25 — Funzionamento della Giunta
26 — Attribuzioni
27 — Deliberazione degli organi collegiali
28 — Sindaco
29 — Attribuzioni di amministrazione
30 — Attribuzioni di vigilanza
31 — Attribuzioni di organizzazione
32 — Vicesindaco

TITOLO II - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

COMUNE DI NONANTOLA
PROVINCIA DI MODENA

CAPO I — Il Segretario comunale
Art. 33 — Ruolo e funzioni
Art. 34 — Vice Segretario

CAPO II — Uffici
Art. 35 — Principi strutturali ed organizzativi
Art. 36 — Struttura
Art. 37 — Personale

CAPO III — I dirigenti
Art. 38 — Funzioni
Art. 39 — Direzione di area funzionale
Art. 40 —Rinnovo incarico di direzione di area funzionale
Art. 41 —Competenze del direttore di area
Art. 42 —Attribuzione delle funzioni dirigenziali

CAPO IV Collaborazioni
Art. 43 — Collaborazioni esterne
Art. 44 — Attività libero-professionali dei dipendenti
Art. 45 — Incarichi di natura professionale a dipendenti

TITOLO III — SERVIZI

Art. 46 — Servizi comunali
Art. 47 — Gestione in economia
Art. 48 — La concessione a terzi
Art. 49 — Le istituzioni
Art. 50 — Le società per azioni
Art. 51 — Gestione associata dei servizi e delle funzioni

TITOLO IV - BILANCIO E CONTROLLO INTERNO

Art. 52 —Principi e criteri
Art. 53—Revisori dei conti
Art. 54—Controllo di gestione

PARTE II- ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I - FORME COLLABORATIVE

Art. 55 —Principio di cooperazione
Art. 56 —Convenzioni
Art. 57 —Consorzi
Art. 58 —Accordi di programma

COMUNE DI NONANTOLA
PROVINCIA DI MODENA

TITOLO II — PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I — Principi e criteri
Art. 59 — Partecipazione
Art. 60 — Principi generali

CAPO Il — Organismi e forme di partecipazione
Art. 61 — Associazioni
Art. 62 — Organismi di partecipazione
Art. 63 — Consulte
Art. 64 — Incentivazione
Art. 65 — Partecipazione alle commissioni

Art. 66 — Coordinamento degli interventi di cui alla Legge 104/92 con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero e realizzazione di un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti

CAPO III — La consultazione dei cittadini ed i referendum
Art. 67 — La consultazione dei cittadini
Art. 68 — Istanze
Art. 69 — Petizioni
Art. 70 — Proposte
Art. 71 — Referendum consultivo

CAPO IV — Iniziativa politica e amministrativa
Art. 72 — Interventi nel procedimento amministrativo

CAPO V — Diritto di accesso. Difensore civico
Art. 73 — Diritto di accesso
Art. 74 — Diritto di informazione
Art. 75 — Accordo tra Enti per la nomina del Difensore civico
Art. 76 — Elezione
Art. 77 — Incompatibilità
Art. 78 — Revoca
Art. 79 — Mezzi e prerogative
Art. 80 — Rapporti con il Consiglio
Art. 81 — Indennità

TITOLO III - FUNZIONE NORMATIVA

Art. 82 — Statuto
Art. 83 — Regolamenti
Art. 84 — Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute
Art. 85 — Ordinanze
Art. 86 — Norme transitorie e finali

COMUNE DI NONANTOLA
PROVINCIA DI MODENA

STATUTO

COMUNE DI NONANTOLA (Modena)

Art. 1
Principi fondamentali

1. Il Comune di Nonantola rappresenta l'autonoma Comunità Nonantolana, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, economico e culturale, secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato e con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

2. In conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, il Comune promuove e divulga una cultura di pace, di non violenza, di solidarietà fra le persone, i gruppi e i popoli, di tutela dei diritti umani, anche con la collaborazione di movimenti e associazioni che agiscono a tale scopo nel Territorio Comunale.

Art. 2
Finalità

1. Il Comune si ispira ai principi di solidarietà e di pari opportunità tra i cittadini senza distinzione di sesso, razza, nazionalità, lingua e religione.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche, sindacali e del volontariato all'amministrazione.

3. Il Comune assicura la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni, operando affinché esso conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati, esprimendo l'identità originaria di caratteri distintivi propri della società civile che la compone.

4. Il Comune riconosce nella storia della Partecipanza Agraria di Nonantola la sua radice culturale più profonda e pertanto promuove e realizza con la Partecipanza un ampio e positivo rapporto di collaborazione.

5. Il Comune si oppone ad ogni forma di razzismo, favorisce l'espressione dell'identità culturale e la partecipazione di minoranze etniche e religiose presenti nel territorio; promuove e realizza una politica dell'accoglienza e dei diritti per gli stranieri immigrati e rifugiati politici in collaborazione con enti, associazioni e volontariato operanti nell'ambito del territorio comunale.

6. Il Comune riconosce il valore degli scambi con Enti locali di altri paesi e in particolare opera per favorire i processi di integrazione politico—istituzionale della Comunità Europea anche tramite forse di cooperazione, di scambi e di gemellaggi con Enti territoriali di atri Paesi nei modi stabiliti dal regolamento.

COMUNE DI NONANTOLA
PROVINCIA DI MODENA

7. Il Comune, anche in collaborazione con altri enti e con il volontariato, istituisce il servizio di Protezione Civile coordinando le risorse umane e sociali, tecniche e scientifiche presenti nel Comune per la prevenzione e la previsione dei rischi, il soccorso e la gestione di eventuali emergenze che si verificano nel territorio comunale. Le organizzazioni e i compiti del servizio comunale di Protezione Civile vengono stabiliti in un apposito regolamento.

8. Il Comune ispira la propria azione, in particolare, ai seguenti criteri e principi:

a) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;

b) la salvaguardia della natura e dell'ambiente come elemento fondamentale nella gestione del territorio;

c) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità di vita;

d) l'educazione permanente all'interno del ruolo educante della società inteso come capacità del tessuto sociale di formalizzarsi in servizi/istituzioni con peculiarità e valori propri in grado di trasmettere ed elaborare cultura e di compartecipare al processo educativo insieme alle istituzioni scolastiche;

e) la valorizzazione e la promozione di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne;

f) il sostegno alla pratica delle attività sportive in tutte le forme ed espressioni.

Art. 3
Programmazione e cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Emilia Romagna, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione e con gli altri Enti Pubblici sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4
Forme di cooperazione particolari

1. Al fine della valorizzazione e del recupero all'uso pubblico del patrimonio storico, culturale e ambientale della Partecipanza Agraria di Nonantola, il Comune, tramite convenzione, può destinarvi anche risorse finanziarie a condizione che siano rispettati criteri di pubblica utilità, economicità e convenienza.

COMUNE DI NONANTOLA
PROVINCIA DI MODENA

2. Per garantire il diritto del cittadino all'assistenza, alla casa, alla sicurezza sociale, il Comune può instaurare rapporti convenzionati di collaborazione o contratti con Enti o privati tali da comportare anche interventi onerosi a carico del Comune su immobili non di proprietà comunale, sempre che siano rispettati criteri di pubblica utilità, economicità e convenienza.

3. Per sviluppare l'attività sportiva, il Comune promuove e sostiene la partecipazione delle società sportive alla programmazione, costruzione e gestione degli impianti e dei servizi per lo sport con apposite convenzioni.

Art. 5
Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti frazioni: La Grande, Via Larga, Campazzo, Casette, Redù, Bagazzano, Rubbiara, storicamente riconosciute dalla Comunità.

2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 55,4.

3. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in Nonantola che è il capoluogo.

4. Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori del proprio territorio ed all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.

Art. 6

Albo pretorio

1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare all'<Albo Pretorio>, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al comma 1, avvalendosi degli uffici competenti.

Art. 7
Stemma e gonfalone

1. Il Comune ha uno stemma quale segno distintivo e un gonfalone di cui fa uso nelle manifestazioni di interesse locale, nazionale e internazionale, a significare la partecipazione della Comunità rappresentata. Lo stemma e il gonfalone sono stati riconosciuti nelle forme di legge. La sua riproduzione è allegata allo Statuto.

PARTE I
ORDINAMENTO STRUTTURALE

COMUNE DI NONANTOLA
PROVINCIA DI MODENA

TITOLO I
ORGANI ELETTIVI

Art. 8
Organi

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco

Art. 9
Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera Comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico—amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 10
Competenze e attribuzioni

1. II Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dal successivo comma 3 e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico— amministrativo.

3. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni;

d) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

n) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o della Provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione si provvede ai sensi dell'articolo 36, comma 5 della legge 142/90.

4) Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune o della Provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

5. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

6. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione Provinciale, regionale e statale.

7. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

8. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 11

(Funzionamento del Consiglio comunale)

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Presidente o in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice Presidente.

2. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il Consiglio è presieduto dal consigliere anziano presente in aula. E' consigliere anziano colui/colei presente che ha

COMUNE DI NONANTOLA
PROVINCIA DI MODENA

ottenuto la maggior cifra individuale a norma di legge, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.

3. Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente, che fissa il giorno e l'ora della seduta. L'avviso di convocazione è trasmesso ai singoli consiglieri nei termini e secondo le modalità stabilite dal regolamento di riferimento.

4. L'ordine del giorno dei lavori del Consiglio è predisposto dal Presidente, secondo le modalità stabilite dal regolamento che assicura l'iscrizione degli oggetti richiesti dal Sindaco.

5.L'attività del Consiglio coincide con l'anno solare.

Art. 12

(Presidenza del Consiglio comunale)

1. Il Presidente o chi ne fa le veci nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto:

a) rappresenta il Consiglio comunale;

b) ne dirige i lavori;

c) assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni ;

d) concede la parola;

e) proclama il risultato delle votazioni;

f) assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi e singolarmente ai Consiglieri sulle questioni sottoposte all'Assemblea;

g) valuta la congruità dei documenti presentati dai consiglieri in relazione all'ordine del giorno in discussione e la loro ammissibilità in relazione a quanto previsto dallo Statuto e dal regolamento.

2. Il Vice Presidente collabora con il Presidente, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, svolgendo altresì le funzioni che il Presidente ritenga di attribuirgli stabilmente o per un periodo determinato.

3. Le cariche di Presidente e di Vice Presidente sono incompatibili con quelle di Presidente di Commissione Consiliare e di capogruppo consiliare.

4 Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica fino allo scioglimento del Consiglio comunale, salvo l'ipotesi di revoca prevista all'articolo 14.

Art 13

(Elezione del Presidente e Vice Presidente del Consiglio Comunale)

1. Il Presidente ed il Vice Presidente previsti al comma 1 del precedente articolo sono eletti, tramite voto palese, a maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza prevista, si procede all' elezione di entrambi con un'unica votazione, con voto limitato ad un nominativo, a scrutinio segreto.

COMUNE DI NONANTOLA
PROVINCIA DI MODENA

2. Il computo viene effettuato con l'applicazione dell'arrotondamento aritmetico. Pertanto in caso di cifra decimale uguale o inferiore a 50 l'arrotondamento viene effettuato per difetto, in caso di cifra decimale maggiore di 50 l'arrotondamento viene effettuato per eccesso.

3.E' eletto Presidente il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e Vice Presidente il candidato che abbia ottenuto il secondo risultato più favorevole.

Art 14

(Revoca del Presidente e del vice Presidente del Consiglio comunale)

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio comunale possono essere revocati su proposta motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

2. La proposta di revoca viene messa in discussione non prima di venti giorni e comunque non oltre la seconda seduta del Consiglio comunale successiva alla sua presentazione.

3. La proposta di revoca deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4. E' illegittima la deliberazione del consiglio comunale di revoca del Presidente e/o del Vice Presidente del Consiglio motivata con esclusivo riferimento a generici inadempimenti. La revoca può essere disposta solamente in caso di comportamenti incompatibili con il ruolo istituzionale super partes che il Presidente/Vice Presidente deve rivestire nell'assemblea consiliare e nell'ipotesi in cui si riscontri l'assenza di neutralità nell'esercizio delle funzioni suddette.

5. Il Vice Presidente convoca e presiede la seduta in cui viene posta in discussione la proposta di revoca del Presidente. Il Consigliere anziano convoca e presiede la seduta in cui viene posta in discussione la proposta di revoca del Presidente e del Vice Presidente

ART. 15

(Sessioni e sede)

1.L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie in conformità alle norme del regolamento.

2.Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

ART 16

(Attività di prima convocazione)

1. Il Consiglio comunale neoeletto è convocato dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

COMUNE DI NONANTOLA
PROVINCIA DI MODENA

2. La prima seduta è presieduta dal Consigliere anziano , fino all'elezione del Presidente del Consiglio comunale. E' consigliere anziano colui/colei presente che ha ottenuto la maggior cifra individuale a norma di legge, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri

3. Nella sua prima seduta il Consiglio comunale provvede alla convalida dei consiglieri eletti e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi delle vigenti leggi dello Stato, disponendo le eventuali surroghe.

4. Nella sua prima seduta il Consiglio comunale provvede alla elezione del Presidente e del vice Presidente del Consiglio comunale fra i Consiglieri convalidati, ad eccezione del Sindaco.

5. La carica di Presidente o quella di Vice Presidente del Consiglio comunale spetta ad uno dei gruppi di minoranza.

6. Agli adempimenti di cui al comma precedente il Consiglio comunale procede in seduta pubblica ed a voto palese.

7. La misura dell'indennità di funzione del Presidente del Consiglio comunale è determinata dal Consiglio nel rispetto di quanto previsto dall'art. 82 del Tuel e s.m.i. . Non è prevista alcuna indennità di funzione per la figura del Vice Presidente che si configura quale carica onorifica.

Art. 17
Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni consigliari permanenti con un numero di componenti non superiore a sette.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, sindacali, politiche, economiche, del volontariato ed esperti/e esterni/e per l'esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano. Il Sindaco o l'assessore addetto sono tenuti ad intervenire ai lavori delle commissioni quando queste lo richiedono.

Art. 18
Commissioni temporanee o speciali

1. Il Consiglio comunale può nominare, per fini determinati, commissioni temporanee o speciali.

2. In dette commissioni possono essere chiamati a far parte, oltre ai consiglieri comunali, dirigenti e funzionari dell'amministrazione comunale, nonché esperti/e designati/e dai singoli gruppi consigliari, da organismi associativi e di partecipazione, da forze sociali, sindacali ed economiche e del volontariato.

COMUNE DI NONANTOLA
PROVINCIA DI MODENA

3. Ogni commissione elegge, nel proprio seno, un Presidente ed eventualmente un Vice presidente.

Art. 19
Attribuzioni delle commissioni

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.

3. I pareri dati dalle commissioni sono obbligatori ma non vincolanti per l'organo, che li richiede.

4. Il regolamento disciplina l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

a) la nomina del presidente della commissione;

b) le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;

c) forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;

d) metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art. 20
Consiglieri

1. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti, a norma delle leggi vigenti e dichiarare l'ineleggibilità o l'incompatibilità di essi e quando ciò sussista le relative surrogazioni.

2. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio comunale. Hanno diritto di presentare interrogazioni e mozioni. Un quinto dei consiglieri può richiedere al Sindaco la convocazione del Consiglio comunale con l'indicazione degli argomenti da trattare.

3. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, delle Aziende ed Enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili per l'espletamento del mandato.

4. Ai medesimi è altresì assicurata la possibilità di avere notizie, atti e documentazioni relative alle proposte iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale, almeno 24 ore prima della seduta.

5. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio e ai lavori di tutte le commissioni di cui fa parte.

6. I consiglieri devono giustificare la loro assenza o impedimenti.

COMUNE DI NONANTOLA
PROVINCIA DI MODENA

7. Ai consiglieri possono essere affidati dal Consiglio comunale speciali incarichi o indagini su materie particolari, nei limiti e nei modi fissati dal Consiglio stesso. Gli incarichi esterni possono essere esercitati anche oltre la data di scioglimento dei consigli, fino alla nomina dei successori.

8. Fermo restando quanto previsto dall'art. 23 della L. 27.12.1985 n. 816, il Comune provvede al rimborso delle spese legali e processuali sostenute dagli amministratori comunali derivanti da procedimenti inerenti l'espletamento del mandato e conclusisi con il proscioglimento o l'assoluzione degli stessi.

9. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Art. 21

Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno Comunicazione al Segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior di voti per ogni lista.

2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 22
Giunta comunale

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generale ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.

4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.

Art. 23
Elezione e prerogative

1. La Giunta è eletta nei termini e con le modalità stabilite dalla legge, sulla base di un documento programmatico presentato al Segretario del Comune, almeno 8 giorni prima dell'adunanza del Consiglio.

2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

3. La composizione della Giunta deve fare riferimento al perseguimento di una rappresentanza paritaria dei sessi, e, comunque non inferiore ad un terzo per ciascun sesso".

4. Il Sindaco e gli assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.

COMUNE DI NONANTOLA
PROVINCIA DI MODENA

Art.24
Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da n. 6 assessori.

2. Possono essere nominati assessori cittadini non consiglieri in numero massimo di 2 purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere e siano altresì dotati di requisiti di professionalità o rappresentatività di interessi della Comunità.

3. La composizione della Giunta deve fare riferimento al perseguimento di una rappresentanza paritaria dei sessi, e, comunque non inferiore ad un terzo per ciascun sesso".

4. Gli assessori esterni partecipano al Consiglio, senza diritto di voto, ma con facoltà di partecipare alla discussione.

Art. 25
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le adunanze della Giunta comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario comunale.

3. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dall'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, dirigenti e funzionari del Comune, professionisti esterni.

4. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il presidente o l'intero collegio dei revisori dei conti ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, commissioni.

Art. 26
Attribuzioni

1. Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o discrezionale nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio.

2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo di obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:

a) propone al Consiglio i regolamenti;

b) approva progetti, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano di competenza del Consiglio Comunale;

c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;

e) elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;

f) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate, secondo le modalità stabilite dal regolamento;

g) adotta provvedimenti di: assunzione, cessazione e, su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;

h) propone al Consiglio criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;

i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobili;

l) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;

m) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

n) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ed altro organo;

o) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi.

4. La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:

a) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario comunale;

b) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dal Consiglio, sentiti i revisori dei conti.

Art. 27
Deliberazione degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

COMUNE DI NONANTOLA
PROVINCIA DI MODENA

3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Tale pubblicità deve realizzarsi con manifesti, locandine o simili collocati nell'ambito dell'intero territorio comunale nei punti e nei modi precisati dal regolamento. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su <persone>, il presidente dispone la trattazione dell'argomento in <seduta segreta>.

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento.

5. I verbali delle sedute del Consiglio comunale sono firmati dal Presidente, dal Segretario e dal consigliere anziano fra i presenti.

6. I verbali delle sedute dalla Giunta sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
7. Sono possibili sedute del Consiglio con diritto di parola al pubblico secondo le modalità previste dal regolamento. Nella seduta di elezione del Sindaco e della Giunta è sempre previsto il diritto di parola al pubblico.

Art. 28
Sindaco

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovraintendenza e di amministrazione.

2 Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali—esecutive.

3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 29
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:

a) ha la rappresentanza generale dell'ente;

b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico—amministrativa del Comune;

c) coordina l'attività dei singoli assessori;

d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta;

e) impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

f) ha facoltà di delega agli assessori nei limiti delle vigenti disposizioni;

g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge,

h) adotta ordinanze ordinarie;

i) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

l) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune;

m) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

n) approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali;

o) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta e del Segretario comunale;

p) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi comunali sentita la Giunta;

q) il Sindaco è inoltre competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

r) fa pervenire all'ufficio del Segretario comunale l'atto di dimissioni perché il Consiglio comunale prenda atto della decadenza della Giunta;

s) quale ufficiale di governo sovraintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla legge della Repubblica.

Art. 30
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti riservati;

b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività comunale;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;

e) provvede al fine di agevolare le funzioni dei Revisori dei Conti;

f) promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art.31
Attribuzioni di organizzazione

1) Il Sindaco:

COMUNE DI NONANTOLA
PROVINCIA DI MODENA

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri provvede alla convocazione;

b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti delle leggi;

d) convoca la Giunta, la presiede e propone argomenti da trattare;

e) ha potere di delega generale o parziale nei limiti delle vigenti disposizioni, delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori;

f) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art.32
Vicesindaco

1. Il vicesindaco è l'assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.

2. Gli assessori, in caso di assenza o di impedimento del vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.

3. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli assessori deve essere fatta Comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

TITOLO II
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I

Il Segretario comunale

Art. 33
Ruolo e funzioni

1. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, sovraintende, con ruolo e compiti di alta direzione, all'esercizio delle funzioni dei dirigenti, dei quali coordina l'attività, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi.

2. E' responsabile dell'istruttoria delle proposte di deliberazioni da sottoporsi al Consiglio ed ella Giunta ed esercita tale funzione sia nei confronti del settore a cui compete formulare la proposta, sia attivando i responsabili dei servizi tenuti ad esprimere i pareri e le attestazioni prescritte dalla legge. Può richiedere il perfezionamento della proposta e l'approfondimento dei pareri, precisandone i motivi. Completa l'istruttoria con il suo parere in merito alla legittimità della proposta.

3. Assicura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio comunale, dalla Giunta e dal Sindaco, disponendo l'esecuzione sollecita e conforme degli atti e delle

deliberazioni da parte del dirigente o responsabile della direzione del settore o servizio competente, esercitando tutti i poteri, anche sostitutivi, a tal fine necessari.

4. Partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta, senza diritto di voto, esprimendo il suo parere in merito alla legittimità di proposte, procedure e questioni sollevate durante tali riunioni, cura la redazione dei verbali delle adunanze, secondo le norme stabilite dal regolamento.

5. Esercita, oltre a quelle previste dai precedenti commi, le altre funzioni stabilite dal regolamento e, in particolare, le seguenti:

a) roga i contratti nell'interesse del Comune;

b) presiede le commissioni di concorso per il reclutamento del personale delle qualifiche dirigenziali;

c) assicura, adottando i provvedimenti necessari, l'applicazione da parte degli uffici e servizi delle norme sul procedimento amministrativo;

d) sovraintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti ed il loro inoltro, quando previsto, agli organi di controllo;

e) ha potere di certificazione e di attestazione per tutti gli atti del Comune;

f) adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze, secondo il regolamento.

6. Il Segretario comunale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.

Art. 34
Vice Segretario

1. Al fine di coadiuvare il Segretario comunale nell'esercizio delle funzioni attribuite dalla legge e dal presente statuto viene prevista la figura del vice Segretario.

2. Oltre alle funzioni di collaborazione e di ausilio all'attività del Segretario, il vice Segretario lo sostituisce in caso di assenza, impedimento e vacanza nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal regolamento di organizzazione.

3. Il regolamento di organizzazione disciplina le attribuzioni, le responsabilità e le modalità di copertura del posto nel rispetto del principio del possesso dei requisiti previsti per accesso alla carriera del Segretario comunale.

CAPO II
Uffici

Art. 35
Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non per singoli atti, bensì per progetti—obiettivo e per programmi;

COMUNE DI NONANTOLA
PROVINCIA DI MODENA

b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle struttura e del personale;

2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 36
Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente, è articolata in settori funzionali, sottordinati, ai quali si hanno gli uffici e i servizi. Al fine di meglio conseguire gli obiettivi assegnati sono inoltre istituite aree funzionali ispirate a criteri di flessibilità.

2. Le aree funzionali sono costituite da più servizi tra i quali si individuano elementi di sistematica interrelazione funzionale, ovvero di complementarità o affinità di tematiche, tali da comportare la definizione dl politiche unitarie, nonché di coordinamento e di raccordo nella formulazione dei programmi e nella collocazione delle risorse.

3. Le aree funzionali sono, in via indicativa, le seguenti:

1. affari generali
2. economico-finanziaria
3. tecnica
4. servizi sociali e culturali.

La Giunta comunale, su proposta del Segretario, sottopone al Consiglio comunale, per l'approvazione, l'articolazione delle aree funzionali di cui sopra, in relazione al programma e per la durata del mandato amministrativo.

4. Il Regolamento definisce le modalità di funzionamento dei settori, degli uffici e dei servizi, nonché delle aree funzionali.

Art. 37
Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

3. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:

a) struttura organizzativo—funzionale;

b) dotazione organica;

c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;

d) diritti, doveri e sanzioni;

e) modalità organizzative della commissione di disciplina;

f) trattamento economico.

4. La Giunta attua forme di consultazione con il sindacato in occasione della formazione del bilancio preventivo, consuntivo e ogni volta deve approvare o proporre al Consiglio Comunale scelte amministrative che incidono in modo rilevante sull'assetto dei servizi.

CAPO III
I dirigenti

Art. 38
Funzioni

1. I dirigenti organizzano e dirigono gli uffici ed i servizi comunali ai quali sono preposti, secondo i criteri e le norme stabilite dal presente statuto e dal regolamento. Esercitano, con la connessa potestà di decisione, i compiti di direzione, propulsione, coordinamento e controllo delle strutture delle quali sono responsabili, assicurano l'imparzialità, la legalità e la rispondenza all'interesse pubblico dell'attività degli uffici e servizi da loro dipendenti.

2. É attribuita ai dirigenti l'autonoma responsabilità della gestione amministrativa relativa ai compiti ed alle funzioni degli uffici e servizi da loro dipendenti, che viene dagli stessi esercitata per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi, conformemente agli indirizzi dagli stessi espressi. Il regolamento disciplina l'attribuzione ai dirigenti delle responsabilità gestionali di cui al presente comma, con norme che si uniformano al principio per cui i poteri d'indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi e la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti. Il regolamento stabilisce inoltre le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario comunale e i dirigenti, che deve assicurare il raccordo delle relazioni interfunzionali tra le strutture operative dell'ente in modo da garantire la reciproca integrazione e la unitaria coerenza dell'azione amministrativa del Comune.

3. I dirigenti presiedono le Commissioni di gara per gli appalti di opere e servizi e per l'alienazione di beni, di competenza del settore al quale sono preposti. Assumono la responsabilità della procedura relativa alla gara e stipulano i contratti in rappresentanza dell'Amministrazione comunale.

4. I dirigenti presiedono le commissioni di concorso per il reclutamento del personale dipendente, escluso il personale delle qualifiche dirigenziali.

5. Le norme per il conferimento ai dirigenti della titolarità degli uffici sono stabilite dal regolamento.

6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi stabiliti dagli organi elettivi, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

COMUNE DI NONANTOLA
PROVINCIA DI MODENA

Art. 39
Direzione di area funzionale

1. Gli incarichi di direzione di area funzionale sono conferiti dalla Giunta comunale, a tempo determinato, ai responsabili di settore di qualifica apicale, nonché a figure esterne all'ente, secondo criteri stabiliti dal Consiglio comunale, che tengano conto del curriculum professionale in funzione delle attività manageriali richieste.

2. Il conferimento degli incarichi di direzione di area a personale dipendente dall'Ente, comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo che cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico.

3. La durata degli incarichi di direzione di area funzionale non può superare i 90 giorni successivi all'insediamento del nuovo Consiglio Comunale.

Art. 40
Rinnovo incarico di direzione di area funzionale

1. Il rinnovo dell'incarico di direzione di area è disposto con provvedimento della Giunta comunale.

2. Nel provvedimento di rinnovo è contenuta una valutazione dei risultati ottenuti dal direttore di area sulla base di una relazione del Segretario comunale.

3. Alla scadenza del periodo assegnato il direttore di area in ruolo presso il Comune riprende a svolgere le sue funzioni fino a nuova determinazione della Giunta comunale.

4. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta con provvedimento espresso e motivato.

Art. 41
Competenze del direttore di area

1. Compete al direttore di area, in particolare:

a) convocare e presiedere la conferenza dei responsabili dei servizi dell'area funzionale;

b) assicurare la coordinata allocazione delle risorse su tematiche di interesse di più servizi appartenenti all'area;

c) curare il raccordo tra i programmi o servizi in vista del conseguimento di obiettivi cui debba concorrere l'azione coordinata di più unità organizzative;

d) promuovere la costituzione di gruppi di lavoro tra i vari servizi o uffici e verificare i risultati unitamente ai responsabili interessati;

e) partecipare alla definizione dei piani e dei programmi inerenti ai vari servizi o uffici;

f) disporre, sentiti i responsabili interessati e per motivate e inderogabili esigenze, lo spostamento di personale tra i servizi dell'area funzionale;

g) promuovere, in accordo con i responsabili dei servizi, forme di controllo economico interno della gestione dei servizi;

h) presiedere le commissioni di concorso e di gara e assumerne le responsabilità in ordine alle relative procedure;

i) esercitare l'attività sostitutiva in caso di inadempienza dei responsabili di settore;

l) assicurare, avendone la totale responsabilità, il raggiungimento degli obiettivi posti a motivazione dell'incarico.

Art. 42
Attribuzione delle funzioni dirigenziali

1. Le funzioni e i compiti attribuiti ai dirigenti dal presente Statuto e comunque quelle previste dall'art. 51 della legge 142/90, verranno svolte dal Segretario comunale fino a quando non saranno presenti le figure dirigenziali di settore o di area funzionale.

CAPO IV
Collaborazioni

Art. 43
Collaborazioni esterne

1. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad elevato e specifico contenuto di professionalità.

Art.44
Attività libero—professionali dei dipendenti

1. Al personale che si trova in condizione professionale l'Amministrazione consente l'esercizio di attività libero—professionali, se compatibili con le vigenti disposizioni, al di fuori del territorio comunale, compatibili con i compiti d'ufficio in quanto teso all'acquisizione di esperienza e all'approfondimento di conoscenze, favorendo quelle a contenuto culturale-scientifico—tecnico. Il Capo dell'Amministrazione autorizza l'esercizio di tali attività secondo le modalità definite dal regolamento del personale.

Art. 45
Incarichi di natura professionale a dipendenti

1. Per potersi avvalere della esperienza acquisita da dipendenti professionisti, è facoltà della Giunta di affidare a dipendenti iscritti agli Albi di categoria, incarichi professionali da svolgersi al di fuori del normale orario di lavoro da retribuirsi, in questo caso, a tariffa professionale se pur ridotta.

TITOLO III
SERVIZI

COMUNE DI NONANTOLA
PROVINCIA DI MODENA

Art. 46
Servizi comunali

1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della Comunità.

2. Spetta al Consiglio comunale di individuare nuovi serviti pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.

3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

Art. 47
Gestione in economica

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.

2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi.

Art. 48
La concessione a terzi

1. Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi demandandone la disciplina ad apposito regolamento.

Art. 49
Le istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire <istituzioni>, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'amministrazione, il presidente ed il direttore. Le nomine devono essere effettuate nel rispetto del principio della parità e delle pari opportunità fra i sessi.

3. Il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione sono nominati dal Consiglio comunale, con distinte deliberazioni, in seduta pubblica, a maggioranza assoluta di voti. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di consiglieri comunali e circoscrizionali e di revisori dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali.

4. Il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione cessano dalla carica in caso di approvazione nei loro confronti, da parte del Consiglio comunale, di una mozione di

COMUNE DI NONANTOLA
PROVINCIA DI MODENA

sfiducia costruttiva con le modalità previste dall'art. 37 della legga e giugno 1990, n. 142. Su proposta del Sindaco il Consiglio procede alla sostituzione del presidente o di componenti del Consiglio d'amministrazione dimissionari, cessati dalla carica o revocati dal Consiglio su proposta del Sindaco stesso.

5. Il direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità. E' nominato in seguito a pubblico concorso.

6. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

7. II Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

8. Il Collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni nei confronti delle istituzioni.

9. La Costituzione delle <istituzioni> è disposta con deliberazione del Consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.

Art. 50

Le società per azioni

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

2. Nelle società di cui al primo comma la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni a questo Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia. Gli enti predetti possono costituire, in tutto od in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

3. Nell'atto costitutivo e nello Statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale e la facoltà, a norma dell'art. 2458 del Codice Civile di riservare tali nomine al Consiglio comunale.

Art. 51

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associate più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

COMUNE DI NONANTOLA
PROVINCIA DI MODENA

TITOLO IV
BILANCIO E CONTROLLO INTERNO

Art. 52
Principi e criteri

1. Il Comune, nell'ambito della finanza pubblica, ha autonomia finanziaria che è assicurata con risorse certe, proprie e trasferite. La potestà impositiva del Comune è esercitata nell'ambito e nei limiti indicati dalle leggi della Repubblica.

2. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

3. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico—finanziaria dell'ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

4. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio dei revisori dei conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

5. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo degli uffici dell'ente

Art. 53
Revisori dei conti

1. I Revisori dei conti, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliare comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle S.P.A.

Art. 54
Controllo di gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'ente il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

a. la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;

COMUNE DI NONANTOLA
PROVINCIA DI MODENA

b. la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;

c. il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;

d. l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progetto e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

PARTE II
ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I
FORME COLLABORATIVE

Art. 55
Principio di cooperazione

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse Comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 56
Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di Comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali territoriali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 57
Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra Comuni e Province per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente articolo 51, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

COMUNE DI NONANTOLA
PROVINCIA DI MODENA

Art. 58
Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di Comuni, Province, Regioni, Amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto della funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
Principi e criteri

Art. 59
Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'Amministrazione attiva forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Art. 60
Principi generali

1. Il Comune riconosce e valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo articolo 59, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

COMUNE DI NONANTOLA
PROVINCIA DI MODENA

2. I relativi criteri generali vengono stabiliti dal Consiglio comunale.

CAPO lI
Organismi e forme di partecipazione

Art. 61
Associazioni

1. Il Sindaco su conforme parere della Commissione consiliare competente registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui precedente articolo, le Associazioni che operano sul territorio.

2. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere Associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione, che deve presentare una adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.

3. Le libere forme associative comprendono: le Associazioni del volontariato; le Associazioni di protezione dei portatori di handicaps; le Associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, di culto, della tutela della natura e dall'ambiente; le Associazioni ed organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico; le Associazioni dei giovani e degli anziani, le Associazioni femminili, ed ogni altre libera forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate al precedente comma.

4. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dalle associazioni stesse.

Art. 62
Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini.

Art. 63
Consulte

1. Il Consiglio comunale può istituire le Consulte in tutte le materie di interesse locale e di propria competenza.

2. Con le Consulte il Comune valorizza e promuove la partecipazione all'Amministrazione delle libere Associazioni delle Associazioni di categoria e dei sindacati più rappresentativi e dei cittadini attraverso attività propositive e di consultazione.

3. Le Consulte esercitano le loro funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio comunale, delle Commissioni consigliari e degli altri organi elettivi.

4. Il regolamento comunale fissa le modalità di composizione e di funzionamento delle stesse.

COMUNE DI NONANTOLA
PROVINCIA DI MODENA

Art. 64
Incentivazione

1. Alle Associazioni registrate ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria—patrimoniale, che tecnico—professionale e organizzativo.

2. Il Comune può affidare alle forme associative registrate o alle consulte compiti di pubblico interesse secondo criteri di economicità ed efficacia sociale, prevedendo adeguate forme di controllo e verifica dei risultati.

Art. 65
Partecipazione alle Commissioni

1. Le Commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, possono invitare ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

Art. 66

Coordinamento degli interventi di cui alla Legge 104/92 con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero e realizzazione di un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti.

1. Il Comune recepisce i principi e le indicazioni operative espresse dalla Legge 104/92 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", che detta i principi generali per i diritti delle persone handicappate individuando altresì le diverse tipologie di interventi a favore degli stessi.

2. L'Ente Locale pone, quale proprio obiettivo, l'attuazione di tutti gli interventi e misure atti a favorire l'accesso, l'inserimento e l'integrazione sociale dei soggetti handicappati.

3. Tale obiettivo è perseguito altresì mediante il coordinamento degli interventi sociali e sanitari di cui alla Legge 104/92 con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti sul territorio.

4. Detto coordinamento degli interventi già in parte in atto da alcuni anni in questo Comune e di cui sono previste ulteriori fasi di sviluppo prevede forme di collaborazione a integrazione tra i vari soggetti, pubblici e privati, che a titolo diverso intervengono o possono intervenire per promuovere il pieno esercizio dei diritti della persona handicappata.

5. Tali forme di cooperazione si realizzano mediante:

a) convenzioni e accordi di programma, come previsto dagli artt. 24 e 27 della Legge 142/90, in particolare tra Enti Pubblici quali l'Ente Locale, l'U.S.L., il Provveditorato agli Studi e la Provincia, quali:

— convenzione tra U.S.L. n. 16 di Modena, il Comune e il Provveditorato agli Studi per la gestione del Centro di Addestramento Professionale per portatori di handicap;

— convenzione per l'integrazione scolastica dagli alunni portatori di handicap tra Comune, Provveditorato agli Studi, Amministrazione Provinciale, Distretto Scolastico, U.S.L.;

— previsione di allestimento di un centro per portatori di handicap medio—gravi adulti in collaborazione con Comuni limitrofi, per la realizzazione e anche con l'U.S.L. N. 16, per la gestione;

— messa in rete dei centri per portatori di handicap esistenti ed erigendi sul territorio onde realizzare una ottimizzazione degli interventi, una razionalizzazione della gestione, un interscambio delle esperienze condotte.

b) ulteriori convenzioni tra Comune ed Organizzazioni di volontariato operanti sul territorio per la realizzazione di attività rispondenti ai fini sopra indicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge 266/91.

6. È prevista l'organizzazione di un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti, come previsto dall'art. 40, comma 2, Legge 104/92, presso gli Uffici del Settore Servizi Sociali.

CAPO III
La consultazione dei cittadini ed i referendum

Art. 67
La consultazione dei cittadini

1. Il Consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.

2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le sodalità ed entro il termine nello stesso indicato.

3. La segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio comunale, ed alla Giunta, per le valutazioni conseguenti, e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini, entro 60 giorni dalla fine della consultazione o dalla consegna di questionari.

4. Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità e termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.

Art. 68
Istanze

1. I cittadini, le Associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze volte ad ottenere interventi riguardanti specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. La risposta all'istanza viene fornita entro il termine massimo di 60 giorni dall'organo deliberante competente.

3. Le modalità dell'istanza sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere la forma più idonea di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 69
Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento sulla partecipazione determina la procedura della petizione, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente e la sua decisione è comunicata agli interessati entro giorni 60 dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la Comunicazione.

Art. 70
Proposte

1. Almeno cento cittadini del Comune o le associazioni registrate di cui all'articolo 59, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età possono presentare proposte di deliberazione su argomenti attinenti l'attività amministrativa del Comune.

2. I soggetti proponenti possono farsi assistere e richiedere atti ed informazioni dagli uffici del Comune per la stesura delle proposte che intendono presentare.

3. La proposta viene sottoposta dal Sindaco all'organo competente entro 30 giorni; la seduta dell'eventuale organo è aperta e può prendere la parola un rappresentante del soggetto proponente, il giudizio è comunque reso entro 60 giorni e nel caso che sia negativo è sempre motivato.

Art. 71
Referendum consultivo

1. Il Sindaco indice referendum consultivo quando lo richiedono il dieci per cento dei residenti nel Comune che abbiano raggiunto la maggiore età.

2. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro e univoco. Quando la richiesta concerne opere e infrastrutture pubbliche, è facoltà del Consiglio comunale integrare il quesito con una o più domande alternative.

3. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini residenti nel Comune che abbiano raggiunto la maggiore età. Il quesito soggetto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

4. Il referendum consultivo può essere proposto su materie di esclusiva competenza del Comune. Non possono essere oggetto di referendum consultivo i provvedimenti tributari e di bilancio, la designazione e nomina di rappresentanze, materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nella stessa legislatura e nell'ultimo triennio.

5. Sull'ammissibilità del quesito del referendum, decide una commissione tecnica dopo che siano state raccolte un numero di firme autenticate almeno pari al tre per cento dei cittadini di cui al comma 1. Il referendum è comunque indetto dopo che siano state raccolte un numero di firme autenticate tali da raggiungere il dieci per cento dei medesimi.

6. Il regolamento disciplina le modalità di presentazione della richiesta, la composizione della commissione di cui al comma precedente, la raccolta delle firme e la loro verifica, nonché ogni altra modalità concernente l'indizione e lo svolgimento del referendum.

7. Il referendum non ha luogo se il Consiglio delibera l'accoglimento del quesito proposto per la consultazione referendaria.

8. Il Consiglio comunale può deliberare con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune l'indizione di referendum consultivi per conoscere l'orientamento della popolazione interessata a determinati provvedimenti.

9. Qualora al referendum abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto, entro un mese dalla consultazione il Sindaco convoca apposita seduta del Consiglio comunale per il dibattito e per l'adozione dei provvedimenti relativi.

CAPO IV
Iniziativa politica e amministrativa

Art. 72
Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi collettivi.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o ad altri mezzi, garantendo comunque, altre forme di idonee pubblicizzazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla Comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell'istruttoria entro 30 giorni deve pronunciarsi e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

10. Il soggetto competente all'emanazione del provvedimento finale potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

CAPO V
Diritto di accesso. Difensore civico

Art. 73
Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 74
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di Comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni tenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'articolo 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 75
Accordo tra Enti per la nomina del Difensore civico

1. Il Comune provvede all'istituzione dell'ufficio del Difensore Civico.

2. Il Consiglio comunale, con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti, può deliberare un accordo con enti locali, amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici della Provincia, per l'istituzione del Difensore Civico.

3. L'accordo di cui al comma precedente disciplina l'ufficio del Difensore Civico ed i rapporti fra le amministrazioni pubbliche che vi partecipano.

4. La deliberazione relativa all'accordo approva altresì il testo degli articoli che saranno inseriti nel presente Statuto.

5. Nel caso in cui non venga raggiunto l'accordo di cui ai commi precedenti, l'ufficio del Difensore Civico è disciplinato dagli articoli che seguono.

Art. 76
Elezione

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio con votazione a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Ove tale maggioranza non sia raggiunta dopo due votazioni svolte in sedute distinte, è eletto con la maggioranza assoluta dei componenti.

2. Il Difensore Civico è eletto tra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione a consigliere comunale, di laurea in Giurisprudenza o Scienze Politiche e Economia e Commercio o equipollenti, che abbiano almeno dieci anni di esperienza professionale nel settore giuridico—amministrativo.

3. L'elezione del Difensore Civico ha luogo allo scadere del 90' giorno del mese successivo all'ultima elezione del Consiglio comunale. Non si tiene conto, per tale computo, di eventuali scioglimenti del Consiglio stesso successivi all'inizio di decorrenza del termine.

4. Il Difensore Civico dura in carica cinque anni e non è rieleggibile. Le sue funzioni sono prorogate sino all'elezione del successore.

COMUNE DI NONANTOLA
PROVINCIA DI MODENA

5. È ineleggibile a Difensore Civico chi è stato candidato nelle elezioni comunali, provinciali, regionali e politiche degli ultimi cinque anni.

Art. 77
Incompatibilità

1. Si applica al Difensore Civico la disciplina delle incompatibilità previste per i consiglieri comunali.

2. L'ufficio di Difensore Civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi attività commerciale o professionale nel territorio comunale.

Art. 78
Revoca

1. Il Difensore Civico può essere revocato per gravi violazioni di legge o per altri gravi motivi connessi con l'esercizio delle sue funzioni, con votazioni del Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei componenti.

2. La revoca è proposta da almeno un terzo dei consiglieri; deve contenere l'indicazione dettagliata dei motivi.

Art. 79
Mezzi e prerogative

1. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale e deve essere dotato di adeguate attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.

2. Il Difensore Civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato a richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

3. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento nel rispetto del segreto d'ufficio; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate.

4. L'Amministrazione ha obbligo di specifica motivazione, quando il contenuto dell'atto adottato non recepisce i suggerimenti del Difensore, in tal caso il Sindaco sottopone la questione al Consiglio.

Art. 80
Rapporti con il Consiglio

COMUNE DI NONANTOLA
PROVINCIA DI MODENA

1. Il Difensore Civico trasmette annualmente al Consiglio comunale una relazione sul lavoro svolto, riferendone oralmente durante un'adunanza a ciò dedicata.

2. Ha diritto, e, se richiesto, l'obbligo di essere ascoltato dalle commissioni consiliari.

Art. 81
Indennità

1. Al Difensore Civico spetta un compenso annuo come stabilito dal regolamento.

TITOLO III
FUNZIONE NORMATIVA
Art. 82
Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. Ai fini del presente Statuto sono equiparati ai cittadini italiani, i residenti di nazionalità non italiana nei limiti stabiliti dalla legge.

3. Le Consulte di cui all'art. 63 possono assumere l'iniziativa per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli.

4. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 83
Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai soggetti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 63 del presente Statuto.

5. Nella formazione dei regolamenti debbono essere consultati i soggetti interessati.

6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di

COMUNE DI NONANTOLA
PROVINCIA DI MODENA

pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 84
Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n° 142, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 180 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 85
Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.

3. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui alla comma 2 dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

4. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

Art. 86
Norme transitorie e finali

1. I1 presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto ad eccezione di quello sulla contabilità e di quello sui contratti. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.

3. I regolamenti di attuazione della legge 142/90 sono predisposti dalla apposita Commissione consigliare.

4.Entro due anni dall'approvazione dello statuto, la commissione provvede a verificare l'andamento della sua attuazione.

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **http://bur.regione.emilia-romagna.it**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero.

È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.

Firmato digitalmente da CARAVITA LORELLA

Registrazione del Tribunale di Bologna n. 4308 del 18 dicembre 1973 – Proprietario: Giunta regionale nella persona del Presidente Vasco Errani – Direttore responsabile: Roberto Franchini – Responsabile Redazione: Lorella Caravita